

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE ed ALTRI: Concessione di mutui a cooperative edilizie formate da impiegati statali di ruolo e non di ruolo	634	BUCCIARELLI DUCCI: Concorso a 100 posti di guardasala e guardamerci bandito nel 1947 dal Ministero dei trasporti	642
ALMIRANTE e MIEVILLE: Sistemazione in ruoli transitori degli impiegati civili non di ruolo che abbiano compiuto un periodo di servizio di sei anni	635	BZZELLI ed ALTRI: Posti riservati ai cancellieri e segretari laureati in giurisprudenza nei concorsi per uditore giudiziario	643
BALDASSARRI: Pagamento delle retribuzioni spettanti agli impiegati dell'Amministrazione dell'Africa italiana distaccati presso altre amministrazioni	635	BZZELLI e CAPALOZZA: Trasferimento in altro ufficio, a richiesta, dei funzionari degli uffici giudiziari con 4 anni di servizio	643
BARATTOLO: Benefici a favore dei militari e sottufficiali dell'arma dei carabinieri trattenuti in servizio in seguito al richiamo a causa della guerra 1939-45	636	CACCURI e TRULLI: Sostituzione della dicitura « Fiera del Levante » sui pacchetti di sigarette	644
BARESI: Regularizzazione della posizione del personale dei magazzini generali di Fiume	636	CALANDRONE: Istituzione di una terza zona rurale nel servizio postale di Pachino (Siracusa)	644
BELLONI: Agevolazioni per gli ex-combattenti che hanno superato le prove scritte dei concorsi a cattedre di scuole medie nel 1941-42	637	CAPACCHIONE: Denuncia a carico del direttore della scuola di avviamento professionale di Barletta	644
BETTINOTTI: Esproprio ai proprietari dei palchi del teatro « Margherita » di Genova	637	CAPALOZZA: Lavori pubblici nel comune di Mondolfo (Pesaro)	645
BETTINOTTI: Divieto del rilascio della copia integrale dell'atto di nascita	638	CAPALOZZA: Pagamento delle spedalità arretrate agli Ospedali di Pesaro da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	645
BETTIOL GIUSEPPE: Rapporti tra il Governo italiano e il giornale <i>Malta</i>	638	CAPALOZZA: Assistenza ai familiari dei lavoratori emigrati in Francia e nel Belgio	645
BIANCO: Stato di abbandono del centro giudiziario di Potenza	639	CASALINUOVO: Esenzione dall'aumento della tassa di circolazione sugli autoveicoli del personale sanitario	646
BIMA: Riconoscimento alla licenza ginnasiale superiore di un maggior valore rispetto alle altre licenze di scuola media inferiore	639	CASALINUOVO: Equiparazione agli uditori giudiziari degli incaricati di funzioni giudiziarie	646
BIMA ed ALTRI: Pagamento degli emolumenti spettanti agli impiegati dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandati presso altre amministrazioni	640	CAVALLOTTI: Indennità di profilassi antitubercolare al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari	647
BONINO: Indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza	641	CERAVOLO: Apprestamenti tecnici sulla linea Reggio Calabria-Taranto	647
BORSELLINO: Importazione di pesce fresco dalla Tunisia	641	CERAVOLO: Incarichi provvisori e supplenze magistrati ai decorati ed invalidi civili per fatti di guerra	647
BOTTAI: Violazione del capitolato di appalto da parte della Società Ferromin dell'isola d'Elba	641	CHIARAMELLO: Concorso a posti di notaio riservato ai soli reduci	648
		CHIARAMELLO: Agevolazione per l'incremento dell'esportazione dei libri italiani all'estero	649

	PAG.		PAG.
COLASANTO: Riparazione del piroscavo « Agostino Bertani » da parte della Navalmeccanica di Napoli	650	LA MARCA e DI MAURO: Licenziamento di 18 infermieri da parte della direzione provinciale per la sanità pubblica di Caltanissetta	663
COLASANTO: Modifica delle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato	650	LECCISO: Equiparazione dell'insegnamento prestato nelle scuole medie a quello delle scuole elementari per l'ammissione nei ruoli speciali transitori	663
COLITTO: Provvedimenti in favore del comune di Rionero Sannitico (Campobasso) danneggiato dalla guerra	650	LIGUORI: Conferma in carica delle commissioni amministrative provinciali e distrettuali fino alla riforma del contenzioso tributario	664
COLITTO: Riconoscimento di anzianità agli alunni d'ordine in prova delle stazioni	651	LONGHENA: Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici ecc. per le operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria	664
COLITTO: Trattamento economico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato	651	LOZZA: Tabelle di valutazione del servizio e dei titoli prima dell'espletamento dei concorsi a cattedre di scuole medie	665
D'AGOSTINO: Situazione della pretura di Regalbuto (Catania)	652	LOZZA: Istituzione di nuove scuole elementari statali	665
D'AMICO: Rimozione del pretore di Santa Margherita Belice (Agrigento)	652	LOZZA: Esito della gara per l'appalto facchinaggio merci a grande velocità nella stazione di Alessandria centrale	665
DE' COCCI: Riparazione dei danni causati dal terremoto in comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo	652	LOZZA: Benefici concessi ai reduci laureati dall'articolo 4 decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830	666
DE MEO: Sospensione dei concorsi per sanitari	653	LUCIFREDI: Estensione al personale ferroviario di quinta categoria dei benefici previsti dal decreto ministeriale 1° novembre 1947, n. 1210	666
DE MEO e SEMERARO GABRIELE: Prove orali nei concorsi per scuole medie	653	LUCIFREDI ed ALTRI: Provvedimenti a favore dei piccoli comuni di montagna in disagiate condizioni di bilancio	667
DI FAUSTO: Abbattimento del faggeto del Monte Cimino	653	MAGLIETTA e CAVALLOTTI: Variazione nella misura delle pensioni a favore del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	667
DONATINI: Lavori interni della « Rocca » di Firenzuola	654	MAGLIETTA ed ALTRI: Provvedimenti a favore dei medici e veterinari laureati negli anni 1947-48 e non abilitati all'esercizio professionale	667
FANELLI: Riattivazione della rete di illuminazione pubblica nei comuni di Viltantina e Atina	655	MAROTTA e AMBRICO: Funzionamento della corte di appello di Potenza	668
FERRARESE: Corresponsione della indennità di buona uscita agli ufficiali e funzionari collocati nella riserva da 3 o 4 anni	655	MAROTTA: Istituzione di una stazione guardie forestali in Rivello (Potenza)	668
GASPAROLI: Risarcimento dei danni bellici al comune di Arcisate (Varese)	655	MAROTTA: Ripristino della pretura di Forenza in provincia di Potenza	669
GATTO: Costituzione di una commissione prevista dall'articolo 28 del decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184	656	MAROTTA: Esclusione per irregolarità formali nella presentazione dei documenti di insegnanti elementari dalla graduatoria dei vincitori di concorsi magistrali	669
GATTO: Assistenza ai lavoratori emigrati nei paesi europei	656	MARTINO GAETANO: Provvidenze economiche a favore dei comuni sedi di carcere mandamentale	669
GATTO: Proroga della facoltà di risoluzione del contratto d'impiego concessa ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo	658	MERLONI: Sistemazione della stazione di Arezzo	670
GIAMMARCO: Provvedimenti a favore del personale delle carceri	658	MICELI ed ALTRI: Ritardo di presentazione del disegno di legge relativo alla proroga del termine di adeguamento delle cooperative alle nuove norme	671
GOTELLI ANGELA: Allestimento di una nave posacavi	659		
GOTELLI ANGELA ed ALTRI: Riparazione dei danni prodotti dall'alluvione del 17 ottobre 1948 in provincia di La Spezia	660		
GUARIENTO ed ALTRI: Provvedimenti a favore delle amministrazioni ospedaliere	661		
IMPERIALE: Ripristino del casellario giudiziario presso il tribunale di Foggia	662		
LACONI: Indennità di studio agli assistenti universitari e ai professori universitari incaricati	663		

PAG.	PAG.		
MONTAGNANA: Estensione del beneficio delle riduzioni ferroviarie ai mariti delle insegnanti	671	SAIJA: Tutela dell'attività ortofrutticola	680
MONTICELLI: Ricostituzione dei collegamenti telefonici nelle frazioni di Sorano (Grosseto)	671	SAIJA: Necessità di rendere di pubblica ragione i coefficienti di utile determinati annualmente dal Ministero delle finanze per la formazione della materia imponibile relativamente alla ricchezza mobile	680
NOTARIANNI: Miglioramenti economici al personale non di ruolo dei convitti nazionali	672	SAIJA: Trattamento fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di scioppi di succhi naturali di agrumi.	681
PAGLIUCA: Funzionamento della corte di appello di Potenza	672	SAIJA: Utilizzazione nella costruenda centrale termoelettrica di Palermo degli oli combustibili ricavati dalla roccia asfaltica di Ragusa	682
PAGLIUCA: Provvedimenti in favore degli ex emigrati che hanno perso la naturalizzazione nord-americana per essere stati iscritti nelle liste elettorali italiane	673	SAIJA: Tasso stabilito nei pagamenti derivati dallo sblocco dei crediti italiani in Gran Bretagna	682
PALLENZONA: Proroga alla scadenza della validità dei brevetti non sviluppati per motivi di emergenza	673	SAIJA: Operato del presidente del Consorzio per l'acquedotto delle Tre Sorgenti	683
PALLENZONA e BIASUTTI: Trattamento fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione del melittosio e delle marmellate	674	SALA: Divieto di lettura di alcuni libri nelle carceri di Agrigento	683
PALLENZONA: Normalizzazione del servizio telefonico Genova-Roma	675	SALA: Situazione delle carceri siciliane	684
PERA: Difesa della spiaggia di Varazze minacciata dalle erosioni	675	SALA: Situazione delle carceri di Agrigento	685
PRETI: Indennità di carovita al dipendente dello Stato legalmente separato dalla moglie	675	SALA: Mancato espatrio in Belgio di 210 minatori siciliani	686
PRETI: Concorsi per insegnanti di scuole medie nei ruoli speciali transitori	676	SCHIRATTI ed ALTRI: Contrabbando di pacchidono attraverso il valico di Tarvisio	686
PRETI: Diversità di trattamento tributario tra i trebbiatori delle province meridionali e centrali e quelli delle province settentrionali	676	SCOTTI ALESSANDRO: Crisi del riso	686
RESCIGNO: Concorso di insegnanti elementari per titoli « B-4 » e scelta della sede	677	SCOTTI FRANCESCO e LOZZA: Diritti degli idonei del concorso magistrale « B-6 »	687
RESCIGNO: Eliminazione dei carri bestiame nei treni passeggeri del meridione	677	SEMERARO SANTO: Corresponsione dell'indennità militare e di viveri in natura al personale di custodia delle carceri	688
RICCIARDI: Aumento dell'indennità militare al personale delle Forze armate che cessa dal servizio per riduzioni di quadri	678	STORCHI: Estendersi delle disdette agrarie	688
RUSSO PEREZ: Benefici a favore del personale di ruolo del Ministero Africa italiana, distaccato presso le segreterie dei licei	678	STORCHI: Assistenza ai familiari dei lavoratori deceduti per perniciosa malarica	688
SAIJA: Istituzioni di cantieri di rimboscamento in Sicilia	678	TAROZZI: Situazione della tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo	689
SAIJA: Situazione dell'ospedale di Mistretta	679	TONENGO: Costituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato	689
SAIJA: Provvedimenti in favore dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri dichiarati idonei al posto di ufficiali	679	TURNATURI: Compensi giornalieri e mensili alle ditte appaltatrici dei servizi per i treni e lo smistamento merci nelle stazioni	690
		VALANDRO GIGLIOLA: Concessione di 4 biglietti annuali di riduzione 50 per cento ai maestri elementari in pensione	690
		VIALE: Disagio dei lavoratori portuali di Oneglia	691
		ZACCAGNINI: Sessione straordinaria d'esami per infermieri	691

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ALMIRANTE, MIEVILLE, ROBERTI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno disporre, affinché la Cassa depositi e prestiti possa concedere mutui alle cooperative edilizie dipendenti statali costituite anche per gli avventizi.

« O, in via subordinata, se non si ritenga opportuno consentire anche agli avventizi almeno la prenotazione di alloggi, come si consente agli impiegati di ruolo, anche se proprietari di case, salvo il parere della Commissione centrale di vigilanza, onde permettere l'assegnazione nel caso che l'avventizio sia nel frattempo passato di ruolo ».

RISPOSTA. — « Per il combinato disposto dagli articoli 4 e 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a cooperative edilizie composte esclusivamente di impiegati di ruolo dello Stato, soggetti alla legge sullo stato giuridico del 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Pertanto, per stabilire se, ai sensi della legislazione vigente, la Cassa possa concedere o meno mutui alle cooperative edilizie formate da impiegati statali, avventizi, occorre sia chiarito se tali avventizi siano soggetti o meno alla predetta legge 30 dicembre 1923, n. 2960. L'interpretazione finora seguita è che essi abbiano uno stato giuridico proprio, non regolato dalla su ripetuta legge n. 2960. Per estendere anche agli avventizi la possibilità di contrarre mutui con la Cassa stessa, occorrerebbe quindi un apposito provvedimento di legge.

« In proposito è da far presente che l'articolo primo del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, dispone fra l'altro che il concorso dello Stato può essere accordato a cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli enti locali, fra

appartenenti ad aziende commerciali e industriali e fra professionisti.

« Ora, quelle fra le suddette categorie, non ammesse ad ottenere la concessione del mutuo da parte della Cassa; hanno rivolto vive sollecitazioni perché sia estesa anche a loro la possibilità di concretare prestiti con la Cassa medesima.

« A prescindere da ogni altra considerazione, siffatta estensione importerebbe un onere così rilevante a carico della Cassa che non potrebbe essere sostenuto se non con pregiudizio delle altre finalità e compiti che la Cassa per legge deve assolvere.

« Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione va posto in rilievo che la Cassa può aderire alla concessione di mutui a cooperative edilizie solo nel caso che lo « statuto » sociale delle medesime disponga che possano fare parte in qualità di soci esclusivamente i dipendenti statali che abbiano i su cennati requisiti, di cui all'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

« Pertanto, le cooperative per le quali è contemplata la possibilità di ammissione da parte di chi non abbia detti requisiti non possono fare assegnamento sul mutuo della Cassa, non consentito per legge nei loro riguardi, per realizzare il loro programma costruttivo.

« Quindi dal momento che in base alle disposizioni vigenti gli avventizi non possono fruire del finanziamento della Cassa, non può consentirsi a loro favore la prenotazione degli alloggi, in guisa che passando nel frattempo di ruolo possano beneficiare poi dell'assegnazione. Ciò in quanto la loro appartenenza alla cooperativa vieta per legge la concessione del mutuo da parte della Cassa e quindi la possibilità di costruire col mutuo stesso.

« È evidente che se gli alloggi non si costruiscono non possono essere né prenotati né assegnati.

« D'altra parte oltre che dalla Cassa i mutui a cooperative edilizie possono essere concessi anche da altri Istituti di credito che non sono legati alle norme limitative della Cassa medesima ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

MALVESTITI.

ALMIRANTE, MIEVILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se il Governo non ritenga opportuno, stante l'obbligo di tener fede a precisi impegni già assunti, di fare i passi necessari per l'immediata approvazione e promulgazione delle norme integrative e di attuazione previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la sistemazione in ruoli transitori degli impiegati civili non di ruolo che abbiano compiuto un periodo di servizio di sei anni ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha posto soltanto le norme fondamentali per la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo in speciali ruoli transitori; ed ha rimandato ad una legge successiva la emanazione delle norme indispensabili sia per completare la disciplina della materia, sia per regolare situazioni particolari. Sono queste, soprattutto, che abbisognano di un esame complesso ed approfondito per la soluzione di numerosi problemi che vi sono connessi.

« È già stato predisposto uno schema preliminare, sul quale sono ora in via di perfezionamento le intese con gli organi competenti, per concretare il disegno di legge da sottoporre, nel più breve tempo possibile, al Consiglio dei Ministri e quindi al Parlamento.

« Nel frattempo, nessun pregiudizio potrà derivare agli aventi titolo alla sistemazione in ruolo, giacché la decorrenza degli effetti giuridici del collocamento in ruolo è già stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Questa Presidenza potrà ogni cura nella sollecita definizione del problema e nel contempo dà assicurazione ch'è preciso intendimento del Governo di dare piena attuazione all'impegno assunto per la sistemazione del personale non di ruolo, secondo le direttive fissate dal citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

BALDASSARRI. — *Al Ministro dell'Africa Italiana.* — « Per sapere se gli consti che molti dipendenti del suo Ministero, trasferiti o distaccati presso altri dicasteri, non ricevono regolarmente ed integralmente lo stipendio ad essi dovuto, ma percepiscono solo degli acconti e con notevole ritardo, sicché le loro condizioni economiche sono quanto mai disagiate e precarie. In caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a sì gravi inconvenienti che rendono addirittura penosa la sorte d'innumerabili lavoratori.

« L'interrogante chiede anche che gli siano date precise assicurazioni che al personale suddetto sarà corrisposta, senza ritardo, la tredicesima mensilità ».

RISPOSTA. — « Deve precisarsi che le unità di personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana « trasferite » presso altre amministrazioni dello Stato cessano da ogni dipendenza giuridica ed amministrativa dall'Amministrazione predetta ed al pagamento delle retribuzioni ad esse spettanti provvedono le singole amministrazioni di trasferimento. Al riguardo, quindi, il Ministero dell'Africa Italiana non ha possibilità di iniziative e, perciò, responsabilità.

« Ugualmente dovrebbe essere per il personale dell'Amministrazione medesima « comandato », e cioè « distaccato » presso altre amministrazioni, disponendo la legge 16 settembre 1940, n. 1450, che le competenze spettanti a tale personale sono a carico dell'amministrazione presso la quale il personale è destinato.

« Poiché, tuttavia, la regolarizzazione giuridica dei singoli comandi importa sempre una procedura lunga e complessa, ad evitare ogni interruzione nel pagamento delle retribuzioni, ad esso continua a provvedere l'Amministrazione dell'Africa Italiana fino a perfezionamento del decreto interministeriale di comando, salvo rimborso di quanto pagato da parte delle amministrazioni tenute, per legge, al pagamento.

« Alla erogazione materiale degli assegni dovuti ai singoli impiegati provvedono, per quanto riguarda il personale di ruolo, la Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana, e, per quanto riguarda il personale non di ruolo, il Deposito misto speciale di Napoli.

« Il rilevante numero degli impiegati comandati (oltre 5000) giustifica il ritardo verificatosi qualche volta nella rimessa ai singoli interessati degli emolumenti loro spettanti.

« Altre volte il ritardo nell'esecuzione dei pagamenti è dipeso da cause inerenti alle pro-

cedure di approvazione e di gestione del bilancio di previsione e di variazione ai componenti capitoli di spese relesi necessarie in corso di esercizio. Così è avvenuto nei mesi di settembre ed ottobre 1948.

« Con le integrazioni di bilancio recentemente disposte dal Ministero del tesoro, si è provveduto d'urgenza a rimettere al Deposito misto speciale di Napoli i fondi occorrenti per il pagamento degli assegni al personale non di ruolo a tutto il 31 dicembre ultimo scorso, compresa la tredicesima mensilità, mentre la Ragioneria centrale del Ministero ha provveduto immediatamente per la parte di sua competenza. È stato, poi, già provveduto ad assicurare la copertura del fabbisogno dello stesso Deposito misto speciale di Napoli per il trimestre gennaio-marzo 1949.

« È da ritenere, pertanto, che al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale distaccato presso altre amministrazioni potrà ora, fino a chiusura almeno dell'esercizio finanziario in corso, provvedersi con la maggiore regolarità e con la necessaria tempestività ».

Il Sottosegretario di Stato

BRUSASCA.

BARATTOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se delle disposizioni della legge 1225, del 2 giugno 1936, circolare 529, G. M. 1936, possano beneficiare anche quei militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che, richiamati in servizio a causa della guerra 1939-45, vi sono tutt'ora trattenuti.

« Sarebbe opportuno concedere loro, ormai da nove anni impiegati alle armi, la possibilità di raggiungere gli anni di servizio necessari per ottenere il diritto alla pensione; e ciò per evidenti motivi di equità. Ovvero, nel caso di congedo, sarebbe opportuno riconoscere loro il diritto alla indennità di licenziamento in ragione di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato, e tutte quelle provvidenze che le leggi prevedono per tutti i dipendenti sia di aziende statali che private ».

RISPOSTA. — « 1°) Le disposizioni della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono applicabili soltanto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in carriera continuativa.

« Pertanto, l'indennità di congedamento prevista dall'articolo 1 della citata legge per i casi di riforma o dispensa dal servizio senza diritto ad impiego civile o pensione, non può

essere corrisposta ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nel 1939 per esigenze di carattere eccezionale e trattenuti in servizio a causa della guerra 1940-45, appartenendo essi alle categorie in congedo.

« 2°) Com'è ovvio detto personale potrà essere trattenuto in servizio solo fino a quando ciò sarà consentito dalle esigenze organiche dell'Arma e dalle necessità del servizio di istituto.

« 3°) In merito, poi, alla possibilità di concedere al personale di che trattasi un trattamento di quiescenza o, nei casi in cui non sia stato raggiunto il limite minimo previsto al riguardo dalle vigenti disposizioni, una congrua indennità, si dà assicurazione che questo Ministero ha già portato sulla questione il proprio interessamento, al fine di risolvere la questione stessa, in via generale, per tutte le categorie dei personali militari delle tre Forze armate.

« Il problema va, comunque, risolto d'intesa con l'Amministrazione del tesoro, con la quale sono già stati presi i necessari contatti ».

Il Ministro della difesa.

PACCIARDI.

BARESI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere — premesso che con il passaggio di Fiume alla Jugoslavia il personale dell'azienda dei magazzini generali di quella città (in tutto un centinaio di persone) si è rifugiato nell'ambito dello Stato italiano; che con decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, fu disposto il trasferimento di detti esuli presso altri enti nazionali similari; che a poco meno di due anni dalla data di tale decreto quasi la metà di detto personale è ancora in attesa di destinazione e non percepisce alcun assegno — se non ritenga doveroso prendere al più presto in favore di esso provvedimenti atti a regolarizzare la sua posizione ».

RISPOSTA. — « In applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, il Ministero della marina mercantile, sotto la cui vigilanza e tutela era posta la cessata Azienda dei magazzini generali di Fiume, ha provveduto a far assumere parte del personale dell'Azienda stessa presso gli enti portuali di Genova, Venezia e Napoli e presso l'Azienda mezzi meccanici di Savona. A tali enti — salvo il Provveditorato del porto di Venezia, la cui favorevole situazione finanziaria non richiedeva il concorso statale — è stato quindi

concesso, in via eccezionale, un contributo per sopprimere in parte alle maggiori spese conseguenti alle predette nuove assunzioni.

« I dipendenti della cessata Azienda magazzini generali di Fiumé che hanno richiesto una nuova sistemazione presso enti similari sono 110. Mentre è stato possibile provvedere per 63 di essi, 47 sono ancora disoccupati ed in attesa di sistemazione.

« Proseguono, con l'attivo interessamento di questa Presidenza, le trattative tra il Ministero della marina mercantile ed il Tesoro per superare le attuali difficoltà, dovute soprattutto alla esuberanza di personale nelle aziende similari, e addivenire al sollecito reimpiego dei dipendenti ancora disoccupati.

« Si fa pertanto riserva di comunicare ulteriori notizie in merito ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga equo concedere agli ex combattenti candidati ai concorsi di scuole medie e che abbiano superato le prove scritte nel 1941-42 senza poi potere, per ragioni di guerra, presentarsi alle prove orali, facoltà di sostenere soltanto una parte delle prove scritte, analogamente a quanto è stato disposto in favore dei maestri elementari ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1942, n. 38) è sancito che i candidati che nei concorsi già banditi nel 1942 o banditi successivamente avessero ottenuta l'ammissione alle prove orali e non avessero potuto sostenerle per ragioni comunque dipendenti dallo stato di guerra, sarebbero stati ammessi a sostenere gli orali negli analoghi concorsi riservati ai reduci, che sarebbero stati indetti al termine della guerra.

« Tale disposizione è stata riportata nel paragrafo 7 del bando dei concorsi a cattedre di scuole medie, riservati ai reduci e categorie similari, indetti con decreto ministeriale 4 luglio 1947 e pubblicati nel supplemento n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947 ».

Il Ministro

GONELLA.

BETTINOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in applicazione di una legge, 26 luglio 1939, ti-

picamente fascista, con la quale ad una semplice autorizzazione del Ministero della cultura popolare si dava il « valore di dichiarazione di pubblica utilità », sia per esempio consentita una minaccia di esproprio ai proprietari dei palchi del teatro « Margherita » di Genova, che fra l'altro fu sempre attivissimo e fiorente.

« Nel caso in questione, la sostanza è che in applicazione di tale legge un gruppo di privati, costituitosi all'uopo in società anonima, potrà con poco più di un milione di lire, che a tanto risalirebbe l'offerta, impadronirsi di un patrimonio valutabile a circa 150 milioni, che è, sì, privato, ma di cui una parte appartiene ad enti pubblici di beneficenza, come l'Istituto dei ciechi e gli Ospedali civili di Genova.

« Lo spirito della legge fascista 26 luglio 1939 considera fra l'altro l'attività teatrale un interesse nazionale ostacolato dalla presenza dei palchi, epperò consente di sacrificare i palchi stessi, come nella fattispecie avverrebbe, ad interessi privati basati sulla speculazione.

« La questione è ora oggetto di ricorso al Consiglio di Stato, che giudicherà per quanto sia di sua competenza ».

RISPOSTA. — « La legge 26 luglio 1939, n. 1336, seppure emanata in periodo fascista, interpreta e soddisfa una esigenza di ordine generale tuttora immanente ai fini dell'attrezzatura teatrale nazionale.

« Si aggiunge, anzi, che i danneggiamenti operati dalla guerra rendono anche più opportuna e necessaria l'applicazione di detta legge. Sarebbe infatti pressoché impossibile la riattivazione dei teatri danneggiati, qualora essi dovessero rimanere gravati della servitù di palco, la quale, venendo a limitare notevolmente la ampiezza del teatro, impedisce una utile gestione, capace e sufficiente all'ammortamento dell'ingente capitale da impiegarsi nella ricostruzione stessa.

La ripetuta legge del 1939 stabilisce i limiti e la natura del diritto di palco, e precisa i rapporti tra il proprietario ed i palchettisti; ed ha lo scopo di consentire il rinnovamento, la ricostruzione od una migliore gestione dei teatri, quasi sempre ostacolata dalla coesistenza di condomini e comitati di palchettisti, detta apposite norme per favorire la eliminazione del condominio teatrale con l'espropriazione per causa di pubblico interesse.

« È noto, del resto, che le esigenze moderne tecniche e sociali dello spettacolo tendono ad eliminare una architettura che rispecchia, so-

prattutto attraverso la esistenza dei palchi, una concezione da tempo superata.

« Né può dirsi che tali norme difettino di assoluta garanzia per i privati, i quali, specie per quanto riflette la misura dell'indennità di espropriazione, sono sufficientemente tutelati dalla facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria contro il provvedimento prefettizio, per la giusta determinazione della indennità.

« Nondimeno, potrà formare eventualmente oggetto di revisione l'attuale procedura di esproprio, nel senso di ampliare le garanzie di forma e di sostanza per i titolari di diritti in questione.

« Il problema verrà esaminato in sede di riforma, attualmente allo studio, della disciplina generale dell'espropriazione per causa di pubblica utilità.

« Nel caso particolare segnalato, tenuto conto che a seguito degli eventi bellici sono andati distrutti nella città di Genova tutti i principali teatri, si è riconosciuta la esistenza del pubblico interesse per la ricostruzione del teatro « Margherita ».

« Il provvedimento di questa Presidenza è stato, quindi, determinato dalle esigenze teatrali e di decoro artistico di quella grande Città, data l'assoluta attuale mancanza di teatri per le suenunciate ragioni.

« Il timore che il provvedimento stesso possa favorire la speculazione di privati a danno di altri privati ed enti morali, non sembra fondato, in quanto l'equa e giusta determinazione della indennità di esproprio dei palchi è demandata in via definitiva, con ogni e più ampia tutela degli espropriati, all'autorità giudiziaria.

« Accennate in sintesi le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento, questa Presidenza ritiene di doversi astenere da ogni altra considerazione in merito, in quanto la gestione è ora oggetto di ricorso al Consiglio di Stato, che dovrà giudicare sulla legittimità del provvedimento stesso ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

BETTINOTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non creda, a togliere un evidente motivo di disagio da parte di tanti interessi, ripristinare l'osservanza del decreto 25 agosto 1932, n. 1101, in forza del quale si faceva divieto al rilascio della copia integrale dell'atto di nascita, bastando certificati od estratti per « riassunto » per qualunque uso, compreso quello del matrimonio,

e stabilendo che la copia integrale poteva rilasciarsi soltanto su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione della Procura del regno. Nessuno potrebbe opporsi ad un ordine impartito alle procure generali della Repubblica affinché, in deroga all'articolo 97 del Codice vigente, si ridoni pieno vigore al citato decreto. Il che taciterebbe alfine le legittime preoccupazioni, e placerebbe lo stato d'animo dei tanti figli di genitori ignoti che attendono l'umano provvedimento ».

RISPOSTA. — « L'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che ha assorbito le norme già contenute nel regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dispone che gli ufficiali dello stato civile rilascino degli estratti per riassunto degli atti contenuti nei loro registri, anziché delle copie integrali, le quali, giusta il successivo 185, possono essere rilasciate solo quando ne sia fatta espressa richiesta e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

« Ai fini della pubblicazione è però richiesta la presentazione di copia integrale dell'atto di nascita, ai sensi dell'articolo 97 del Codice civile. E ciò perché soltanto da essa si può desumere con sicurezza se esistano o meno determinati impedimenti matrimoniali.

« Particolari istruzioni sono state impartite con la circolare che unisco in copia, intesa ad ottenere che il rilascio delle copie degli atti di nascita richiesti per matrimonio sia autorizzato in via generale dalle procure, e che le stesse copie, quando contengono indicazioni da omettersi nell'estratto per riassunto, siano trasmesse direttamente all'ufficiale dello stato civile che deve procedere alla pubblicazione matrimoniale.

« E ciò al duplice fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche matrimoniali e di evitare che dette copie vadano in mano di terzi estranei.

« Ritengo pertanto, che le cautele invocate a favore dei figli di genitori sconosciuti siano già state attuate per quanto era possibile ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

BETTIOL GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se risponde a verità quanto è stato pubblicato in un articolo del periodico *Nazion* in maltese, del 22 agosto 1947, e dal *The Nation* in inglese, nel numero del 23 agosto 1947, in cui si accusa, tra l'altro, Enrico Mizzi di aver venduto, nel 1937-38, metà del suo giornale *Malta*

al Governo italiano e di essere stato, come direttore di quel quotidiano, un salariato o assoldato dal Governo italiano ».

RISPOSTA. — « In merito al giornale *Malta* e al comportamento di uno dei proprietari signor Enrico Mizzi, si assicura che il Governo italiano non ha mai acquistato tale giornale né ha sussidiato o comunque assoldato l'avvocato Enrico Mizzi ».

Il Ministro

SFORZA.

BIANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi del deplorabile stato di abbandono in cui è lasciato il centro giudiziario di Potenza, dove sono tuttora scoperti presso la Corte di appello i due posti di Presidente di sezione, quattro posti di Consigliere e un posto di sostituto procuratore; e per sapere quali misure di urgenza intenda adottare per far cessare l'attuale condizione di servizio, che paralizza l'attività dei magistrati e degli avvocati, scredita la funzione e avvalorata nella popolazione l'opinione di una diversità di trattamento tra le diverse regioni del Paese ».

RISPOSTA. — « La situazione della Corte di appello di Potenza ha formato oggetto, in questi ultimi tempi, di particolare attenzione da parte di questo Ministero, trattandosi di sede per la quale si incontrano molte difficoltà nei trasferimenti.

« In base ai risultati degli scrutini in corso sono stati nominati Presidenti di sezione della stessa Corte, con decreti 31 dicembre 1948, i dottori Rossi Ulderico e Iodice Francesco. Il primo, non potendo trasferirsi a Potenza per asseriti motivi di famiglia, ha rinunciato alla promozione.

« In sua sostituzione, con decreto in corso, viene nominato Presidente di sezione il dottor Solimene Ugo.

« Per il dottor Iodice è stata disposta la anticipata assunzione in possesso il 24 gennaio 1949; ed altrettanto si farà per il Solimene non appena il decreto sarà stato firmato.

« Nell'intento poi di coprire al più presto i due (e non quattro) posti vacanti di consigliere sono stati interpellati due giudici compresi in elenchi di promovibili per conoscere se erano disposti ad accettare le funzioni del grado superiore, con le indennità relative, ma entrambi hanno risposto negativamente.

« Non rimane perciò che la possibilità di provvedere con le prossime promozioni.

« Infine, anche i posti di sostituto procuratore generale e di sostituto procuratore della Repubblica sono stati coperti rispettivamente con i magistrati dottor Capecelatro Enrico e Santarsiero Giuseppe ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed equo accordare alla licenza ginnasiale superiore (quale era in epoca anteriore alla costituzione della scuola media unica) un valore superiore alla semplice licenza di scuola media inferiore, riconoscendo il detto titolo equipollente a quelli richiesti per la partecipazione al gruppo B, dei concorsi nell'Amministrazione dello Stato.

« L'interrogante tende ad eliminare una evidente ingiustizia commessa allorché, nella valutazione dei titoli di studio, si è voluto abbassare e sminuire il valore della licenza in parola per equipararlo a quello di una scuola di avviamento professionale, che consta di tre soli anni d'insegnamento, mentre, com'è noto, detta licenza viene rilasciata dopo 5 anni di studio classico (di cui gli ultimi due di scuola superiore) effettivamente percorsi dai licenziati.

« È ciò anche per ristabilire una situazione più chiara e più logica; infatti mentre quelli in possesso della licenza ginnasiale beneficiavano, prima del fascismo, della possibilità di una carriera pressoché illimitata nelle pubbliche amministrazioni, attualmente i licenziati del ginnasio superiore sono ora praticamente bloccati nella carriera ed esclusi da qualsiasi concorso che non sia il cosiddetto « gruppo C, personale d'ordine » alla stessa stregua di chi ha seguito anche un corso serale di scuola professionale ».

RISPOSTA. — « Non si disconosce — naturalmente — che il diploma di ammissione al Liceo classico (già licenza ginnasiale) corrisponde ad un corso di studi superiore a quello della odierna scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale. Tuttavia, è da osservare: primo, che la questione sollevata non riguarda solamente il Ministero della pubblica istruzione e i servizi da esso dipendenti, ma concerne tutte le Amministrazioni dello Stato, e pertanto non potrebbe essere risolta che con una disposizione d'ordine generale, la quale modifichi quella, pure di carattere generale, contenuta nell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; secondo, che non sembra ragio-

nevole accordare all'ammissione al Liceo classico lo stesso valore che è da riconoscere alla maturità classica e scientifica ed alla abilitazione magistrale o tecnica, i quali titoli (che presuppongono un corso di studi non di cinque anni, come l'ammissione al Liceo classico, ma di otto o di sette anni) sono oggi richiesti per l'accesso agli impieghi del gruppo B.

« Il citato articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, richiede per l'ammissione ai concorsi per posti di gruppo B un diploma di istituto medio di secondo grado, e per l'ammissione ai concorsi per posti di gruppo C un diploma di licenza da istituto medio di primo grado, o di ammissione ad istituto di secondo grado.

« Ora l'attuale diploma di ammissione al liceo classico, se, come si diceva e come è evidente, è un titolo superiore alla licenza dalla scuola media e dalla scuola secondaria di avviamento professionale, non è però un diploma finale di istituto di secondo grado.

« Per quanto poi riguarda, più direttamente e precisamente, l'ingiustizia ravvisata nell'attuale stato di cose, per cui il diploma di ammissione al liceo viene a trovarsi sullo stesso piano, ai fini dell'ammissione ai concorsi, di titoli di studio di valore innegabilmente inferiore, è da considerare:

a) che, secondo lo stesso articolo 16 già citato, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono stabilire, quando occorra, ... il corso di istruzione cui debbono riferirsi i diplomi dall'articolo stesso genericamente indicati per l'ammissione ai vari gruppi in cui è ripartito il personale statale; e ciò permette alle singole amministrazioni di richiedere nei loro ordinamenti, per determinati concorsi di gruppo C, il possesso, ad esempio, del diploma di ammissione al liceo e di escludere invece, per esempio, la semplice licenza da una scuola di avviamento professionale;

b) che non dovrebbe mancar modo alle Commissioni giudicatrici dei concorsi di apprezzare, in concreto, diversamente il grado di preparazione di candidati forniti dell'uno ovvero dell'altro degli accennati titoli di studio ».

Il Ministro
GONELLA.

BIMA, CAGNASSO, FERRARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano di dover provvedere con urgenza alla sistemazione — agli effetti della corresponsione dello stipendio — dei dipendenti del Mi-

nistero dell'Africa Italiana distaccati presso altra Amministrazione, i quali, per essere ancora amministrativamente dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, pur lavorando presso altre Amministrazioni statali, percepiscono lo stipendio in modo del tutto discontinuo ed irregolare e non senza grave disagio ».

RISPOSTA. — « Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana e degli Enti già dipendenti dai Governi coloniali comandati presso altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi ed agli effetti della legge 16 settembre 1941, n. 1450, supera, attualmente, le 5000 unità.

« All'epoca della sua emanazione e negli anni immediatamente successivi, detta legge non ebbe che una limitatissima applicazione in quanto la maggior parte degli impiegati già alle dipendenze dei Governi dell'Africa Italiana, in seguito all'occupazione dei singoli territori, venne internato in territori esteri, mentre altra parte si trovò comunque nella impossibilità di rientrare in Italia.

« I rimpatri, dai campi di prigionia e dai territori dell'Africa Italiana, sono iniziati solamente verso la fine del 1945 per proseguire nel 1946 e nel 1947.

« Il maggiore numero dei comandi ha avuto, quindi, attuazione solo in questi ultimi anni e, particolarmente, nel 1947 e nel corrente anno.

« L'accumulo delle pratiche inerenti ai singoli comandi provocate da tali circostanze e la complessa procedura allo scopo prescritta dagli ordinamenti vigenti, spiegano, in gran parte, il ritardo verificatosi nella regolarizzazione giuridica dei comandi stessi agli effetti anche del trasferimento degli oneri inerenti al trattamento economico degli impiegati interessati, sui bilanci delle Amministrazioni di distacco.

« Occorre, poi, tener presente che la richiamata legge 16 settembre 1940, n. 1450, aveva riferimento (per l'epoca della sua emanazione) al personale trovantesi in alcune determinate posizioni e che, pertanto, ha dovuto essere opportunamente integrata ai fini della sua più ampia applicazione. Ciò ha impedito per lungo tempo la regolarizzazione dei comandi di alcune categorie di personale.

« Ad evitare, appunto, che il ritardo nel perfezionamento dei relativi decreti di comando privasse gli impiegati degli assegni loro dovuti, d'accordo fra le varie Amministrazioni interessate si è continuato e si continua a corrispondere detti assegni a carico del bilancio dell'Amministrazione dell'Africa Italiana,

salvo successiva regolarizzazione amministrativo-contabile.

« Al pagamento di detti emolumenti provengono, la Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana, per quanto riguarda il personale di ruolo, ed il Deposito misto speciale di Napoli, per quanto riguarda il personale non di ruolo, a mezzo assegni di conto corrente postale.

« Gli assegni da spedire mensilmente sono tuttora migliaia e, quindi, qualche volta essi possono non giungere tempestivamente a destinazione.

« Altre volte il ritardo nell'esecuzione dei pagamenti è dipeso da cause inerenti alle procedure di approvazione e di gestione del bilancio di previsione e di variazione ai competenti capitoli di spese resesi necessarie in corso d'esercizio.

« Attualmente si sta provvedendo ad affrettare, quanto possibile, la regolarizzazione di tutti i comandi in modo da assicurare la normale corresponsione mensile, ai singoli interessati, degli emolumenti loro spettanti a carico dei bilanci delle Amministrazioni di comando. Nel frattempo, non si mancherà di esplicitare ogni azione perché gli emolumenti a carico del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana siano regolarmente corrisposti agli aventi diritto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa italiana*

BRUSASCA.

BONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga rispondente a giustizia presentare un disegno di legge, col quale si proponga che venga elevata anche per i funzionari di pubblica sicurezza, così come lo è stata per gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, la indennità speciale, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 220, eliminandosi in tal modo una sperequazione, che ha provocato fra i funzionari suddetti un notevole malcontento, che potrebbe avere riflessi sul loro spirito di sacrificio e, quindi, sulla regolarità del servizio ».

RISPOSTA. — « Nella seduta del 25 marzo 1949, è stato presentato alla Camera il disegno di legge per l'adeguamento della indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza ».

Il Ministro
SCILBA.

BORSELLINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se vi siano o meno in corso pratiche di commercianti, affinché sia autorizzata l'importazione in Italia di pesce fresco dalla Tunisia e se in tal caso il Governo non ritenga opportuno subordinare tale autorizzazione al libero esercizio della pesca italiana nelle acque tunisine, esercizio in corso da una lunga tradizione e dalle imprescindibili necessità dell'esercizio di tale attività peschereccia da parte dei motopescherecci siciliani. Se non crede opportuno che questo problema venga risolto nel quadro dell'Unione doganale italo-francese ».

RISPOSTA. — « La informo che gli accordi attualmente in vigore con la Francia contemplano un contingente di Frs. Fr. 200 milioni per l'importazione di pesce fresco e congelato, per cui non è possibile, allo stato attuale delle cose, subordinare tale importazione alla eventuale autorizzazione del libero esercizio della pesca nelle acque tunisine, e ciò a prescindere dal cospicuo deficit della bilancia commerciale francese verso l'Italia.

« Il problema potrebbe essere convenientemente risolto nel quadro dell'Unione doganale; è tuttavia prematuro fare pronostici su questo punto, dato che le trattative in corso non hanno ancora trattato problemi così specifici ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

BOTTAI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere:

1°) se è a sua conoscenza che la società Ferromin, che gestisce le miniere dell'Isola d'Elba, contro gli obblighi stabiliti dal capitolato d'appalto non ha:

a) messo in opera i lavaggini per la lavatura delle terre ferrose;

b) lascia inattivo il cantiere di Ginevra;

c) coltiva irrazionalmente la miniera di Calamita;

d) disperde in mare il minerale a basso tenore ferroso.

Tali fatti pregiudicano la produttività delle miniere ed aggravano il fenomeno della disoccupazione;

2°) quali provvedimenti intende adottare perché il capitolato d'appalto venga rispettato ».

RISPOSTA. — « In ordine alle varie questioni trattate, si comunica quanto segue specificatamente per ogni argomento:

a) *Impianti di lavaggio terre ferrifere.* — Dei n. 10 impianti funzionanti nel 1942 — la cui attività fu sospesa per la distruzione della centrale elettrica Ilva di Portoferraio — ne sono stati ripristinati finora 3 che hanno lavorato regolarmente durante il 1948 nelle miniere di Rio e Rialbano.

« Un quarto impianto entrerà prossimamente in funzione presso la miniera di Calamita. Presentemente le terre lavate possono essere assorbite unicamente dall'impianto di agglomerazione di Bagnoli; quando l'alto forno di Piombino sarà ricostruito, potrà essere aumentata la produzione dei lavati.

b) *Cantiere di Ginevro.* — Questo cantiere costituisce una sezione della miniera di Calamita, ed è lasciato in riserva per gli sviluppi delle lavorazioni, le quali sono per ora sufficienti al fabbisogno delle spedizioni.

c) e d) *Coltivazioni di Calamita e minerali poveri.* — Questa miniera fornisce circa il 40 per cento dell'intera produzione delle miniere elbane. Sebbene la proporzione di sterile nella escavazione sia superiore al 100 per 100 del minerale utile, la vastità del giacimento e la sua favorevole ubicazione a picco sul mare rendono particolarmente interessanti le prospettive di sviluppo della miniera. La meccanizzazione completa degli impianti vi sarà raggiunta entro due anni; attualmente si è generalizzato in questi cantieri l'impiego dell'aria compressa e sperimentata l'adozione di caricatori automatici.

« L'utilizzazione dei minerali poveri, ad alto tenore di silicati ferriferi, costituisce un problema importante, per la cui soluzione si era pensato come è noto di impiantare forni tipo Renn a Portoferraio. Comunque, la costruzione di una grande laveria moderna, da parte della ditta concessionaria, potrà essere posta quale condizione per la rinnovazione della concessione.

e) *Occupazione operaia.* — La forza impiegata alle miniere elbane è aumentata durante il 1948 da 386 in gennaio e 724 in dicembre. Tutti i minatori dei tre comuni minerari elbani sono occupati; un buon numero di marittimi in attesa di imbarco presta servizio saltuario per le caricazioni del minerale ai pontili.

2°) *Provvedimenti da adottare.* — Premesso che l'Amministrazione competente alla revisione delle clausole del contratto di appalto è quella finanziaria dato il carattere demaniale rivestito dalle miniere dell'Elba, si fa presente

che questo Ministero ha già avuto occasione di segnalare alla detta Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, alcune inadempienze della società Ferromin.

« Si assicura, infine, che la questione, in generale, sarà seguita da questo Ministero affinché le varie clausole del capitolato, in occasione della rinnovazione della concessione, vengano adeguate alle esigenze del razionale e moderno sfruttamento di questa importante risorsa mineraria ».

Il Ministro

LOMBARDO IVAN MATTEO

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se nell'anno 1947 venne bandito dal Ministero dei trasporti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, Compartimento di Firenze, un concorso per esami a 100 posti di guardasala e guardamerce e se è vero che, a seguito della pubblicazione del predetto bando di concorso, il capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Firenze intervenne, con esito positivo, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, perché i posti messi a concorso venissero aumentati e portati fino a 150.

« Per conoscere, altresì, se sia vero che il sindacato di categoria abbia chiesto ed ottenuto dal Ministero dei trasporti che 50 posti dei 150 messi a concorso venissero riservati a coloro che, pur non avendo partecipato agli esami di concorso, avessero prestato servizio in qualità di avventizi e con mansioni superiori presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, cosicché coloro che sostennero gli esami di concorso e che occupano in graduatoria i posti da 101 a 150 (*Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato*, n. 2 del 31 gennaio 1948) non avrebbero avuto la sistemazione cui avevano diritto ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale numero 248, del 17 luglio 1946, venne indetto un concorso interno a 970 posti di guardasala (e non guardasala e guardamerce) ripartiti fra i vari compartimenti delle ferrovie dello Stato. Le graduatorie di tale concorso, furono approvate con successivo decreto ministeriale 17 gennaio 1948, n. 5082.

« Al concorso stesso vennero ammessi i manovali di ruolo che al 31 luglio 1946 avevano compiuto un minimo di tre anni di anzianità di servizio, nonché quei manovali sussidiari che alla stessa data avevano maturato tre anni di servizio, compreso quello trascorso nella posizione di straordinari, e questi ultimi, beninteso, con riserva della favo-

revoles definizioni della pratica per il loro passaggio a ruolo.

« In merito al predetto concorso vennero rivolte premure, da parte delle organizzazioni sindacali, affinché venisse accordato un aumento del numero dei posti stabilito. A tali richieste, pervenute dopo lo svolgimento del concorso, fu risposto negativamente perché non è ammesso aumentare il numero dei posti messi a concorso dopo che il concorso stesso sia già stato espletato. A confermare tale principio è del resto intervenuta una decisione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale, nella seduta dell'11 luglio 1947, ha rilevato che l'ammissione del contrario criterio sarebbe in contrasto con le disposizioni in vigore e con le condizioni del concorso, e risulterebbe in ogni modo lesivo degli interessi degli altri agenti che nel frattempo hanno acquisito i titoli per poter partecipare ad un successivo concorso.

« D'altra parte non risulta che il capo compartimento di Firenze abbia avanzato richiesta per l'aumento da 100 a 150 del numero dei posti assegnati a quel compartimento, richiesta che in relazione a quanto precede avrebbe avuto esito negativo.

« Neppure risulta che le organizzazioni sindacali abbiano richiesto che 50 dei posti messi a concorso venissero riservati a quegli agenti che, pur non avendo partecipato agli esami del concorso stesso, avessero prestato servizio in qualità di avventizi e con mansioni superiori. Ciò del resto non sarebbe consentito dal Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato il quale stabilisce che alla qualifica di guardasala si accede, da quella di manovale, soltanto in seguito al risultato favorevole di esami.

« Premesso quanto sopra, significasi che non è riuscito possibile conferire l'avanzamento a guardasala a quei concorrenti risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BUZZELLI, CAPALOZZA, FERRANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, analogamente a quanto avviene in tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato, nei pubblici concorsi per uditore giudiziario una quota, sia pur minima di posti non debba essere riservata ai cancellieri o segretari, laureati in giurisprudenza, partecipanti al concorso. E così pure se, nel caso in cui vengano immessi in magistratura avvocati che

esercitano la professione, non si debba consentire la immissione anche di cancellieri o segretari, laureati in giurisprudenza, che diano particolarmente affidamento, stante il periodo di lodevole esercizio nelle funzioni prestate ».

RISPOSTA. — « Le norme relative alla riserva dei posti per gli appartenenti all'Amministrazione non sono applicabili alle assunzioni in magistratura, le quali sono regolate unicamente dall'Ordinamento giudiziario.

« Per quanto riguarda, poi, la proposta di conferire le funzioni giudiziarie senza concorso ai cancellieri e segretari laureati in giurisprudenza che diano particolare affidamento, osservo agli onorevoli Buzzelli, Capalozza e Ferrandi che la facoltà concessa dal decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, al Ministro di grazia e giustizia di incaricare dell'esercizio delle funzioni giudiziarie laureati in giurisprudenza, non può più essere esercitata, essendo scaduto il relativo termine.

« Al riguardo, però, si rende noto che per detto conferimento non era sufficiente la laurea in giurisprudenza, ma occorreva che questa fosse stata conseguita con voti 110, ovvero che l'aspirante avesse effettivamente esercitato per tre anni la professione di procuratore legale, o prestato servizio per almeno tre anni come vicepretore onorario ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

BUZZELLI, CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 326, che ha parificato il servizio prestato in qualsiasi ufficio giudiziario come servizio effettivo di pretura, agli effetti dell'articolo 8 del regio decreto-legge 8 novembre 1931, n. 1444, di cui si sono avvantaggiati tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria in servizio sino a sei mesi dopo il cessare dello stato di guerra (e per cui è venuta meno la spontanea possibilità di avvicendamento tra i funzionari degli uffici del centro e i funzionari degli uffici periferici, pregiudicando gravemente la possibilità di favorire questi ultimi nelle richieste di trasferimento, in non pochi casi giustificate da gravi motivi di salute e di famiglia); se, in considerazione del mancato avvicendamento per trasferimento in sede di promozioni, in quanto per disposto ministeriale alle promozioni non seguono, come nel passato, i movimenti di ufficio, venendo i funzionari promossi assegnati negli stessi uffici dove pre-

stano servizio, come particolarmente avvenuto per la promozione dei 596 funzionari di cancelleria e segreteria di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1946; non sia il caso di stabilire, con disposizione di carattere normativo, che i funzionari in servizio in uffici periferici, dopo un periodo di quattro anni (pari al doppio del biennio d'obbligo di cui al regio decreto-legge n. 1444, sopra indicato), acquisiscano il diritto di essere, su propria istanza e quindi senza rimborso spese tramutamento, trasferiti in altro ufficio, di proprio gradimento, con posti di organi vacanti, provvedendosi alla sostituzione nell'ufficio periferico con movimento di autorità ».

RISPOSTA. — « Superate le particolari difficoltà determinate dagli eventi bellici che ostacolavano il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, ormai da tempo, nell'assegnazione dei posti vacanti negli organici delle cancellerie e segreterie si attiene in linea di massima (salvo eccezionali esigenze di servizio dalle quali non può prescindere) alle norme che regolano tale materia, contenute nel vigente Ordinamento.

« Ai posti vacanti, infatti, che vengono resi noti attraverso la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*, possono concorrere indistintamente tutti i funzionari, sia degli uffici del centro che periferici. Coloro che per la loro anzianità, per i loro meriti di carriera e per le benemeritenze militari vengono prescelti, sono trasferiti nella sede cui aspirano, indipendentemente dalla possibilità della loro immediata sostituzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CACCURI, TRULLI MARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia — che già circola insistente — che è in corso di applicazione un provvedimento per sostituire alla dicitura « Fiera del Levante » stampata sui pacchetti di sigarette da venti, in vendita in tutti gli spacci, quella con la parola « Stop ».

RISPOSTA. — « Nel mese di settembre scorso il Comitato direttivo della Fiera del Levante interessò l'Amministrazione dei Monopoli di Stato affinché, analogamente a quanto operato in alcune altre occasioni per altro fine, venisse messo in vendita durante il periodo della manifestazione un tipo di sigaretta che portasse il nome di « Fiera del Levante ».

« L'Amministrazione, presso cui già da alcuni mesi era in corso di sperimentazione un nuovo tipo di sigaretta conciatata, il cui nome « Stop » era già stato approvato dal Consiglio di amministrazione, aderì alla richiesta e provvide a confezionare ed a mettere in vendita le sigarette « Fiera del Levante » adottando la speciale miscela usata per la fabbricazione della sigaretta « Stop ».

« Con l'usare la miscela in parola si otteneva il duplice scopo di fare un'originale e vasta reclame alla Fiera del Levante, durante il periodo della sua apertura e di saggiare l'accoglienza che il pubblico avrebbe fatto a questa nuova composizione.

« Chiusa la Fiera e quindi esaurito lo scopo per cui si era provveduto ad impiegare la particolare denominazione, il Monopolio ha cessato di mettere in vendita la « Fiera del Levante », per passare alla confezione della sigaretta « Stop », che fa parte del programma di completamento delle esigenze e delle varietà dei gusti dei fumatori italiani e che sarà immessa prossimamente al consumo su scala nazionale ».

Il Ministro
VANONI.

CALANDRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i motivi che impediscono o ritardano la creazione di una terza zona nel servizio postale di Pachino (Siracusa), città di circa 25.000 abitanti e dalle località abbastanza distanti l'una dall'altra.

« Sebbene tanto la Direzione provinciale delle poste di Siracusa, quanto tutte le autorità interrogate abbiano espresso parere favorevole per la istituzione della terza zona, Pachino continua ad avere soltanto pochissimi portalettere, lamentando così enormi ritardi nella distribuzione della corrispondenza ».

RISPOSTA. — « È stata autorizzata l'istituzione di una terza zona rurale nel servizio postale di Pachino (Siracusa), che quindi incomincerà a funzionare nei prossimi giorni ».

Il Ministro
JERVOLINO.

CAPACCHIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere: »

1°) se l'onorevole Ministro sia a conoscenza di una denuncia per gravi irregolarità di vario genere, presentata al provveditore agli studi di Bari, nell'ottobre 1948, da un insegnante presso la scuola di avviamento pro-

fessionale di Barletta, a carico del direttore della stessa scuola;

2°) quali accertamenti siano stati disposti ed eseguiti per stabilire la verità o meno dei fatti denunciati, nonché eventuali responsabilità, e quali risultati gli accertamenti hanno dato ».

RISPOSTA. — « È in corso un'inchiesta, della quale si attendono i risultati che verranno portati, appena noti, a conoscenza, unitamente alle eventuali determinazioni del Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente, a lenire la gravissima disoccupazione che colpisce i lavoratori edili dell'importante comune di Mondolfo (Pesaro) di disporre gli stanziamenti necessari per il proseguimento e la ultimazione, in Mondolfo, dei seguenti lavori iniziati e poi sospesi :

1°) ampliamento dell'ospedale;

2°) muro di sostegno per la stabilità di un laccio di case in via Mazzini, che rischiano rovina per il franamento del terreno ».

RISPOSTA. — « Per l'ampliamento dell'ospedale « Bartolini » di Mondolfo, fu disposto nello scorso anno un finanziamento straordinario di lire 10 milioni, pari alla metà della spesa prevista di lire 20 milioni.

« Anche per i lavori di sistemazione della frana di via Mazzini fu autorizzata la spesa di lire 10 milioni, pur essa parziale, dato che l'esiguità dei fondi a disposizione non ha consentito e non consente tuttora di portare a compimento tali opere, come quelle dell'Ospedale sopra ricordato.

« Al comune suddetto è stata comunque recentemente assegnata la somma di lire 4 milioni per i lavori di riparazione del muro di sostegno nei pressi della chiesa di S. Agostino.

« Se si verificheranno in seguito ulteriori possibilità di intervento, non si mancherà di tenere nella migliore considerazione la segnalata necessità di portare a compimento i lavori di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga necessario intervenire

con la più pressante urgenza presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie perché provveda al pagamento delle spedalità arretrate — e spesso notevolmente arretrate — dovute agli enti ospedalieri della provincia di Pesaro per il ricovero e l'assistenza agli iscritti di detto Istituto, in quanto tali Enti minacciano di porre in atto la sospensione delle prestazioni ai mutuatari e ciò con particolare riferimento alla situazione di Pesaro e di Fano, ove quegli I.N.A.M. sono creditori rispettivamente di circa 15 e di circa 9 milioni ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che la materia che forma oggetto della interrogazione non è di competenza di questo Alto Commissariato.

« Infatti, si chiede un interessamento di questo Alto Commissariato perché venga indotto l'Istituto nazionale contro le malattie al pagamento delle spedalità arretrate dovute agli ospedali della provincia di Pesaro.

« Sul suddetto Istituto viene esercitato il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, interessato ad ogni buon fine da questo Alto Commissariato ha precisato quanto segue:

« Sull'ammontare degli impegni che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha verso le amministrazioni ospedaliere della provincia di Pesaro, vengono corrisposti periodicamente degli acconti, di cui l'ultimo, per un notevole importo, è stato erogato in questi giorni.

« L'I.N.A.M., peraltro, ha già disposto che, entro il 24 febbraio 1949, la dipendente sede provinciale di Pesaro provveda al pagamento di altro notevole importo e tale, comunque, da condurre a definitiva sistemazione sia la situazione creditoria dell'Ospedale civile di Pesaro che quella dell'Ospedale civile di Fano ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, urgente ed improponibile che vengano estese le vigenti forme di assistenza ai familiari dei nostri lavoratori emigrati in Francia e nel Belgio, che attualmente sono privati di questo beneficio, con grave loro disagio e danno ».

RISPOSTA. — « Il trattamento dei nostri lavoratori emigrati in Francia ed in Belgio è stato regolato, per quanto riguarda le assicu-

razioni sociali, da due convenzioni, e precisamente:

la « Convenzione generale tra l'Italia e la Francia tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari », firmata a Roma il 31 marzo 1948;

la « Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia ed il Belgio », firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.

« Le due convenzioni, le quali peraltro non sono ancora entrate in vigore essendo in corso il procedimento di ratifica da parte degli organi costituzionalmente competenti, stabiliscono il principio della equiparazione dei cittadini dei due paesi contraenti, nei diritti e negli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali dei paesi stessi.

« Una eccezione al principio della equiparazione è quella ricordata dalla dichiarazione n. IV del Protocollo generale annesso alla Convenzione italo-francese, il quale dà atto che « Le Alte Parti contraenti non hanno potuto realizzare un accordo tendente, « su domanda del Governo italiano », a fare usufruire delle prestazioni per l'assicurazione malattia i cittadini italiani o francesi che rimpatriano ammalati nonché i familiari dell'assicurato residenti in un paese diverso da quello in cui lavora ».

« Tuttavia il protocollo stesso fa riserva di un riesame della questione in sede di ulteriori accordi, ciò che appunto si sta facendo.

« La Convenzione italo-belga contiene analoga limitazione (articolo 6), ma si ha motivo di ritenere che anch'essa potrà essere superata in sede di accordi ulteriori.

« Da quanto suesposto si può rilevare che questo Ministero ha già fatto e continua a fare tutto il possibile per assicurare agli emigranti e ai loro familiari lo stesso trattamento previdenziale previsto nella legislazione italiana o da quella del paese di immigrazione.

« Occorre peraltro sottolineare, nel contempo, che trattasi di materia che sfugge alla possibilità di una regolamentazione unilaterale da parte del nostro Governo, in quanto subordinata alla conclusione di accordi con gli altri paesi interessati ».

Il Ministro
FANFANI.

CASALINUOVO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per co-

noscere se, in considerazione del delicato ed umanitario servizio esercitato per pubblica utilità dalla categoria dei sanitari, intenda intervenire sollecitamente presso i competenti Ministeri perché non venga applicata l'ultima disposizione relativa all'aumento della tassa di circolazione sugli autoveicoli, a favore di quei medici, veterinari ed ufficiali sanitari condottati e consorziati, i quali, per obbligo di capitolato, siano costretti a tenere in efficienza una vettura, per la quale percepiscono ancora in Calabria una indennità di trasporto non remunerativo nemmeno delle spese del solo carburante ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene opportuno secondare la richiesta, la quale verrebbe a costituire una violazione del fondamentale principio della uguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge tributaria.

« Inoltre la concessione non mancherebbe di costituire motivo per richieste — più o meno giustificate — tendenti ad un analogo trattamento tributario di favore, anche da parte di altre categorie professionali, con conseguenti notevoli diminuzioni nel gettito delle tasse di circolazione proprio mentre si tende, per le ben note ragioni di bilancio, ad ottenere i maggiori incrementi possibili dalle pubbliche entrate.

« Ove si desideri venire incontro alle esigenze prospettate dalle categorie professionali soprarichiamate, occorrerebbe pensare non ad esenzioni di carattere fiscale ma a particolari provvidenze, possibilmente a carico degli stessi enti dai quali dipendono i sanitari in parola ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se in accoglimento del voto espresso in Firenze il 29 ottobre 1948 dell'assemblea nazionale straordinaria dell'Associazione incaricati di funzioni giudiziarie, che appare giustificato da un complesso di favorevoli ragioni, intenda promuovere la equiparazione agli uditori giudiziari degli incaricati di funzioni giudiziarie a norma del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, ritenuti meritevoli, per ogni effetto e senza limiti di età, o, almeno, la trasformazione del concorso speciale di cui al detto decreto in esame di idoneità, avente tutte le caratteristiche di quello previsto dal vigente ordinamento giudiziario per il passaggio da uditore ad aggiunto, con la nomina ad aggiunto di tutti gli idonei senza limitazioni di

posti e con la possibilità per i respinti di ripetere per una volta l'esame, disponendo, in ogni caso, la riserva in organico di un numero di posti pari a quello degli incaricati di funzioni giudiziarie attualmente in servizio ».

RISPOSTA. — « Si informa che, fermo restando lo stato giuridico degli incaricati di funzioni giudiziarie qualé è regolato dal decreto legislativo 30 giugno 1946, n. 352, le loro aspirazioni potranno essere prese in considerazione in prossimità dell'esame per aggiunto il quale non potrà avere luogo prima del 1951, quando saranno decorsi tre anni dai conferimenti di incarichi giudiziari disposti nell'anno decorso ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CAVALLOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere perché l'indennità di profilassi antitubercolare non viene estesa a tutti i dipendenti dei Consorzi provinciali antitubercolari, esposti al contagio nella stessa misura, se non maggiore, dei dipendenti dei sanatori dell'Istituto nazionale previdenza sociale, risultando che finora soltanto qualche Consorzio spontaneamente eroga l'indennità suddetta ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato non ha potuto impartire disposizioni ai Consorzi provinciali antitubercolari per la concessione dell'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare a favore del personale dipendente, perché l'assegnazione di tale indennità non è stata ancora resa obbligatoria con provvedimento legislativo.

« Al riguardo si fa presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio dello scorso anno approvò, in linea di massima, uno schema di provvedimento legislativo concernente la concessione della suddetta indennità a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari e ne propose l'invio al Parlamento per l'esame.

« A causa della successiva entrata in funzione dei normali organi legislativi è stato necessario redigere il suddetto provvedimento legislativo sotto forma di disegno di legge che quanto prima sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri e successivamente inviato al Parlamento per l'esame e l'eventuale approvazione ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CERAVOLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, in considerazione delle deficienze della linea ferroviaria jonica, per l'auspicata ricostruzione ed integrazione dell'intera rete ferroviaria e del progetto di elettrificazione delle linee meridionali, creda di far provvedere al rafforzamento dei ponti ed agli altri apprestamenti tecnici per la portata e la velocità sulla linea Reggio Calabria-Taranto. E se per l'opportunità di dislocare su detta linea, a vantaggio del traffico della linea tirrenica, i convogli di merci da e per la Sicilia, si debba fin d'ora tener conto di tali servizi, per metterli in rapporto con l'imminente sistemazione ed attrezzatura dei binari in Villa San Giovanni ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda i numerosi ponti a struttura metallica, per i quali, data la loro vetustà e quindi date le loro condizioni non sono possibili opere di rafforzamento, ma è necessario, per togliere le attuali limitazioni, di esercizio, provvedere alla loro sostituzione con nuove travate, si è già iniziata la graduale attuazione del programma di sistemazione dei ponti dell'intera linea Jonica, programma che sarà proseguito, compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

« Infatti, è già in corso la costruzione delle nuove travate dei ponti sul Torbido, sul Corace, sul Saraceno III, sul Condojanni e sul Portigliola e fra breve sarà appaltata la costruzione delle nuove travate del ponte sul Pintidattilos e di altri.

« In relazione alle disponibilità del bilancio si provvederà anche al rinnovamento dell'armamento nei tratti dove il provvedimento si presenta più urgente ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CERAVOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire: che, per effetto del paragrafo 6 della tabella dei titoli annessa alla ordinanza n. 10650/52 del 5 agosto 1948, per gli incarichi provvisori e supplenze nell'anno scolastico 1948-49, anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra spettano i vantaggi previsti nel succennato paragrafo 6 per i mutilati ed invalidi di guerra; che la medaglia di bronzo conseguita da un civile per fatto di guerra debba intendersi equivalente alla medaglia di bronzo al valor militare ai fini della attribuzione del punteggio per la nomina a maestro provvisorio ».

RISPOSTA. — « Nelle disposizioni impartite dal Ministero per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a incarichi e supplenze nelle scuole elementari, non si è mancato di tener conto delle norme del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che equiparano i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra ai mutilati e invalidi di guerra: così, a proposito della formazione della graduatoria speciale riservata ai reduci e alle altre categorie indicate nel decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453 (vedi articolo 4, lettera c) dell'ordinanza ministeriale n. 10650/52 del 5 agosto 1948) e per quanto riguarda l'attribuzione di tre punti ai mutilati e invalidi di guerra (vedi n. 2 della lettera c) della tabella allegata alla predetta ordinanza).

« Si chiede che analoga equiparazione si estenda al caso, tutto particolare, della valutazione del servizio militare di cui al n. 6 della lettera b) della ricordata tabella.

« La tabella prescrive infatti che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purché non iniziato dopo il 25 aprile 1945, sia valutato per ogni anno con punti 3.

« È previsto poi, a favore dei mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, che sia valutato come servizio militare il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità: ciò, allo scopo di porre sullo stesso piano coloro che sono stati alle armi per l'intero periodo bellico (il che comporta una notevole attribuzione di punti) e coloro che, essendo alle armi durante il periodo bellico, hanno dovuto interrompere il servizio militare a causa di mutilazione o di sopravvenuta invalidità di guerra.

« Ciò posto, è evidente che la mutilazione o l'invalidità di guerra hanno, in questo caso, rilievo solo in quanto sono poste in relazione col periodo di servizio militare, e non sono di per se stesse elementi valutabili, come avviene invece per l'attribuzione del punteggio di cui al n. 2 della lettera c) della tabella. E pertanto non si presentano le condizioni obiettive perché possa farsi luogo all'estensione della norma eccezionale in parola ai mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, dato che per costoro la mutilazione o l'invalidità non è stata causa di interruzione del servizio militare.

« Circa la seconda richiesta che alle medaglie al valore conseguite da un civile per fatto di guerra sia esteso il punteggio previsto per le medaglie al valore militare (n. 1 della

lettera c) della tabella citata), si fa presente che le decorazioni al valor civile (e tali sono quelle conseguite da civili, sia pure per fatto di guerra) non sono comprese fra i titoli valutabili, né alcuna disposizione di legge ha stabilito una siffatta equiparazione alle decorazioni al valor militare ».

Il Ministro
GONELLA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno, per venire incontro alle esigenze dei reduci candidati notai, addivenire a bandire un concorso riservato ai soli reduci e con soli esami orali, come già è stato fatto per i professori di scuole medie, ove i titoli necessari siano esclusivamente la qualifica di reduci per i candidati notai, ed il limite di età sia abbassato ad un massimo di 35-40 anni.

« Con tale concorso si otterrebbe di sistemare, allo stato attuale i reduci candidati notai, che da troppo tempo sono in attesa di sistemazione; si andrebbe incontro alla necessità di svolgere ed esaurire celermente il concorso, selezionando e vagliando i candidati attraverso gli esami orali.

« L'interrogante fa notare che la riforma della legge notarile dovrebbe, infine, tenere presente l'opportunità di bandire esami ad assegnazioni di sedi per Corte d'appello, come era in uso antecedentemente alla riforma fascista; provvedimento questo che ottempererebbe allo spirito della Costituzione, che sancisce esplicitamente il decentramento regionale ».

RISPOSTA. — « Non è possibile disporre altro concorso per l'ammissione al notariato riservato ai reduci e con soli esami orali in quanto, a norma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per conseguire la nomina a notaio è necessaria la partecipazione ad un concorso nazionale per esami secondo le norme stabilite nella legge stessa.

« D'altra parte si deve rilevare che sono stati già, a favore dei reduci, banditi diversi concorsi: uno a 150 posti, indetto nel 1946; un altro a 47 posti, sempre nel 1946; un terzo a 53 posti, nel 1948 e che, infine, anche nel concorso a 400 posti, indetto il 24 dicembre 1946 e ancora in via di espletamento, 150 posti sono riservati ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ecc.

« Si osserva poi che le disposizioni concernenti l'ammissione al notariato saranno certa-

mente oggetto di esame da parte dell'apposita commissione istituita per la preparazione del testo unico della legge notarile, ma si rileva però che il sistema di ammissione al notariato mediante il concorso nazionale per esame, istituito con la legge 6 agosto 1916, n. 1365, offre maggiori garanzie dell'abrogato sistema di ammissione previsto dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (esami di idoneità presso le Corti di appello) ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CHIARAMELLO. *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere quali provvidenze ed agevolazioni intendansi adottare per incrementare l'esportazione dei libri italiani all'estero, sia in grandi, medie e piccole partite, come anche libri singoli.

« Sono note le numerose lamentele che sono giunte e giungono sulla incresciosa situazione, di cui si è fatta pure interprete la stampa, per la quale l'aspetto culturale ed economico dell'invio dei libri all'estero resta praticamente chiuso per le infinite difficoltà burocratiche che si frappongono.

« Occorre e si chiede che, nell'interesse della cultura italiana, che dev'essere aiutata a farsi sempre più conoscere all'estero, siano semplificate le pratiche per l'esportazione dei libri, quali messaggeri della civiltà italiana ».

RISPOSTA. — « Le norme che disciplinano le esportazioni di libri o stampe in genere si ispirano a criteri di massima larghezza e richiedono solo un minimo di formalità di carattere amministrativo. Infatti le esportazioni dei libri contro pagamento in valuta libera è consentita direttamente dalle Dogane, senza limiti di quantità e senza che sia richiesta alcuna autorizzazione del Ministero del commercio estero, essendo sufficiente un semplice benessere bancario. Così dicasi per le esportazioni verso la quasi totalità dei Paesi con i quali vigono accordi di *clearing*. Soltanto verso quei Paesi con i quali l'interscambio è basato sugli affari di reciprocità o sulle compensazioni private è necessariamente richiesta l'autorizzazione del Ministero del commercio estero; anche in tal caso però l'esportazione di libri è consentita senza difficoltà contro l'importazione sia di altri libri che di merci varie che interessino l'economia nazionale.

« Anche le esportazioni di stampe senza impegno di cessione di valuta, è ammessa dietro semplice benessere della Banca d'Ita-

lia quando l'importo non superi le lire 10 mila, in caso contrario è richiesta l'autorizzazione del Ministero.

« Inoltre per venire incontro alle particolari esigenze delle case editrici, librerie, messaggio, ecc. il Ministero ha adottato particolari facilitazioni per le spedizioni sottofascia allo scopo di evitare che debba essere presentato il benessere bancario per ogni spedizione.

« Per tali spedizioni, infatti, le sedi della Banca d'Italia sono autorizzate a rilasciare direttamente speciali permessi trimestrali, ottenuti i quali gli interessati debbono limitarsi a compilare di volta in volta un elenco delle stampe da spedire e presentarlo alle Dogane.

« Il controllo valutario — sulla scorta di una copia dell'elenco dei libri esportati — viene fatto dall'ufficio dei cambi solo successivamente all'esportazione, quando è scaduta la validità di ciascun permesso.

« Norme analoghe, seppure applicate con criteri di necessaria cautela, valgono per le esportazioni sottofascia senza impegno di cessione di valuta.

Da tutto quanto precede appare evidente che è da escludere che le difficoltà di esportazione di libri italiani segnalate possano imputarsi ad intralci burocratici in quanto la grande maggioranza delle esportazioni avvengono all'infuori di qualsiasi intervento dell'Amministrazione scrivente e coll'adempimento solo di un minimo indispensabile di formalità valutarie; talché può affermarsi che le possibilità di esportazione delle stampe italiane verso la maggior parte dei terzi Paesi sono esclusivamente in funzione delle possibilità di collocamento sui vari mercati in relazione alla qualità, ai prezzi, alla capacità di assorbimento, all'abilità degli operatori, ecc.

« Giova aggiungere che per parte sua il Ministero, nei casi nei quali gli è stato possibile intervenire e cioè nella stipulazione di accordi contingentali non ha mancato di adoperarsi attivamente, attraverso negoziazioni talvolta laboriose, per ottenere la fissazione di contingenti di stampe italiane all'esportazione.

« Come risultato di tale azione, nonostante le attuali difficoltà che spingono la maggior parte dei Paesi ad orientare prevalentemente i loro acquisti all'estero verso prodotti di prima necessità, si è riusciti ad ottenere la fissazione di contingenti di libri, riviste, giornali, ecc. verso il Belgio, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Bulgaria, Ungheria, Svezia, Grecia ed Uruguay.

« Si può anche assicurare che la stessa azione a favore del potenziamento delle esportazioni di libri italiani verrà spiegata da questo Ministero in occasione della stipulazione o del rinnovo degli accordi commerciali ».

Il Ministro
MERZAGORA.

COLASANTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se e come intenda intervenire affinché la riparazione del piroscalo Bertani — relitto recuperato dall'armatore Lauro nelle acque di Tripoli — sia riparato dalla Navalmeccanica di Napoli, bacini e scali, che ha vinto la relativa gara.

« Le maestranze di dette officine sono inopere e sotto minaccia di licenziamenti.

« Napoli immiserita ha diritto a non veder ulteriormente danneggiate le proprie industrie ».

RISPOSTA. — « La riparazione del piroscalo Bertani e l'assegnazione dei relativi lavori sono di esclusiva discrezione del proprietario della nave e nessuna legittima facoltà compete a questo Ministero per potervi influire.

« Non risulta che vi sia stata una vera gara per l'assunzione di quei lavori né quale procedura sia stata al riguardo adottata.

« Questo Ministero, consapevole della grave situazione dei cantieri, e fra essi, quello della Bacini e Scali, non manca e non mancherà di esprimere le possibili provvidenze e i consentiti interventi per alleviare la crisi ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, specialmente dopo aver deciso l'aumento delle tariffe ferroviarie, non ritenga opportuno fare attuare, d'urgenza e con decorrenza retroattiva, le modifiche alle norme sulle competenze accessorie già approvate dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

« Necessita non procrastinare ulteriormente l'attesa di un lieve e giusto miglioramento economico, che dura ormai da molto tempo, e necessita, nello stesso interesse del servizio, compensare meno inadeguatamente i particolari disagi di alcune categorie ».

RISPOSTA. — « Per modificare le competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato occorre un provvedimento legislativo.

« Con mio personale interessamento ed intervento è stato possibile concretare ora un

apposito disegno di legge che ha richiesto lunga elaborazione d'intesa col Ministero del tesoro. Tale disegno di legge sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei Ministri e presentato quindi alle Camere ».

Il Ministro
CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ed in qual modo può intervenire in aiuto del piccolo comune (2550 abitanti) di Rionero Sannitico, in provincia di Campobasso, che, gravemente danneggiato dalla guerra, senza acqua, senza fognature, senza scuole e traendo le sue risorse solo dall'agricoltura, peraltro assai povera, trovandosi il comune a 1151 metri sul livello del mare, non ha la possibilità di provvedere alle spese di bilancio senza una congrua integrazione statale ».

RISPOSTA. — « Il bilancio del comune di Rionero Sannitico per l'esercizio 1948, venne prodotto, a suo tempo, dalla prefettura di Campobasso, con proposta, da parte di quella Giunta provinciale amministrativa, di integrazione mediante contributo statale di lire 570.000.

« La Commissione centrale per la finanza locale, nell'adunanza del 30 dicembre scorso anno, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, che consentono, ai fini del pareggio economico dei bilanci dei comuni danneggiati dalla guerra, la concessione di contributi integrativi subordinatamente all'applicazione delle supercontribuzioni previste dall'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, autorizzò l'amministrazione comunale ad applicare l'aumento del 100 per cento sui limiti massimi della sovrimposta fondiaria e dell'addizionale all'imposta sui redditi agrari, nonché l'aumento del 40 per cento alle aliquote massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, e ciò anche in base ai criteri di massima adottati nei confronti di tutti i comuni deficitari.

« Poiché il gettito presunto di tali supercontribuzioni era sufficiente per coprire lo spareggio determinato dalla Giunta provinciale amministrativa, il bilancio predetto venne approvato indipendentemente da ogni apporto finanziario da parte dello Stato.

« Il relativo provvedimento fu comunicato alla prefettura di Campobasso in data 31 dicembre ultimo scorso e non è stato finora seguito da alcuna eccezione da parte dell'Amministrazione interessata.

« Il bilancio per l'esercizio 1949, a tutt'oggi, non è pervenuto a questo Ministero.

« Nessuna comunicazione risulta pervenuta circa l'acquedotto, le fognature e le scuole del comune.

« È stata invitata la prefettura a dare notizia delle pratiche svolte al riguardo dall'amministrazione, onde possa, in seguito, esaminarsi l'opportunità di un eventuale intervento presso i Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, nella cui competenza rientrano i provvedimenti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, intese ad agevolare il finanziamento e l'esecuzione di opere del genere ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non sia opportuno e conforme ad equità riconoscere, agli effetti giuridici, la anzianità almeno del 1° gennaio 1944 agli alunni d'ordine in prova delle stazioni, che si presentarono agli esami di concorso bandito nel 1942 ed espletato per gli esami scritti nel giugno 1943 e per gli orali — dati gli avvenimenti bellici — nel 1946. E ciò analogamente a quanto venne praticato con decreto del 6 gennaio 1942, n. 27, col quale (articolo 3) venne disposto che la nomina dei vincitori del concorso riservato avrebbe avuto decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, già bandito alla data del decreto, da bandire successivamente, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che limita la portata del precedente ai soli candidati che avevano già sostenuto le prove scritte ».

RISPOSTA. — « Col regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, fu stabilito: di accantonare, a decorrere dalla data della sua pubblicazione e durante tutto il periodo della guerra, metà dei posti che si fossero resi disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, e di riservare i posti stessi, da mettersi a concorso dopo la cessazione delle ostilità, a favore di coloro che, a causa degli eventi bellici, non avessero potuto partecipare ai concorsi originari (articolo 1); che la nomina dei vincitori dei concorsi riservati avrebbe dovuto avere la stessa decorrenza della nomina già conferita ai vincitori dei rispettivi concorsi originari (articoli 2 e 3).

« Senonché i benefici previsti dai precitati articoli 2 e 3 vennero successivamente limi-

tati, in ossequio all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a coloro che si fossero trovati nella condizioni di aver già superato gli esami scritti in un concorso originario.

« Pertanto a coloro i quali si sono venuti a trovare nelle dette ultime condizioni è stata concessa una decorrenza giuridica della nomina a ruolo con data retroattiva, pari cioè a quella già assegnata ai vincitori del concorso originario.

« Ben diversa invece è la situazione dei vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine i. p. delle stazioni — bandito con decreto ministeriale 9 dicembre 1942, n. 1928 — le cui prove scritte ebbero luogo nel giugno del 1943 e quelle orali, per effetto dei noti eventi bellici, poterono essere ultimate soltanto nel novembre del 1946.

« Aderire alla richiesta di retrodatazione al 1° gennaio 1944 della nomina in prova di questi ultimi equivarrebbe ad assegnare una decorrenza anteriore alla data di ultimazione del concorso, ciò che è in evidente contrasto col principio generale secondo cui un atto amministrativo non può produrre gli effetti che sono ad esso propri se non si siano verificate tutte le condizioni a cui è subordinata l'emanazione.

« Non presentando quindi il caso dei vincitori dei concorsi riservati alcuna analogia con quello dei vincitori dell'accennato concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, manca la possibilità di applicare nei confronti di questi ultimi le disposizioni di cui ai surrichiamati articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quando sarà presentato al Parlamento il disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 settembre 1948, riguardante il trattamento economico degli assuntori delle ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — « Il disegno di legge recante provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1948, è stato già esaminato ed approvato dalle due Camere e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 3 marzo 1949.

Da parte dei competenti uffici sono state già impartite le necessarie disposizioni per i

lavori preliminari per il nuovo inquadramento e per la concessione del nuovo trattamento economico spettante alle varie categorie ».

Il Ministro
CORBELLINI.

D'AGOSTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a conoscenza della particolare situazione creatasi in seguito al trasferimento, avvenuto da circa due anni, del pretore titolare della pretura di Regalbuto a Catania; e per sapere se intende provvedere con l'opportuna nomina urgente di un nuovo pretore titolare ».

RISPOSTA. — « La pretura di Regalbuto è stata messa a concorso nel *Bollettino Ufficiale* del 16 giugno 1948 ma che fino a questo momento non è pervenuta alcuna domanda di magistrati che vi aspirino.

« Alla detta pretura è attualmente addetto un vice pretore onorario e con decreto del primo presidente della Corte di appello di Caltanissetta in data 23 luglio 1948 vi è stato applicato il pretore di Agira, Dottore Giuseppe, per la durata di tre mesi e per tre giorni la settimana.

« Il Ministero della giustizia ha scritto allo stesso primo presidente perché esamini l'opportunità di disporre nuovamente l'applicazione di un magistrato ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

D'AMICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere in base a quali criteri il pretore di Santa Margherita Belice (Agrigento), contro cui pende procedimento penale in ordine al reato di falso, non sia stato rimosso dalla sua sede, ove tuttora esercita le funzioni, dalle quali avrebbe dovuto essere allontanato fino all'esito del giudizio penale; e per conoscere, inoltre, per quali considerazioni il procedimento penale contro il predetto magistrato non sia stato affidato ad altra autorità giudiziaria, competente per materia e, comunque, tale da non suscitare alcun legittimo sospetto ».

RISPOSTA. — « A seguito delle preventive inchieste all'uopo disposte, questo Ministero non ha ritenuto opportuno allontanare, per ora, il dottor Lo Turco Filippo dalla sede di Santa Margherita Belice.

« Il procedimento penale al quale il magistrato in parola fu sottoposto, è stato avvocato alla sezione istruttoria presso la Corte di Palermo ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano completate le riparazioni dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

« In vari comuni vi sono difatti ancora oggi numerose persone le quali o si trovano senza tetto o abitano in case pericolanti.

« Il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 516, contenente disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, autorizzava la spesa di 250 milioni per provvedere alla costruzione di ricoveri per i senza-tetto, alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche, alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici di proprietà privata. Detto stanziamento però, che si è dimostrato insufficiente ai bisogni, è stato da tempo esaurito, mentre occorrerebbe circa un miliardo per coprire tutte le necessità della sola provincia di Ascoli Piceno, secondo le valutazioni del locale Ufficio del Genio civile ».

RISPOSTA. — « Onde far fronte al maggiore fabbisogno di spesa occorrente per la liquidazione del sussidio statale in favore dei privati proprietari di abitazioni rimaste danneggiate dal terremoto del 3 ottobre 1943, verificatosi nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, questo Ministero ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo per un ulteriore stanziamento di lire 250.000.000, da utilizzare per lo scopo suddetto.

« Il Ministero del tesoro ha già dato il suo assenso a tale provvedimento ma poiché, com'è noto, a' termine dell'articolo 81 della Costituzione, non possono essere autorizzate nuove spese se non siano stati preventivamente accertati maggiori introiti che coprano l'ammontare delle spese stesse, il provvedimento di che trattasi avrà ulteriore corso appena saranno stati reperiti tali mezzi dalla competente Amministrazione finanziaria ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DE MEO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sospendere i concorsi per sanitari (medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari, ostetriche), in attesa che il Parlamento prenda in esame il provvedimento legislativo per l'estensione, alle categorie dei sanitari, dei benefici previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

« Qualora ciò non fosse possibile, gli interroganti chiedono che venga considerata la possibilità del passaggio nei ruoli, direttamente o con concorsi interni per titoli, almeno del personale sanitario interino delle categorie reduci, combattenti, mutilati e partigiani, già in servizio prima della chiamata alle armi e che attualmente ricopre i medesimi posti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 138, articolo 1, n. 2 ».

RISPOSTA. — « La richiesta sospensione dei concorsi per sanitari è stata già disposta nel giugno dello scorso anno, nell'attesa che dal Parlamento fosse preso in esame lo schema di provvedimento legislativo concernente le modalità di estensione alle categorie sanitarie del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, allo scopo appunto di consentire l'applicazione delle nuove norme ai partecipanti ai concorsi sanitari in corso di espletamento.

« Il predetto schema di provvedimento legislativo, in questi giorni approvato dal Parlamento, ha anche preso in considerazione la situazione dei sanitari appartenenti alle categorie reduci, combattenti, mutilati e partigiani, stabilendo che il servizio sanitario prestato sotto le armi è parificato negli effetti a quello prestato da interino.

« La materia concernente i limiti entro i quali le disposizioni contenute nel decreto 5 febbraio 1948, n. 61, debbono ritenersi estensibili ai sanitari delle predette categorie, ha quindi formato oggetto di ampio esame in sede parlamentare e il provvedimento di legge di prossima emanazione definisce i particolari benefici che si è ritenuto opportuno concedere alla categoria ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

DE MEO, SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga di poter venire incontro al desiderio di moltissimi partecipanti ai concorsi per cattedra ed abilitazione nelle scuo-

le di istruzione media, dando disposizioni affinché:

1°) sia dato un tempestivo avviso di 30 giorni almeno prima della prova agli ammessi alle prove orali;

2°) sia reso noto almeno tre mesi prima l'inizio delle prove orali dei concorsi per reduci ed assimilati.

« E ciò per consentire che gli aspiranti si predispongano con tutta serenità alle prove sopradette.

« Per conoscere, inoltre, se non ritenga necessario disporre che a quei candidati, che per comprovati seri impedimenti di salute non abbiano potuto presentarsi alla prova orale nel giorno fissato, sia consentito in via eccezionale di sostenere la prova in altra data, da fissarsi dalla Commissione, durante l'espletamento delle prove orali per gli altri candidati ».

RISPOSTA. — « 1°) Generalmente, ai candidati ammessi agli orali dei concorsi a cattedre, viene dato avviso almeno 30 giorni prima delle prove, tranne nei casi nei quali ragioni di servizio non lo consentano;

2°) non è possibile rendere noto, almeno tre mesi prima, l'inizio delle prove orali dei concorsi per reduci e categorie assimilate, perché ciò contrasterebbe, dato il rilevante numero di concorrenti (circa 30.000), con la necessità di iniziare al più presto i concorsi stessi, affinché i vincitori possano avere la nomina con l'inizio del prossimo anno scolastico;

3°) per quanto riguarda la possibilità di consentire, in via eccezionale, di rimandare la prova, a quei candidati, che, per comprovati e seri impedimenti di salute non abbiano potuto presentarsi agli orali nel giorno fissato, si fa presente che la decisione di non concedere proroghe per nessun motivo è stata presa per far sì che i numerosi concorsi, in via di espletamento, possano essere ultimati nel termine fissato ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per avere assicurazioni circa la sorte del suggestivo bosco di faggi del Cimino, che, si dice, essere minacciato di abbattimento ».

RISPOSTA. — « Il bosco di faggio del Cimino, della superficie di ettari 70, è costituito da faggio governato ad alto fusto e da utilizzarsi a taglio saltuario (a scelta) per ra-

gioni di tutela del paesaggio, essendo gravato da vincolo panoramico da parte della Direzione generale delle antichità e belle arti. Possono considerarsi come attualmente esistenti in media 200 piante ad ettaro, cioè in totale 14.000 piante con diametri che vanno da un minimo di centimetri 20 ad un massimo di metri 1,30 a petto d'uomo e altezze che variano da 10 a 30 metri. Si è pertanto di fronte ad un bosco a densità colma e con una metà circa di soggetti fra guasti e deperienti perché stramaturi, maturi o addugiati. A causa di una tale densità si nota mancanza quasi assoluta di novellame, che, pur nascendo per disseminazione naturale, finisce subito per morire.

« La copertura morta è abbondante ed il terreno completamente rivestito da un profondo strato di *humus* che ne protegge ogni e qualsiasi dilavamento.

« Come di prassi, il comune di Soriano avanzò all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Viterbo domanda onde ottenere una parziale utilizzazione giustificandola con necessità di carattere finanziario.

« Prescindendo tuttavia da tali necessità, il detto Ispettorato, prima ancora di prendere in considerazione la domanda, prese accordi con la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, la quale mandò un suo funzionario per un preliminare sopralluogo, dopo di che fu richiesto il parere della Direzione generale delle antichità e belle arti (Ministero della pubblica istruzione) la quale investì della cosa l'onorevole professor Vincenzo Rivera quale suo consulente tecnico. In seguito a ciò si giunse ad un completo accordo che si tradusse nei seguenti tre punti:

a) limitare il taglio a non più di 1500 piante;

b) tagliare con tutte le necessarie precauzioni per evitare danni alle piante superstiti;

c) non effettuare più altri tagli di alcun genere per un periodo (detto di curazione) non inferiore ad un venticinquennio.

« Giusta tali criteri, fu dunque decisa l'utilizzazione della faggeta del Monte Cimino dando ad essa carattere di taglio colturale mirante ad eliminare solo in parte le piante stramature e deperienti giacché, in base ad esclusivi criteri selvicolturali, si sarebbe dovuto estendere il taglio ad un buon terzo delle piante esistenti e cioè ad almeno 4500 soggetti. La procedura seguita per la stima, la vendita e la consegna del bosco alla ditta aggrudicataria sono risultate regolarissime e di piena tranquillità sono le clausole contenute

nel relativo quaderno d'onori ai fini della conservazione delle piante superstiti. Sarà, tuttavia esercitata la più rigorosa sorveglianza da parte del personale forestale della stazione di Soriano, sospendendo addirittura il taglio qualora si riscontrassero irregolarità nell'utilizzazione da effettuarsi previa sramatura.

« A suffragare quanto sopra detto si fanno rilevare le seguenti osservazioni constatate sopralluogo:

1°) che il bosco di faggio del Monte Cimino è in regressione rispetto a quello che certamente era in origine, per effetto del sopravanzare del castagno ceduo sottostante trattato con le necessarie cure colturali, mentre il faggio, per le ragioni esposte di carattere panoramico, è sempre stato pressoché abbandonato alla sua sorte;

2°) che l'utilizzazione in corso lungi quindi dal compromettere l'esistenza della faggeta, si renderà invece assai utile agli effetti della rinnovazione naturale da seme ».

Il Ministro

SEGNÌ.

DONATINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno e urgente provvedere, di concerto tra il Genio civile e la Sovrintendenza alle opere d'arte di Firenze, a che siano iniziati e ultimati i lavori interni della « Rocca » di Firenzuola, insigne monumento medioevale che, raso al suolo dai bombardamenti del 1944, nuovamente si erge nella sua severa architettura esterna, e che potrà essere degna sede del comune, con la disponibilità della sua sede attuale ad altri uffici o ad abitazione dei numerosi senza-tetto di Firenzuola ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio del Genio civile di Firenze ha costruito un nuovo palazzo comunale a Firenzuola su apposito progetto studiato, allo scopo di assicurare una distribuzione razionale a tutti i servizi dell'Amministrazione interessata.

« La spesa di lire 17.000.000 ha gravato sui fondi stanziati per i danni di guerra e quindi a totale carico dello Stato.

« L'edificio è già stato consegnato all'Amministrazione sopracitata fino dal 7 dicembre 1946.

« La « Rocca » è stata ricostruita nell'ossatura principale a cura della Soprintendenza ai monumenti sullo schema preesistente al fatto bellico, schema di carattere puramente medioevale.

« Non si ravvisa l'opportunità di adottare la « Rocca » a palazzo comunale, in quanto lo schema medioevale, irrazionale per le esigenze di ufficio pubblico, imporrebbe lavori di demolizione e di ricostruzione di notevole entità con grave spesa e scarsi risultati di adattamento.

« Altresì è da tener presente che l'attuale palazzo comunale non può essere adattato ad edificio di abitazione civile se non con cospicue opere di demolizione e rifacimento, cosa questa inconcepibile in un edificio di nuova costruzione. Né, d'altra parte, i lavori di completamento della « Rocca » possono venire finanziati come danni di guerra in quanto lo Stato ha già speso una somma superiore per la costruzione del nuovo edificio comunale di quanto poteva occorrere per il restauro dei danni di guerra della vecchia « Rocca ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali difficoltà impediscano la riattivazione della rete di illuminazione pubblica nei comuni di Villalattina e di Atina ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione dell'impianto elettrico Villalattina-S. Biagio Sarcinesco, per quanto si riferisce alle linee elettriche ad alta tensione, sono attualmente in corso di esecuzione.

« Ai lavori di ripristino delle reti di distribuzione della energia elettrica a bassa tensione per la illuminazione pubblica nei comuni di Atina e di Villalattina, ed a quant'altro occorre per la riattivazione dell'impianto nello stesso comune di Atina, si provvederà invece appena si disporrà di adeguati fondi da poter utilizzare per tale titolo ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni che ritardano la corresponsione delle indennità di buona uscita, prevista dall'articolo 48 del regio decreto-legge n. 619 del 1928, agli ufficiali e funzionari collocati nella riserva da 3 o 4 anni ed impossibilitati ad affrontare le insorgenti difficoltà della vita ».

RISPOSTA. — « Le liquidazioni delle indennità di buonuscita vengono effettuate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

« Il pagamento relativo però, non può aver luogo finché non sia stato registrato dalla Corte dei conti il decreto di collocamento nella riserva per i militari ed il decreto di collocamento a riposo per i civili.

« Le ragioni che impediscono un più sollecito pagamento delle somme spettanti, sono imputabili, generalmente, alle difficoltà delle documentazioni matricolari rimaste in giacenza, per il passato, a causa dei noti eventi, e, proprio allo scopo di ridurre i danni dipendenti dal ritardo, è prevista attualmente, in casi di assoluta necessità, la concessione da parte degli enti militari, di anticipazioni sull'indennità in argomento.

« Questo Ministero non ha mancato di interessarsi della questione, ed al riguardo l'Ente di previdenza sopra specificato ha fatto conoscere che trovasi allo studio un provvedimento legislativo, per il quale il pagamento in questione non sarebbe più collegato alla liquidazione della pensione e potrebbe essere effettuato indipendentemente dalla registrazione del decreto di collocamento nella riserva o a riposo ».

Il Ministro

PACCIARDI.

GASPAROLI. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — « Per sapere quando e come si intenda indennizzare quei privati del comune di Arcisate (Varese) che, avendo subito gravissimi danni alle loro abitazioni in conseguenza dello scoppio della polveriera, hanno provveduto a proprie spese alle riparazioni resesi indispensabili.

« A seguito dello scoppio in questione, il Governo aveva stanziato 100 milioni, che sarebbero stati tutti spesi dal Genio per le riparazioni più importanti di edifici di carattere pubblico (asilo, municipio, chiesa, ecc.).

« Poiché tutti i danni derivati dal sinistro sono stati già riconosciuti come danni di guerra, l'interrogante chiede di conoscere le intenzioni dei Ministeri competenti verso i privati che si sono oberati di debiti per rendere abitabili le loro case ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, i danni dipendenti da esplosioni di munizioni o di ordigni bellici furono equiparati ai danni di guerra veri e propri, risarcibili cioè ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Per conseguenza gli abitanti di Arcisate che hanno subito danni alle loro case in conseguenza dello scoppio della polveriera, hanno titolo al medesimo trattamento spettante ai danneggiati di guerra.

« Occorre però tenere presente che il Governo nazionale, appena trasferitosi nel 1944 da Salerno a Roma, ritenne opportuno, di fronte al quadro impressionante delle rovine, sospendere l'applicazione della legge sui danni di guerra per sottoporre la materia a nuovo studio, riservandosi di emanare una nuova legge che, meglio di quella fascista, rispondesse alle legittime aspettative dei danneggiati, nei limiti delle possibilità finanziarie dello Stato.

« E la riserva sarà sciolta quanto prima, poiché la nuova legge, accuratamente studiata ed allestita, è pronta per essere portata all'esame del Consiglio dei Ministri e quindi sottoposta all'approvazione del Parlamento.

« Nel frattempo, per andare incontro ai bisogni più urgenti dei sinistrati, fu autorizzata la concessione di piccoli acconti per i danni agli effetti di vestiario e alle masserizie domestiche, acconti oggi estesi agli strumenti del lavoro degli artigiani e dei professionisti.

« In tale stato di cose, è evidente che i cittadini di Arcisate, che hanno subito danni alle loro abitazioni, debbono attendere la emanazione della nuova legge per conseguire quello stesso indennizzo che sarà da questa concesso a tutti gli altri danneggiati.

« Si soggiunge che il progetto governativo parifica la condizione dei danneggiati che abbiano già ricostruito a loro esclusivo carico a quelli che attendono il concorso dello Stato per iniziare le opere di ripristino ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

CIFALDI.

GATTO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado il lungo tempo trascorso, non è stata ancora nominata la Commissione prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; e per conoscere se intenda o meno nominare con urgenza la detta Commissione, data la notevole quantità di ricorsi che pendono invariati presso la stessa ».

RISPOSTA. — « 1°) la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 28 del regio decreto legislativo 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, svolse il proprio compito sino a quando nel 1944 non decadde dall'incarico i componenti di essa, designati dai cessati

sindacati fascisti, la cui soppressione fu disposta con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

2°) l'Amministrazione non ritenne di promuovere la rinnovazione della Commissione, essendo in attesa della elaborazione e pubblicazione delle norme legislative sulla ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, norme che, per le note contingenze, furono emanate soltanto col decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233;

3°) l'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 settembre 1946 prevede la costituzione della Commissione centrale, non più presso il Ministero dell'interno, bensì presso questo Alto Commissariato, che ha assorbito le funzioni della preesistente direzione generale della Sanità pubblica; non si provvede alla nomina dei componenti della Commissione, in attesa della pubblicazione delle norme di esecuzione previste dall'articolo 28 del decreto stesso che rinvia al regolamento la emanazione delle disposizioni inerenti ai ricorsi ed alla procedura di essi;

4°) lo schema del citato regolamento, da tempo predisposto dall'A.C.I.S., venne comunicato alle Federazioni nazionali degli ordini e collegi sanitari che su di esso sollevarono varie ed importanti questioni, per cui il testo è stato rielaborato da apposita Commissione e solo di recente inviato ai vari Ministeri competenti per le eventuali osservazioni; non appena avute le risposte da parte delle Amministrazioni interpellate e già sollecitate, si darà corso agli ulteriori adempimenti;

5°) questo Alto Commissariato, tuttavia, al fine di non frapporre altri ritardi alla costituzione della Commissione centrale, ha sin d'ora richiesto alle Federazioni nazionali i nominativi dei professionisti di rispettiva designazione; pertanto avrà la possibilità di sottoporre al Capo dello Stato il decreto di nomina della commissione stessa subito dopo che il regolamento suaccennato sarà entrato in vigore e dar luogo alla successiva ripresa del lavoro ».

*L'Alto Commissario
COTELLESA.*

GATTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro è previdenza sociale.* — « Per conoscere che cosa sia stato fatto o si intenda fare per colmare il grave inconveniente che nel campo della assistenza sociale colpisce buona parte dei lavoratori che emigrano temporaneamente nei vari Paesi d'Europa. Detti lavoratori, finché si trovano in Italia, pagano

regolarmente i contributi assicurativi previsti dalle nostre leggi e quando se ne vanno all'estero pagano i contributi previsti dal Paese ospitante. Quando rientrano in patria, essi si sentono spesso negare le provvidenze sociali che sono normali ai nostri lavoratori perché o non hanno raggiunto il periodo minimo di lavoro richiesto per usufruirne o non rientrano nei termini prescritti dalle nostre leggi, mentre non possono d'altra parte rivolgersi al Paese che li ha ospitati perché anche lì o non hanno raggiunto determinati periodi di lavoro richiesti dalla legge di quel Paese o certe provvidenze non sono ivi contemplate, con la conseguenza che essi vengono a trovarsi in una situazione di inferiorità rispetto al lavoratore che, più fortunato di loro, non ha lasciato la patria. Ad esempio la pensione di invalidità e vecchiaia in Italia per essere conseguita richiede un determinato periodo minimo di lavoro che, se non viene raggiunto, impedisce al lavoratore di ottenere tale provvidenza. Emigrando, questo lavoratore pagherà i contributi all'estero, ma se non raggiungerà i termini previsti dalla legge del Paese ospitante, si vedrà negato il diritto sia in Italia, sia in quel Paese, anche se, sommando i contributi ed i periodi di lavoro prestati in Italia e all'estero, egli avesse abbondantemente superati i limiti prescritti per ottenere le provvidenze sia del nostro che del Paese ospitante.

« L'interrogante chiede se non sia il caso di svolgere una azione presso i Paesi ove si dirige la nostra mano d'opera perché i contributi del lavoratore italiano all'estero, ove non raggiungano i limiti prescritti dal Paese ospitante per godere dei benefici ivi previsti, vengano versati all'Istituto di previdenza sociale italiano e si sommino con quelli versati in Italia, onde dar modo al lavoratore di fruire dei benefici previsti per i nostri lavoratori che rimangono in Patria ».

RISPOSTA. — L'azione suggerita è la medesima di cui il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sono, congiuntamente, resi promotori fin dalla ripresa del flusso emigratorio.

« Tale azione si è già concretata in una serie di importanti accordi internazionali diretti ad assicurare ai nostri emigranti i benefici previdenziali previsti per i lavoratori dalla legge del Paese di immigrazione e, ove possibile, quelle eventuali maggiori provvidenze predisposte dalla legge italiana. Tra le convenzioni già in vigore stipulate espressamente a tale scopo si citano:

la « Convenzione generale tra l'Italia e la Francia per coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e le prestazioni famigliari » stipulata a Roma il 31 marzo 1948;

la « Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio » stipulata a Bruxelles il 30 aprile 1948 ».

« Quando l'urgenza lo ha richiesto, ancor prima di addivenire ad un apposito regolamento, il trattamento previdenziale per i nostri lavoratori all'estero è stato disciplinato da clausole inserite negli accordi stessi di emigrazione e da intese in via amministrativa. Tale è il caso degli accordi di emigrazione con la Cecoslovacchia, del 10 febbraio 1947; con l'Austria, dell'ottobre 1947, dicembre 1947 e febbraio 1948; con l'Olanda, del 15-20 ottobre 1948; con la Svezia, dell'aprile 1947. Con questi stessi Paesi come pure con la Polonia, la Svizzera e il Lussemburgo, sono in corso trattative per un accordo speciale sulle assicurazioni sociali.

« In generale le convenzioni di cui trattasi affermano il principio della equiparazione di trattamento tra i cittadini dei due Paesi contraenti, e, per quanto riguarda il quesito specifico posto, il riconoscimento dei periodi di assicurazione, di contribuzione e di lavoro compiuti nel Paese straniero ai fini della continuazione, presso l'Istituto assicuratore italiano assimilato, degli effetti assicurativi e della conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione.

« A titolo di esemplificazione, dato che il quesito non indica i Paesi nei quali si verificherebbe la carenza del trattamento previdenziale per i nostri lavoratori, si ricorda il punto primo dell'articolo 8 della predetta Convenzione italo-francese 31 marzo 1948, il quale così dispone:

« Per i lavoratori salariati o assimilati francesi o italiani che sono stati assicurati successivamente o alternativamente nei due Paesi contraenti ad uno o più regioni di assicurazioni invalidità, i periodi assicurativi compiuti sotto tali regimi sono cumulabili, a condizione che non si sovrappongano, tanto ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, quanto ai fini del mantenimento o del recupero di tale diritto ».

« La stessa clausola si ritrova pressoché identica nella precitata Convenzione italo-belga del 30 aprile 1948 (articolo 14), e, con le modifiche suggerite dalle particolarità delle rispettive legislazioni, anche negli altri ac-

cordi precitati, quali quello con l'Olanda (articolo 10) e quello con l'Austria.

« Si ha inoltre motivo di ritenere che la stessa clausola potrà essere inserita nelle Convenzioni in materia di assicurazioni sociali in corso di formazione con gli altri Paesi dove l'emigrazione italiana ha un certo rilievo.

« L'armonizzazione mediante accordi internazionali delle legislazioni sociali dei vari Stati è ovviamente precipuo interesse dell'Italia, per il suo carattere di Paese a larga emigrazione, e di tale interesse i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale si sono fatti sempre assertori e interpreti. Occorre peraltro sottolineare che, dato il carattere bilaterale degli atti occorrenti a tale scopo, eventuali ritardi e manchevolezze non sempre possono prevenirsi da parte nostra.

« È comunque fuori di dubbio che ove sia stato possibile addivenire ad un accordo con l'altro Paese interessato e ove l'avente diritto adempia alle prescrizioni di legge, non si verificherà l'inconveniente lamentato nella interrogazione, di un lavoratore che resti scoperto dall'assicurazione sia del Paese di immigrazione che del Paese di origine ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
FANFANI.

GATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se intendano prorogare, ed in caso affermativo per quanto tempo, le norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 262, circa l'indennità di licenziamento per il personale non di ruolo e l'indennità *una tantum* per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali, che intenda valersi delle norme contenute nell'articolo 10, primo comma, del detto decreto legislativo; per conoscere ancora se nell'indennità di licenziamento *una tantum* per il personale di ruolo sia computabile anche — come espressamente dichiarato per il personale non di ruolo — l'indennità di carovita ».

RISPOSTA. — « La facoltà concessa ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, di ottenere la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro con speciali benefici verrà a cessare col 7 aprile 1949.

« Sembra ora prematuro esprimere un giudizio sulla opportunità della proroga del sud-

detto termine, anche per tener conto sia pure presuntivamente del numero delle persone che dimostrino di avervi interesse, dato che sinora le norme citate hanno avuto una applicazione di scarso rilievo.

« Quanto alla portata pratica dei benefici in argomento le stesse norme citate hanno seguito criteri leggermente diversi. Infatti l'articolo 10 per il personale di ruolo ha concesso un aumento di cinque anni del periodo di servizio effettivo computabile ai fini del trattamento di quiescenza. L'articolo 11 invece, per il personale non di ruolo, anziché concedere un aumento del computo del servizio, ha ammesso la liquidazione della indennità su più larga base, comprendendovi non soltanto la retribuzione o la paga, ma anche la indennità di caro-vita.

« Bisogna infine tener presente che se vi è una sensibile esuberanza di personale in determinati settori degli impieghi non di ruolo, non vi è nei medesimi termini un problema per il personale di ruolo. Correlativamente, quindi, è differente anche l'interesse all'esodo volontario del personale non di ruolo rispetto a quello di ruolo ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

GIAMMARCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

1°) se ritenga giusto che il personale delle carceri, in caso di malattia o di altri impellenti necessità, che gli impediscono di recarsi in ufficio, debba provvedere a sue spese alla propria sostituzione;

2°) se non sia doveroso concedere, a detto personale, almeno un mese di licenza annuale, com'è stabilito per tutti i dipendenti statali, senza essere obbligati per questo a provvedere alla propria sostituzione;

3°) se risponda a criteri di equità il disposto dell'articolo 5 del decreto ministeriale 6 luglio 1948, nel quale è tassativamente stabilito che soltanto i cappellani debbono prestare 48 ore di servizio settimanale, per poter beneficiare dei miglioramenti previsti dal citato decreto, quando è ormai pacifico che, per tutti gli impiegati dello Stato, la settimana lavorativa è di 40 ore;

4°) se, per i cappellani, che debbono prestare servizio per 42 ore settimanali, creda giusta e adeguata l'attuale retribuzione mensile, che, anche con gli ultimi miglioramenti, varia da un minimo di lire 15.000 a un massimo di lire 22.000;

5°) a quale criterio infine è ispirato il primo capoverso dell'articolo 3 del citato decreto 6 luglio 1948, laddove esclude i cappellani, che prestano servizio nelle Isole, da un beneficio che si ritiene doveroso per i medici sanitari ».

RISPOSTA. — « Gli appartenenti al personale aggregato delle carceri non assumono qualità di impiegati ma sono investiti di mero incarico, e la loro particolare condizione, se non comporta determinati vantaggi, non impone nemmeno tutti i doveri che derivano dal rapporto di impiego. Così ad esempio essi non sono soggetti a trasferimenti; possono farsi sempre sostituire da persone bene accette all'Amministrazione, ma tale sostituzione si effettua a loro spese e ciò anche nei casi di malattia o se intendono fruire di licenze non potendo essi collocarsi in aspettativa per motivi di salute e non avendo diritto a ferie. Ciò risponde alle particolari esigenze di detti aggregati, i quali, se pure investiti di incarico dalla pubblica amministrazione, generalmente traggono i mezzi di vita da altre attività.

« Osservo poi che con decreto ministeriale 6 luglio 1948, nell'estendere al personale aggregato i benefici economici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si volle assicurare ai medici, che prestano servizio in località particolarmente disagiate ed isolate, un emolumento complessivo mensile di almeno 25.000 lire, e pertanto si dispose che, ove la normale retribuzione non raggiungesse tale cifra, la differenza venisse corrisposta a titolo di assegno personale. Ciò per rispondere alla necessità di assicurare l'assistenza sanitaria dei detenuti ristretti nelle cennate località.

« Con altro decreto ministeriale 6 luglio 1948 però si sono estesi al personale aggregato gli ulteriori benefici economici concessi ai dipendenti statali con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Tali ulteriori benefici riassorbono — in genere — il maggior emolumento assegnato ai medici ed è quindi da ritenersi che la condizione di costoro non risulti privilegiata nei confronti di quella dei cappellani.

« L'obbligo di prestare servizio per almeno sei ore giornaliera, poi, è stato posto al fine di adeguare la condizione dei detti aggregati, a quella di altre persone investite di altri incarichi come ad esempio a quella di coloro che sono incaricati dell'insegnamento di una determinata materia nelle scuole pubbliche.

« È da avvertire, però, che l'Amministrazione della giustizia non ha mai ritenuto che l'opera del medico o del cappellano fosse da valutare con criterio strettamente orario, ed ogni cappellano, il quale non voglia restringere le sue funzioni alla sola celebrazione della messa nelle feste di precetto, bene può conseguire l'intero assegno giornaliero, se quotidianamente assolve i vari compiti a lui riservati.

« Può riconoscersi che la retribuzione dei cappellani non è adeguata alla importanza dell'incarico loro conferito, ma questo Ministero ha fatto quanto era nelle sue possibilità, estendendo ad essi ogni beneficio economico concesso ai dipendenti statali.

« Ulteriori miglioramenti saranno possibili, se consentiti dalle prossime future leggi, ma è da tener presente che gli appartenenti al personale aggregato traggono in genere, come si è detto, i loro mezzi di vita da altre attività professionali.

« Si dà comunque assicurazione che si cercherà di attenuare, anche in sede legislativa, il rigore delle vigenti norme che riservano l'intero trattamento economico solo a quegli « aggregati », che prestano opera per almeno sei ore giornaliera ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere perché sia quanto prima allestita una nave posacavi, alleggerendo così in avvenire il bilancio dall'onere che determina l'enorme costo dei noleggi di posacavi straniere; e per sapere in modo particolare, se non creda conveniente utilizzare a questo scopo la nave già da anni impostata dal Ministero della difesa nel cantiere del Muggiano alla Spezia, nave che allo stato attuale, mentre costituisce una inutile spesa di custodia, va soggetta a continuo inevitabile deperimento.

« Particolare da non dimenticare: si fornirebbe così un po' di lavoro a maestranze che l'attendono ansiosamente ».

RISPOSTA. — « La questione relativa all'approntamento di una nuova nave posacavi, capace di eseguire qualsiasi lavoro nel Mediterraneo ed in Atlantico (in sostituzione delle navi similari *Città di Milano* e *Giasone* andate perdute per eventi bellici) ha, fin dal 1946, formato oggetto di attento esame da parte degli organi competenti di questa Amministrazione e della Marina militare. Venne difatti

deciso, perché ritenuta idonea allo scopo, di trasformare una turbonave della Marina militare già impostata nei cantieri O.T.O. di La Spezia, prevedendo (ottobre 1947) in prima approssimazione, una spesa intorno ai 350 milioni di lire.

« Data la esiguità degli stanziamenti a disposizione di questo e del Ministero della marina e l'impossibilità di far fronte con mezzi normali del bilancio a detta spesa di carattere eccezionale che, nel frattempo, a seguito degli aumenti della mano d'opera e delle materie prime e di un più approfondito studio del progetto di trasformazione, è salita a non meno di 800 milioni di lire, venne chiesto al Tesoro (22 novembre 1947) uno stanziamento straordinario, illustrando nel contempo l'assoluta inderogabile necessità di disporre al più presto di una nave posa-cavi e i danni gravissimi di carattere politico, economico e valutario derivanti dalla mancanza di una nave del genere.

« Con lettera del 9 gennaio 1948, questo Ministero sollecitava personalmente al Ministro del tesoro la definizione della pratica.

« Solo però il 17 marzo 1948, con lettera interlocutoria, la Ragioneria generale dello Stato comunicava di non potere prendere in esame la richiesta di uno stanziamento straordinario fino a quando non fossero del tutto esaurite le possibilità di riavere dagli alleati la nave *Giasone* anche se tale possibilità appariva molto aleatoria, come del resto ebbe a confermare il Ministro degli affari esteri (nota n. 42/18144 del 9 giugno 1948)

« Poiché però la necessità di disporre di una nuova nave posa-cavi si faceva sempre più urgente, soprattutto per accelerare e facilitare il ripristino della rete subacquea con le Americhe, in data 6 luglio 1948 venne nuovamente sollecitata al Ministero del tesoro la concessione dello stanziamento straordinario, mettendo in rilievo il fatto che anche nella ipotesi, molto dubbia, di una restituzione del *Giasone* il problema non poteva considerarsi risolto non essendo tale nave adatta per eseguire lavori sulla rete oceanica della « Italcable ».

« A tale pressante richiesta, il Ministero del tesoro, in data 26 agosto 1948, invitava i Ministeri interessati, Marina militare e Poste e telecomunicazioni, a provvedere alle spese necessarie per la trasformazione in oggetto con riduzioni compensative su altri capitoli dei propri bilanci.

« Non essendo ciò assolutamente possibile ad entrambi i Ministeri interessati, si ritenne opportuno prospettare nuovamente al Te-

soro l'assoluta inderogabile necessità di provvedere al lavoro di cui trattasi con uno stanziamento straordinario.

« Anche il Ministero degli affari esteri, in data 18 febbraio 1948, segnalava direttamente al Tesoro la necessità di disporre al più presto di una nave posa-cavi, soprattutto in considerazione del fatto che « gli Stati presso i quali approdano o transitano i cavi telegrafici sottomarini che collegano l'Italia all'America del Sud, denunciano le concessioni a suo tempo accordate invocando la persistente inefficienza del servizio ».

« Ora, in considerazione di tali gravi ragioni e anche delle premure fatte dalle autorità di La Spezia, a favore delle maestranze del cantiere O.T.O. minacciate dalla disoccupazione, il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, approvò la proposta di ripartire la spesa in più esercizi e di richiedere un maggiore stanziamento di 400 milioni sul capitolo 62/1 (Manutenzione cavi sottomarini) per l'esercizio 1949-50 ed un maggiore stanziamento di 400 milioni sul corrispondente capitolo dell'esercizio in corso. Per quanto concerne la prima proposta, salvo eventuali modifiche da parte del Parlamento, il maggiore assegno di lire 400 milioni è stato iscritto nello schema di previsione dell'esercizio 1949-50; circa il maggiore stanziamento di 400 milioni per il corrente esercizio, da tempo la questione è stata segnalata alla Ragioneria centrale che la presenterà al Tesoro.

« Così stando le cose, appare molto probabile di potere iniziare entro pochi mesi il lavoro di trasformazione della turbonave più volte menzionata, laddove non intervengano variazioni nelle nuove proposte di stanziamento già presentate al Parlamento per l'esercizio prossimo, o modifiche alle nuove proposte di stanziamenti per l'esercizio in corso.

« Si assicura in ogni modo che questo Ministero perfettamente conscio della eccezionale importanza della questione, farà, d'accordo con la Marina militare, quanto possibile per iniziare al più presto i lavori in oggetto e per condurli al termine con la dovuta celerità ».

Il Ministro
JERVOLINO.

GOTELLI ANGELA, GUERRIERI FILIPPO, LUCIFREDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere con quali provvedimenti intenda porre riparo ai gravi danni arrecati dalle alluvioni del 17 ottobre 1948, nel-

le zone di Brugnato, Delvâ, Levanto in provincia della Spezia.

« Gli interroganti richiamano intanto e particolarmente, l'attenzione sulla necessità di ricostruire senza ulteriore indugio il ponte sul Vera di Piano Battolla, poiché l'attuale passerella, oltre ad essere inadatta e insufficiente per il regolare traffico, è soggetta a frequenti distruzioni che lasciano isolati notevoli centri rurali di quella vallata ».

RISPOSTA. — « Per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni in provincia di La Spezia, dopo le opere di primo intervento per il pronto soccorso alle popolazioni sinistrate, sono stati già disposti in comune di Levanto i lavori per il ripristino dell'acquedotto e della fognatura, per l'importo complessivo di lire 20.000.000, che sono di imminente inizio.

« Pure di imminente attuazione sono i lavori per la riparazione dei danni agli alvei dei torrenti Rossola e Sangiorgio in comune di Bonassola, per l'importo di lire 5.500.000.

« Sono state, altresì, redatte perizie per la riparazione delle strade provinciali, danneggiate da alluvioni, per l'importo complessivo di lire 249.000.000 e sono in corso di preparazione presso gli uffici competenti altre perizie per l'importo di lire 40.000.000 circa.

« Per quanto però riguarda la concessione di sussidi che lo Stato potrebbe concedere per il finanziamento di tali lavori, si deve far presente che non vi è attualmente alcuna disponibilità di fondi e quindi se non sarà possibile ottenere un'assegnazione integrativa sull'apposito capitolo di bilancio, occorrerà necessariamente attendere il prossimo esercizio, per quegli interventi che saranno allora consentiti.

« Circa, poi, la costruzione del ponte sul torrente Varo a Piane di Bottolla, si informa che è in corso la gara per l'appalto concorso fra ditte idonee e specializzate per la progettazione e l'esecuzione di dette opere.

« È stata già accantonata sui fondi di bilancio messi a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, la spesa all'uopo occorrente di lire 50.000.000 e quindi la gara e l'aggiudicazione dei sopradetti lavori avranno il più sollecito corso.

« In vista, perciò, della assai prossima costruzione di tale ponte, non si è ritenuto di provvedere al ripristino della passerella provvisoria che avrebbe importato una spesa di oltre 6.000.000 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUARIENTO, RIVA, LIZIER. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere d'urgenza in applicazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, a favore delle Amministrazioni ospedaliere le quali, malgrado assicurazioni anche recenti, sono lasciate in una insostenibile situazione a causa del persistente ritardo con il quale il Ministero fornisce loro gli anticipi sulle rette di spedalità dovute dai comuni e se non creda opportuno di rendere più semplice e più rapido tale servizio mediante la emanazione delle disposizioni che nell'articolo 8 del predetto decreto sono previste.

« In particolare chiede l'interrogante se non si ritenga conveniente di lasciare ai comuni, il cui bilancio offra sufficiente garanzia e che ne facciano domanda, la facoltà di regolare direttamente i loro conti con le Amministrazioni ospedaliere ».

RISPOSTA. — « È noto che il decreto legislativo 5 gennaio 1948 fu ispirato alla necessità di superare la invincibile, quasi tradizionale, inadempienza dei comuni nel pagamento delle spedalità, per effetto della quale, nella maggior parte dei casi, i bilanci degli ospedali si fondavano su previsioni di entrata, quasi sempre di difficile o di impossibile realizzazione, dal che deriva il congelamento dei crediti, presso le aziende ospedaliere, per somme relevantissime ed in continuo aumento, nonché la necessità di interventi, da parte del Ministero, mediante la erogazione di sussidi diretti ad assicurare la continuità dei servizi.

« Tali interventi, peraltro, effettuati mediante erogazioni sul fondo, molto ristretto, della beneficenza, si traducevano in un danno per gli istituti di beneficenza che non hanno la possibilità di rivalersi, in tutto o in parte, delle spese sostenute per il finanziamento delle loro attività assistenziali, ai quali il fondo stesso è destinato.

« D'altra parte, poiché la situazione non poteva sanarsi che mediante l'estensione a tutti gli ospedali del sistema vigente per gli Ospedali romani, ai quali il Tesoro anticipa le rette di spedalità, il nuovo ordinamento doveva, necessariamente, contenere, per espressa richiesta della finanza, norme atte ad assicurare l'effettivo versamento da parte dei comuni delle somme anticipate dallo Stato. Ciò per evitare che, come è avvenuto per le spedalità romane, il congelamento dei crediti si trasferisca dagli ospedali allo Stato stesso.

« È per questo che, dopo i primi due esercizi finanziari, per ciascuno dei quali sono stati destinati al servizio di cui trattasi sei miliardi di lire, verranno iscritte, nei bilanci successivi, somme pari all'ammontare di quelle realizzate dalla Tesoreria, in sede di rimborso, nell'esercizio precedente.

« La necessità, quindi, di seguire criteri uniformi nella organizzazione del servizio stesso e di controllare la regolarità degli elenchi, cui è subordinato il corso dei mandati emessi a favore degli ospedali, e il reintegro alle Prefetture delle somme anticipate sui conti correnti, ha indotto questo Ministero ad assumere esso stesso il compito della liquidazione delle contabilità ospedaliere.

« Comunque, per venire incontro alle esigenze degli istituti, le Prefetture sono state autorizzate ad anticipare, fin dal luglio ultimo scorso, a favore degli istituti stessi, somme pari all'ammontare, anche presunto, degli elenchi di ospedali, salvo a produrre gli elenchi medesimi a questo Ministero agli effetti del rimborso.

« Gli inconvenienti ricordati, pertanto, limitati agli ospedali di quelle provincie le cui Prefetture, data la situazione del conto corrente, non sono in grado di effettuare anticipazioni.

« Ma, nei confronti di detti istituti, dopo le inevitabili incertezze della prima applicazione delle ricordate disposizioni, le liquidazioni procedono ora con la massima rapidità.

« Molto dipende, peraltro, dalla regolarità con la quale gli elenchi vengono compilati, regolarità che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile per il sollecito corso degli atti.

« Una organizzazione del servizio, diversa da quella vigente, da porsi, eventualmente, sulla base di accreditamenti preventivi alla Prefettura, salvo rendiconto da parte di queste, dovrebbe comunque formare oggetto di un apposito provvedimento legislativo, di deroga alle norme di carattere generale sulla contabilità dello Stato.

« Per quanto concerne, invece, la facoltà, da lasciarsi ai comuni di regolare direttamente i loro conti con gli ospedali si rileva che non si è mai pensato di escludere tale possibilità. Ciò in relazione all'articolo 1 della legge il quale dice testualmente: « Le anticipazioni, a richiesta del prefetto della provincia sono effettuate dal Ministero dell'interno ».

« Per eliminare ogni incertezza in proposito è in corso una circolare chiarificatrice ».

Il Ministro
SCELBA.

IMPERIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere con ogni urgenza al ripristino del casellario giudiziario presso il tribunale di Foggia, tenuto conto del grave disagio cui sottopone queste popolazioni un disservizio di tale importante natura ».

RISPOSTA. — « La ricostruzione del casellario giudiziale presso il tribunale di Foggia ha incontrato non lievi difficoltà per mancanza dei locali.

« La sede degli uffici giudiziari di detta città ebbe a subire rilevanti danni a causa delle incursioni aeree e di atti di devastazione e saccheggio, e ne soffersero anche il materiale del casellario (schede ed altre carte), rimasto nei locali per la difficoltà dei trasporti, mentre gli uffici erano stati trasferiti in altri comuni. Per un certo periodo l'edificio fu anche occupato dagli alleati, i quali se ne servirono per le loro necessità, e, allorché gli uffici giudiziari poterono essere restituiti in sede, dovettero essere ristretti in un numero di locali ridottissimo e del tutto insufficiente, essendo molti inutilizzabili per i danni riportati.

« I locali originariamente riservati al casellario furono occupati dal tribunale e adibiti per gli uffici della cancelleria penale per l'impossibilità da parte di questa di riprendere i propri gravemente danneggiati, mentre tutto il materiale del casellario (schede ed altre carte) rimase accantonato in alcuni vani a pianterreno di altro edificio, ove era stato trasportato durante l'occupazione dello stabilimento da parte degli alleati.

« Da più tempo sia da parte del Ministero che delle autorità giudiziarie locali, sono state rivolte sollecitazioni all'Amministrazione comunale per il restauro dell'edilizia, ma i lavori hanno incontrato notevoli difficoltà da parte della predetta Amministrazione, tenuta alla sensibile spesa. Solo da poco sono state completate in buona parte le riparazioni del pianterreno, mentre resta ancora da restaurare il piano superiore, sicché non si è potuto ottenere la disponibilità dei locali per il casellario, occupati tuttora dalla cancelleria del tribunale.

« Il Ministro della giustizia ha ancora una volta invitato il sindaco di Foggia perché i lavori siano portati a termine nel più breve

tempo, e, appena si potranno avere i locali sarà dato corso alla non facile opera di ricostituzione del casellario, col riordinamento delle schede ed altre carte recuperate e con la rinnovazione da parte del casellario centrale di quelle schede che risulteranno mancanti.

« Si fa per ultimo rilevare che il casellario di Foggia è uno dei pochi che non si è potuto ricostituire, in quanto, dei quattordici casellari resi inefficienti in seguito agli eventi bellici, dieci sono stati già completamente ricostituiti ed hanno ripreso il normale funzionamento, mentre altri due sono in avanzata fase di ricostituzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere la ragione per cui l'indennità di studio, che è stata concessa agli insegnanti medi ed elementari, nonché ai titolari di cattedre universitarie (sotto forma di indennità accademica), non sia stata estesa anche agli assistenti universitari ed ai professori universitari incaricati; e per conoscere, inoltre, se l'onorevole Ministro non intenda estenderla e per quale ragione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di portare la propria attenzione sulla necessità che anche agli assistenti ed agli insegnanti incaricati delle Università e degli istituti di istruzione universitaria sia concessa l'indennità di studio, in analogia a quanto è stato già fatto per gli insegnanti delle scuole elementari e medie e per i professori di ruolo universitari.

« Il Ministro è pienamente favorevole alla concessione della indennità di studio al personale di cui trattasi.

« Peraltro, poiché per l'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, il provvedimento di concessione dovrebbe indicare le maggiori entrate con le quali far fronte alla maggior spesa, sono in esame i mezzi intesi alla soluzione del relativo problema finanziario.

« Si assicura che la questione viene seguita con tutta la possibile premura e con tutto l'interessamento che essa merita ».

Il Ministro
GONELLA.

LA MARCA, DI MAURO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione provinciale di Caltanissetta per

la sanità pubblica a licenziare, a partire dal 1° novembre 1948, 18 infermieri addetti al servizio antimalarico di quella provincia. Poiché trattasi di lavoratori per la maggior parte reduci e combattenti che hanno una attività ininterrotta di servizio dai due ai sette anni, gli interroganti chiedono al rappresentante del Governo come questo concilia tale licenziamento con le vigenti disposizioni di legge in materia di avventiziato ».

RISPOSTA. — « Dei 19 infermieri addetti al servizio antimalarico della provincia di Caltanissetta, 13 sono stati licenziati per fine campagna antimalarica e 6 trattenuti in servizio durante il periodo invernale.

« Il provvedimento si è reso necessario in quanto a seguito della diminuzione dell'endemia malarica gli ambulatori antimalarici, presso i quali prestavano servizio gli infermieri licenziati, sono stati soppressi, cosicché non era possibile giustificare la loro permanenza in servizio.

« Comunque è stato segnalato alla Direzione regionale di sanità pubblica della Sicilia che, nell'eventualità che si ravvisasse la possibilità, venga preferito il predetto personale licenziato per i lavori di didattizzazione durante la prossima campagna antimalarica ».

L'Alto Commissario
COTELESSA.

LECCISO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, non sia il caso di equiparare, ai fini dell'ammissione nei ruoli speciali transitori, l'insegnamento prestato nelle scuole medie a quello delle scuole elementari, valutandolo come condizione sufficiente alla detta ammissione ».

RISPOSTA. — « Il criterio per l'ammissione nei ruoli transitori è stato quello di considerare un concreto periodo di servizio scolastico del tipo di insegnamento per il quale l'interessato concorre, beneficiando coloro che a tale insegnamento abbiano dedicato la loro opera per un periodo di tempo ritenuto sufficiente a valutare la loro capacità didattica ed ottenendo nello stesso tempo lo scopo di eliminare la provvisorietà in una categoria di lavoratori.

« Ora è evidente che, acconsentendo alla valutazione del servizio nelle scuole secondarie al fine di raggiungere il periodo richiesto per l'ammissione nei RR. SS. TT. magistrali, verrebbero a danneggiarsi coloro che all'insegnamento elementare hanno intera-

mente dedicato la loro attività e che nell'insegnamento stesso hanno chiaramente dimostrato di voler rimanere, mentre si avvantaggerebbero coloro che l'istruzione elementare hanno considerato soltanto come un'attività di passaggio, in attesa di una carriera più elevata.

« Pertanto non si riscontrano gli estremi per poter aderire alla proposta ».

Il Ministro
GONELLA.

LIGUORI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, in previsione della riforma del contenzioso tributario, creda che risponda agli interessi dell'Amministrazione e dei contribuenti mantenere in carica le attuali Commissioni amministrative (distrettuali e provinciali), fino all'entrata in vigore della imminente riforma.

« Poiché le attuali Commissioni vanno a cessare con il 31 dicembre 1948, e la loro funzione dura da quattro anni, sembra preferibile mantenere in carica gli attuali componenti, ormai resisi competenti e pratici dell'ordinamento tributario, piuttosto che procedere all'immissione di altri elementi, i quali, a breve scadenza, anche essi dovranno far posto ai nuovi organi tributari, di cui alla riforma in corso di esame ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 12, stabilisce che le Commissioni amministrative per le imposte, costituite a norma del decreto-legge 13 marzo 1944, n. 66, durano in funzione quattro anni e che il primo quadriennio scade, per tutte le Commissioni, il 31 dicembre 1948.

« Adempiendo alle disposizioni di legge sopra richiamate, sono state già predisposte le operazioni per il rinnovo dei consessi amministrativi e non può dubitarsi che tanto le persone di nuova nomina, quanto quelle che saranno proposte per la conferma in carica, saranno scelte dalle autorità designate dalla legge, tenendo conto della esperienza acquisita ed ispirandosi, comunque, a criteri che diano il massimo affidamento di adeguata preparazione ai compiti assegnati.

« L'eventualità che l'immissione di nuovi membri possa nuocere al futuro funzionamento delle Commissioni, sembra pertanto non possa verificarsi, dovendosi anzi sperare in un miglioramento della composizione delle Commissioni.

« Si aggiunge che le operazioni di rinnovo, da tempo iniziate, si trovano ormai nella fase conclusiva e che non si ravvisa nemme-

no la possibilità di predisporre un apposito provvedimento legislativo, dal momento che, come si è detto, il termine di scadenza è ormai trascorso e non è possibile farlo rivivere ».

Il Ministro
VANONI.

LONGHENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere, se creda conforme al valore della moneta di oggi gli onorari, i compensi, i rimborsi, gli indennizzi stabiliti nel decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 582. « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria », e se non creda le cifre fissate così scarsamente rispondenti al tempo e alla fatica da indurre tutte le persone, chiamate, a declinare l'incarico. Il sottoscritto prega l'onorevole Ministro a far rivedere le cifre e ad adeguarle al momento, onde assicurare un corpo di periti e di consulenti tecnici valoroso e coscienzioso ».

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 582, al quale si fa riferimento, gli onorari e le indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, ecc., sono stati aumentati nella misura consentita dalle esigenze di bilancio. Sono stati decuplicati gli onorari per ogni visita esterna e relazione (da lire 18 a lire 180), per quelli per le sezioni di cadaveri non inumati (da lire 120 a lire 1200), e quelli dei cadaveri esumati (da lire 250 a lire 2500). Per ogni altra operazione peritale l'onorario a vacanza è stato quadruplicato (da lire 30 a lire 120 per la prima vacanza, e da lire 18 a 72 per ciascuna delle tre successive).

« L'indennità di trasferta, che per i periti laureati era di lire 45 per gli incarichi penali, e lire 180 giornaliera per quelli civili, è stata elevata, senza distinzione d'incarichi, a lire 1500.

« Tali aumenti importano un nuovo onere di circa 400 milioni sul bilancio del Ministero della giustizia, in quanto le spese, in materia penale e nelle cause a gratuito patrocinio vengono anticipate dallo Stato che ne recupera solo una quota minima.

« D'altra parte, nelle attuali circostanze lo Stato non può sopportare un onere maggiore. Tengo però ad assicurare che gli onorari saranno senza meno migliorati non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se abbia dato disposizioni affinché le commissioni degli attuali concorsi a cattedre di scuole medie (tanto ordinari che speciali) rendano pubbliche le tabelle di valutazione del servizio e dei titoli prima dell'espletamento dei concorsi stessi, come giustamente chiedono i concorrenti ».

RISPOSTA. — « A norma dei vigenti regolamenti, i criteri di valutazione dei titoli in materia di concorsi debbono essere stabiliti dalle Commissioni nella loro prima adunanza.

« I relativi verbali sono subito dopo presi in consegna perché non sia in seguito possibile apportarvi modificazioni di sorta e perché l'ufficio competente ne abbia norma al momento opportuno, in occasione del lavoro di revisione degli atti delle varie commissioni.

« Ciò stante, non si vede quale necessità vi sia di farlo luogo alla preventiva pubblicazione dei criteri stessi che sono adottati in modo uniforme nei riguardi di tutti i concorrenti ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere le cause che impediscono la istituzione, per l'anno scolastico 1948-49, di nuove scuole elementari statali chieste dai provveditori agli studi per esigenze più che motivate ».

RISPOSTA. — « Con il corrente anno scolastico, applicando integralmente la disposizione di cui all'articolo 65 del vigente testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il Ministero ha disposto l'apertura, nel territorio della Repubblica, di circa 9500 classi di scuola elementare, per sdoppiamento di classi preesistenti che per superaffollamento di alunni o per angustia di locali non avrebbero potuto altrimenti funzionare regolarmente.

« Non è stato, invece, possibile attuare il programma di istituzione di 16 mila nuove scuole e classi elementari per l'anno scolastico in corso, studiato da questo Ministero e, poi, esaminato insieme con il Ministero del tesoro, il quale importava un onere a carico dell'Erario, per soli stipendi ed altri assegni fissi al personale, di circa 6 miliardi (a prescindere dalle indennità di studio e di carica e dai compensi per lavoro straordinario, a favore del personale direttivo ed insegnante,

tenendo conto delle quali competenze l'onere veniva ad essere notevolmente superiore).

« Considerata l'entità della spesa e la necessità di provvedere i mezzi per fronteggiarla, si è dovuto riconoscere che, nelle attuali condizioni delle pubbliche finanze le quali impongono di soprassedere all'attuazione di iniziative che non abbiano carattere di assoluta inderogabile necessità, il progetto in questione non poteva avere corso ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia legale e regolare la condotta tenuta dal compartimento di Torino, Sezione movimento, per il concorso bandito il 13 gennaio 1949, N-M 31/2; scadenza 26 gennaio 1949, avente per oggetto « Appalto facchinaggio merci a G. V. nella stazione di Alessandria centrale ». Mentre la graduatoria portava al primo posto la ditta Cooperativa alessandrina lavoratori ferroviari e al diciassettesimo posto la ditta Grillo, quest'ultima venne poi dichiarata assegnataria, avendo potuto presentare una seconda offerta a gara avvenuta, in base al privilegio di opzione per il vecchio concessionario, contenuta nel bando di concorso.

« Tale privilegio di opzione toglie alle ditte di recente costituzione, e particolarmente alle cooperative, la possibilità di vincere qualsiasi gara, perché i vecchi concessionari saranno sempre in grado di fare offerte che, pur superando lievemente quelle dei primi in graduatoria saranno tali da far vincere gli appalti ».

RISPOSTA. — « Per l'assegnazione in appalto di servizi, l'Amministrazione procede:

1°) a licitazione privata quando trattasi di nuovi appalti;

2°) a gara a trattativa privata quando siano da rinnovare appalti preesistenti.

« Nel primo caso, l'appalto rimane aggiudicato al migliore offerente.

« Per le rinnovazioni invece, avendosi un precedente concessionario, che ha già dato prova di saper ben espletare il lavoro oggetto dell'appalto, per la continuazione del servizio, l'Amministrazione non ha interesse al cambiamento di gestione — che, tra l'altro, comporta sempre gli inconvenienti connessi ad un'impresa di primo impianto. Si provvede perciò ad interpellare anche altre imprese per essere confortati dal giuoco della

concorrenza nella determinazione dei nuovi prezzi da convenire, lasciando al precedente concessionario il diritto di opzione circa l'accettazione del prezzo più conveniente per l'Amministrazione ottenuto in gara.

« Tale procedura, istituita dagli organi competenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nell'ambito delle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è stata seguita regolarmente dalla Sezione movimento di Torino in occasione della rinnovazione dell'appalto relativo al servizio di facchinaggio merci G. V. nella stazione di Alessandria centrale ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* « Per sapere se i benefici concessi ai reduci laureati dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 — che dà ai laureati reduci il diritto di essere assunti nei ruoli col numero di punteggio di 60 centesimi e con sole prove orali, sino all'esaurimento delle graduatorie — debbano intendersi estesi ai reduci in possesso della abilitazione all'insegnamento negli istituti medi, i quali partecipano ai concorsi speciali riservati ai reduci, ma banditi per un numero limitato di posti ».

RISPOSTA. — « Si premette che non esistono concorsi a cattedre nelle scuole medie che non siano banditi per un numero determinato di cattedre, cioè fisso e preventivamente stabilito nel bando (fatta eccezione per i concorsi recentemente banditi, riservati ai perseguitati politici e razziali).

« Ciò stante non appare chiaramente a quali categorie di reduci e di concorsi si riferisca la domanda. E difatti tutti gli ex combattenti ed assimilati (orfani e vedove di guerra) che hanno titolo per partecipare ai concorsi riservati ai reduci per titoli ed esami, e che in tali concorsi riservati conseguono una votazione complessiva di 60/100 (con sei decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse) hanno diritto, secondo quanto ha stabilito l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ad essere compresi nelle graduatorie speciali cosiddette degli ex combattenti, che sono ad esaurimento e cioè danno luogo alla immissione nei ruoli di coloro che vi sono compresi, indipendentemente dal nu-

mero delle cattedre messe a concorso, ed in proporzione soltanto alle vacanze che ogni anno si verificano in quelle cattedre ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga rispondente ad una esigenza di giustizia l'estensione al personale ferroviario della quinta categoria, ed in particolare ai capi stazione ed ai capi gestione anziani, dei benefici previsti dal decreto ministeriale 1° novembre 1942, n. 1210. Tale estensione si reputa necessaria per eliminare la grave sperequazione determinatasi nell'ambito del personale ferroviario con la concessione dei benefici medesimi al solo personale degli uffici ».

RISPOSTA. — « Sulla stessa questione si è già risposto osservando che l'emanazione del decreto 1210/1942 in favore del personale degli uffici dei gruppi B e C delle Ferrovie dello Stato risulta come una conseguenza della equiparazione dei gradi fra i dipendenti delle altre amministrazioni statali.

« Per effetto di tale perequazione fu soppresso il grado 7° ferroviario che non aveva corrispondenza negli altri Ministeri e gli agenti che vi appartenevano sono stati gradualmente promossi, sotto determinate condizioni, al grado superiore.

« Il provvedimento stesso non poteva ovviamente riguardare il personale « esecutivo » delle Ferrovie dello Stato non essendovi identità tra il personale stesso e quello delle altre pubbliche amministrazioni; tuttavia con lo stesso decreto 1210/1942 è stato soppresso un grado di detto personale esecutivo, accelerandone conseguentemente la carriera.

« L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, andando poi incontro alle richieste avanzate dal personale esecutivo per l'estensione integrale del detto decreto 1210, ha provveduto con criteri di eccezionale larghezza all'aumento sensibilissimo dei posti di pianta di grado superiore, consentendo così ad un maggior numero di promozioni, specie negli anni 1946, 1947 e 1948.

« Si comunica inoltre che una Commissione appositamente nominata sta attualmente esaminando la situazione delle varie categorie del personale per armonizzarle organicamente; in tale occasione si terranno nel possibile conto le aspirazioni del personale segnalato ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LUCIFREDI, PERTUSIO, RUSSO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, quanto meno nei confronti dei piccoli comuni di montagna in disagiate condizioni di bilancio non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo, per effetto del quale lo Stato si accollì la spesa della ricostruzione dei registri dello stato civile distrutti per fatto di guerra negli archivi comunali anche là dove tale ricostruzione può farsi mediante trascrizione dall'originale esistente presso la cancelleria del tribunale. Si sottolineano il carattere statale del servizio di stato civile, e l'importanza che ha il suo buon svolgimento; si rimarca l'incongruenza dell'odierna disciplina legislativa della materia, per effetto della quale, a sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, nell'interpretazione ad esso data dagli uffici, la spesa va a carico dello Stato solo quando sia stata costituita dal Ministro di grazia e giustizia la speciale commissione prevista dall'articolo 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che presuppone l'avvenuta distruzione anche della copia dei registri depositata presso la cancelleria del tribunale ».

RISPOSTA. — « La questione posta è in corso di esame da parte del Ministero, specialmente per i riflessi finanziari, insieme con gli altri dicasteri interessati. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ».

Il Ministro
SCELBA.

MAGLIETTA, CAVALLOTTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per conoscere perché non è stata ancora applicata la variazione nella misura delle pensioni a favore del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, per quanto si siano verificate le condizioni per l'aumento previsto dalla norma suddetta ».

RISPOSTA. — « L'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, stabilisce che « a decorrere dal 1° gennaio 1948, nei casi di variazioni delle retribuzioni soggette a contribuzione che si verificassero in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita, la misura della integrazione delle pensioni sarà variata tenuto conto del rapporto che passa fra la retribuzione modificata e quella in vigore prima della modificazione, senza cambiamento dell'aliquota contributiva.

« In sede di prima applicazione di tale norma, è stato eccepito che l'adeguamento delle pensioni per l'anno 1948 non poteva riferirsi agli aumenti di retribuzione verificatasi nell'anno 1947, ma solo a quelli successivi al 1° gennaio 1948.

« L'Avvocatura generale dello Stato, interessata ad esprimere il proprio avviso sulla questione, ha fatto presente che, se bene la norma contenga il principio del periodico adeguamento delle pensioni alle variazioni delle retribuzioni dipendenti dal costo della vita, tuttavia l'eccezione doveva considerarsi fondata, data la espressione letterale del primo comma dell'articolo 10, che prevede l'adeguamento solo nel caso di variazioni nelle retribuzioni che si verificassero dal 1° gennaio 1948 in poi.

« Successivamente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dei trasporti, riconoscendo che la disposizione dell'articolo 10, nella sua originaria formula, veniva a deludere una fondata aspettativa dei pensionati autoferrotramvieri, hanno ritenuto opportuno proporre la modificazione del testo di detto articolo, al fine di eliminare il dissenso sorto per la sua applicazione e consentire, al tempo stesso, che l'adeguamento delle pensioni potesse essere riferito anche agli aumenti di retribuzione verificatisi nell'anno 1947.

« A ciò è stato provveduto mediante la inclusioni di apposita disposizione nel disegno di legge contenente norme in materia di previdenza del personale di cui trattasi.

« Il relativo schema sarà presentato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, non appena sarà stato raggiunto il necessario accordo fra tutte le Amministrazioni interessate ».

e della previdenza sociale
Il Ministro del lavoro
FANFANI.

MAGLIETTA, CAVALLOTTI, CUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sui provvedimenti che intende adottare per i medici ed i veterinari laureati negli anni 1947 e 1948 e non abilitati all'esercizio professionale in attesa delle disposizioni relative all'esame di Stato ».

RISPOSTA. — « Come è noto, le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche e l'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato (articolo 172 del testo

unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

« I laureati e diplomati nelle sessioni di esami riferentesi all'anno accademico 1947-1948 dovrebbero, quindi, sostenere gli esami di abilitazione professionale nel mese di marzo 1949, qualora non fossero prorogate all'anno 1949, le disposizioni legislative a carattere eccezionale, emanate in questi ultimi anni, riguardanti la sospensione dei detti esami di Stato per i laureati e diplomati fino a tutto l'anno accademico 1946-47.

« A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, ha predisposto uno schema di disegno di legge col quale si provvede, tra l'altro, a sospendere gli esami di Stato ancora per un altro anno, col conseguente rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio professionale anche ai laureati dell'anno accademico 1947-48; nella seduta del 13 dicembre 1948 il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la presentazione alle Camere dello schema in questione.

« Naturalmente, fino a quando non sarà stato approvato dai competenti organi legislativi tale disegno di legge, i suddetti laureati non potranno ottenere il certificato in parola ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA, AMBRICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere onde assicurare il buon funzionamento della Corte d'appello di Potenza — presso la quale rimangono tuttora scoperti i due posti di presidente di sezione, quattro posti di consigliere ed un posto di sostituto procuratore generale — nonché del tribunale di quella città, anch'esso privo di sostituto procuratore.

« La situazione della Corte di appello ostacola pure il funzionamento degli altri uffici giudiziari della città — a causa dell'applicazione o delle frequenti chiamate presso la Corte, dei giudici del tribunale e persino del primo pretore — ed ha determinato una viva, legittima protesta da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati, che ha deliberato di proporre all'Assemblea degli iscritti, l'astensione da tutte le udienze, sino a quando non si sia provveduto a coprire tutti i posti in organico ».

RISPOSTA. — « La situazione della Corte d'appello di Potenza ha formato oggetto, in

questi ultimi tempi, di particolare attenzione da parte di questo Ministero, trattandosi di sede per la quale si incontrano molte difficoltà nei trasferimenti.

« In base ai risultati degli scrutini in corso sono stati nominati presidenti di sezione della stessa Corte, con decreti 31 dicembre 1948, i dottori Rossi Ulderico e Iodice Francesco. Il primo, non potendo trasferirsi a Potenza per asseriti motivi di famiglia, ha rinunciato alla promozione.

« In sua sostituzione, con decreto in corso, viene nominato presidente di sezione il dottore Solimene Ugo.

« Per il dottor Iodice è stata disposta l'anticipata assunzione in possesso il 24 gennaio 1949; ed altrettanto si farà per il Solimene non appena il decreto sarà stato firmato.

« Nell'intento poi di coprire al più presto i due (e non quattro) posti vacanti di consigliere sono stati interpellati due giudici compresi in elenchi di promovibili per conoscere se erano disposti ad accettare le funzioni del grado superiore, con le indennità relative, ma entrambi hanno risposto negativamente.

« Non rimane perciò che la possibilità di provvedere con le prossime promozioni.

« Infine, anche i posti di sostituto procuratore generale e di sostituto procuratore della Repubblica sono stati coperti rispettivamente con i magistrati dottor Capecelatro Enrico e Santarsiero Giuseppe ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile, in occasione dell'imminente riorganizzazione dei servizi forestali, la istituzione di una stazione di guardie nel comune di Rivello, in provincia di Potenza.

« Tale comune dispone di uno dei patrimoni boschivi più cospicui della Regione lucana e sinora è stato compreso nella giurisdizione delle stazioni di Laconegro e di Trecchina, determinando così non soltanto una scarsa sorveglianza dei boschi di Rivello, ma anche una minore efficacia del servizio nelle altre zone, anche esse di notevole importanza, affidate alle predette stazioni, che distano dalle zone boschive di Rivello moltissimi chilometri ed hanno negli altri comuni un vasto territorio da sorvegliare ».

RISPOSTA. — « L'organico del Corpo forestale costituito da appena 1200 sottufficiali e 3000 guardie scelte, guardie ed allievi guardie non consente, per tutto il territorio del Paese,

che l'istituzione di un numero di 1500 stazioni forestali al massimo sul piede di 2-3 elementi per ciascuna a seconda l'importanza della zona.

« Per la provincia di Potenza attualmente esistono n. 38 stazioni forestali che, con la riorganizzazione dei servizi forestali, tenuto conto della viabilità, delle difficoltà di accesso, delle necessità di sorveglianze, ecc. si eleveranno a n. 42.

« In tali condizioni non è possibile soddisfare il desiderio di istituire stazioni forestali in tutti i comuni che ne fanno richiesta, né in particolare in quello di Rivello il cui territorio boschivo è stato sempre ed è attualmente sorvegliato parte dalla stazione di Lagonegro e parte dalla stazione di Trecchina.

« D'altra parte è da tenere presente che compito essenziale del Corpo forestale è quello della tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici e non quello di vera e propria custodia ai singoli proprietari ».

Il Ministro
SEGNI.

MAROTTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare la pretura di Forenza — in provincia di Potenza — soppressa nel periodo fascista, in considerazione della importanza del centro e del cospicuo numero di cause che la pretura stessa potrebbe trattare ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della giustizia ultimato il lavoro di riordinamento degli uffici a larga circoscrizione territoriale (Corti di appello e tribunali) ha provveduto alla ricostituzione di alcune preture sopresse, per le quali sussistono particolari esigenze.

« Per quanto riguarda il ripristino della pretura di Forenza è stata compiuta la consueta istruttoria della relativa pratica e la proposta sarà ora esaminata in sede di revisione generale delle circoscrizioni dopo concretata la riforma dell'Ordinamento giudiziario.

« Si dà assicurazione che in quella sede saranno tenuti presenti tutti gli elementi di fatto già acquisiti, con particolare riguardo a quelli segnalati ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di riconoscere almeno la conse-

guita idoneità a quegli insegnanti elementari che hanno partecipato sotto condizione ai concorsi magistrali testé ultimati e sono stati poi esclusi dalla graduatoria dei vincitori per irregolarità formali nella presentazione dei documenti ».

RISPOSTA. — « L'ammissione con riserva ad un concorso non crea nel candidato né un diritto, né una presunzione di fondatezza delle sue ragioni.

« Premesso che il candidato, escluso dal concorso per non trovarsi nelle condizioni volute dal bando, ha diritto di ricorrere in via gerarchica al Ministero, qualunque possa essere il motivo giuridico della esclusione, anche il meno serio e fondato, e poiché non vi sarebbe stata la materiale possibilità di decidere migliaia di ricorsi prima della data delle prove, era ovvio che si ammettessero tutti indistintamente i ricorrenti alle prove, ma *sub conditione*. Tale ammissione, naturalmente, non significa né che il candidato abbia un « fumus » di ragione, né che, in caso di risultato favorevole degli esami, possa accampare alcun diritto, quando, in seguito alla decisione del ricorso, risulti che egli non si trovava nelle condizioni per essere ammesso al concorso.

« In tal caso, qualunque sia stato il risultato delle prove, è come se egli non avesse di fatto partecipato al concorso, in quanto, creatasi la condizione risolutiva in senso negativo, la decisione riporta il candidato nella posizione giuridica che egli aveva al momento della esclusione.

« Ne consegue che non si possa concedere un riconoscimento a chi non si trovava nella condizione giuridica di poterlo reclamare.

« Un eventuale riconoscimento di idoneità, poi, oltre ad essere antiggiuridico, costituirebbe lesione a diritti quesiti di terzi, in quanto da tale qualifica sorgano determinati privilegi, che servirebbero a togliere dei posti ad altri aventi diritto ».

Il Ministro
GONELLA.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei comuni sedi delle carceri mandamentali, per alleviare ad essi le gravi spese che debbono sopportare per le pigioni e manutenzioni dei locali, per gli assegni dei custodi, guardiani, funzionari, cappellani, sanitari, ecc.; e se non sia opportuno ripartire le

spese fra i comuni del mandamento come era previsto dalla legge anteriore a quella del 29 settembre 1941, n. 1405 ».

RISPOSTA. — « Nel 1931, in occasione della rielaborazione delle finanze dei comuni e delle provincie, venne disposto (con il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175) che i servizi per i locali, mobili, ecc. degli uffici giudiziari, nonché per i locali, salari al personale di custodia, ecc. delle carceri mandamentali fossero trasferiti dai comuni allo Stato.

« Di fatto, però, tale trasferimento non venne effettuato per difficoltà d'ordine organizzativo e si dispose che, in attesa del trapasso dei servizi, questi sarebbero stati gestiti dai comuni con rimborso da parte dello Stato delle spese relative. Ad evitare, poi, che nel frattempo detti enti potessero erogare somme maggiori di quelle già destinate al servizio in parola fu disposto che il rimborso non potesse superare le spese sostenute nel 1930.

« Nel corso degli studi per il trasferimento dei servizi fu riconosciuto che essi, per la loro capillarità, non si prestavano ad essere assunti dallo Stato che avrebbe dovuto costituire una organizzazione pesante e costosa.

« Vennero allora emanate la legge 24 aprile 1941, n. 392 per gli uffici giudiziari e la legge 29 novembre 1941, n. 1405 per le carceri mandamentali per le quali le spese per detti servizi sono state dichiarate, come prima del 1931, obbligatorie per i comuni.

« In esse è stabilita la corresponsione di contributi statali fissati nelle tabelle allegate alle leggi medesime ed è, altresì, prevista la possibilità di variare i contributi medesimi. In conseguenza della guerra, dato l'aumento delle spese e delle forniture, il contributo per il servizio degli uffici giudiziari venne aumentato del 200 per cento per gli anni 1945-46 e del 200, 300 e 400 per cento, a seconda che si trattasse di sedi di preture, di tribunali e di corti di appello, per il 1947. Per il servizio delle carceri si rimborsò, per gli anni decorsi, la maggiore spesa quando i comuni, nel bilancio di previsione, in corrispondenza, avevano previsto, per aumento di salario al personale, una maggiore entrata per contributo da parte dello Stato, oltre quello ordinario fissato dalla tabella C, alligata alla legge anzidetta.

« Attualmente, per risolvere il delicato problema, sono in corso trattative tra il Ministero della giustizia e gli altri Ministeri cointeressati almeno allo scopo di porre una parte delle spese stesse a carico di tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni in rela-

zione al numero degli abitanti e al contingente dell'imposta fondiaria.

« Tali trattative sono a buon punto e si spera di potere dare al complesso problema una sollecita regolamentazione ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

MERLONI. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per conoscere i motivi per cui, dopo oltre tre anni dalla fine della guerra, a differenza di molte altre stazioni della linea Roma-Firenze, non è stato ancora provveduto a sistemare la stazione di Arezzo, che è attualmente sprovvista di locali adeguati e confortevoli, in relazione al notevole traffico di passeggeri e di pensiline a protezione dei viaggiatori stessi dalle intemperie ».

RISPOSTA. — « Nella stazione di Arezzo sono stati eseguiti i lavori strettamente indispensabili per il ripristino dell'esercizio sulla linea Roma-Firenze. Successivamente, nell'intento di migliorare gli impianti di stazione per il servizio viaggiatori rispetto a quello che erano anteguerra, si è studiato un piano regolatore la cui compilazione è risultata molto laboriosa per difficoltà tecniche.

« Tale piano è stato ora definito. Il primo gruppo dei relativi lavori, comprendente i marciapiedi, le pensiline, il sottopassaggio e la sistemazione del fabbricato viaggiatori e dei binari, importa la spesa ingente di circa 220 milioni il cui finanziamento è per ora ostacolato dalla deficienza di fondi.

« In conseguenza di ciò si è stabilito di eseguire un gruppo ridotto di lavori, allo scopo di ridurre la spesa, pur soddisfacendo alle più immediate necessità del servizio.

« Tale gruppo comprende i seguenti lavori:

a) sistemazione del fabbricato viaggiatori e costruzione della pensilina ad esso addossata;

b) costruzione del primo marciapiedi isolato, senza pensilina, pavimento con battuto di pietrischetto;

c) costruzione del secondo marciapiedi isolato con pensilina in ferro e con pavimentazione in pietrischetto battuto;

d) sistemazione dell'armamento.

« Quanto prima la proposta relativa sarà presentata al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e appena approvata sarà autorizzato l'appalto dei lavori ».

Il Ministro

CORBELLINI.

MICELI, TOLLOY, MARABINI, MANCINI, SEMERARO SANTO, CALASSO, SCAPPINI, DIAZ LAURA, D'AMICO, CLOCCHIATTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e delle finanze.* — « Per sapere i veri motivi che determinano il ritardo di presentazione del disegno di legge relativo alla proroga del termine di adeguamento delle cooperative alle nuove norme stabilite dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1577; e le ragioni per le quali nonostante invito del Ministero del lavoro non si è creduto necessario comunicare agli uffici periferici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e delle finanze l'imminente presentazione della proposta in oggetto ».

RISPOSTA. — « Il disegno di legge di cui alla interrogazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 novembre 1948 e presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 dicembre successivo (stampato n. 202).

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto ad invitare tutte le Amministrazioni, nei confronti delle quali il provvedimento poteva presentare concreti riflessi, ad impartire agli uffici dipendenti le opportune disposizioni di tolleranza per quelle cooperative che ancora non si fossero adeguate alle norme di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

« Per quanto si riferisce alle amministrazioni citate nella interrogazione delle SS. LL. onorevoli si fa presente che fin dall'11 agosto 1948, con suo telegramma n. 117694 il Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ha impartito alle Intendenze direttive di sospensione della comminatoria prevista nel citato articolo.

« Quanto al Ministero di grazia e giustizia, esso è stato invitato a provvedere in merito con foglio 7 agosto 1948, n. 3625, e con successivo foglio 28 ottobre stesso anno, n. 5131/35.

« Detto Ministero non ha peraltro ravvisato l'opportunità di impartire istruzioni agli uffici dipendenti, ritenendo che lo schema di disegno di legge, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la presentazione al Parlamento, sarebbe stato sollecitamente tradotto in legge formale ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

MONTAGNANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere i motivi per i quali (con circolare n. 43 del 1° maggio 1948, pubblicata nel n. 20 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione) sono stati esclusi dal beneficio delle riduzioni ferroviarie i mariti delle insegnanti, anche se nullatenenti, invalidi e a carico delle mogli, mentre godono di questo beneficio i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico delle insegnanti stesse; e per sapere se non si ritenga opportuno eliminare senz'altro questa ingiusta disposizione ai danni dei mariti delle insegnanti ».

RISPOSTA. — « Le norme della concessione speciale C, che riguardano tutti i dipendenti dello Stato, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324, hanno tassativamente escluso dal beneficio della concessione stessa i mariti delle titolari del libretto di riduzione, in considerazione del fatto che l'estensione della predetta agevolazione anche ai mariti, normalmente non a carico delle proprie consorti, avrebbe dato luogo a numerosi abusi difficilmente perseguibili.

« Tuttavia nella prossima riforma delle tariffe sarà esaminata la possibilità di estendere il beneficio della concessione anche al marito della titolare, limitatamente ai casi in cui il marito stesso sia a carico della moglie e in condizioni di assoluta e permanente inabilità al lavoro ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i motivi per cui, malgrado le assicurazioni date dallo stesso Ministro in sede di discussione del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Sottosegretario di Stato in sede di risposta ad analoga interrogazione, ancora non si sia provveduto alla ricostituzione di collegamenti telefonici delle frazioni di Sorano (Grosseto), indispensabili alle esigenze di ordine pubblico ed ai soccorsi sanitari, anche in considerazione della mancanza di strade carrozzabili, che collegino alcune frazioni con il capoluogo.

« Per sapere altresì se, allo scopo predetto, non ritenga opportuno estendere il decreto legislativo 30 giugno 1941, n. 783, sul concorso dello Stato nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto di reti telefoniche urbane, anche al comune di Sorano ».

RISPOSTA. — « Data la complessità della questione concernente i contributi che, in mancanza della liquidazione dei danni di guerra, le società telefoniche concessionarie richiedono ai comuni interessati anche per il ripristino degli impianti telefonici distrutti, ho ritenuto opportuno richiedere su di essa il parere del Consiglio di Stato.

« Occorre pertanto attendere che quel Consiglio si pronunci perché l'Amministrazione possa svolgere un'azione più efficace nei confronti delle società concessionarie.

« Non si è trascurato però nel frattempo, di interessarsi della questione, riuscendo ad indurre le società stesse a venire incontro a quei comuni che, come Sorano, avessero maggiore urgenza del ripristino, contentandosi di un contributo per le spese in relazione all'acceleramento del ripristino stesso.

« Per quanto riguarda l'estensione del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, anche al comune di Sorano, essa non è possibile non solo perché il citato decreto legislativo riguarda solo i comuni dell'Italia meridionale ed insulare, ma anche perché esso non prevede i ripristini, ma contempla solo il caso dei comuni che non furono mai collegati alla rete telefonica ».

Il Ministro
JERVOLINO.

NOTARIANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni del ritardo nella concessione dei ventilati miglioramenti economici al personale non di ruolo dei Convitti nazionali, dato soprattutto che il Ministro, con telegramma n. 1352 del 27 marzo 1948, autorizzò le amministrazioni dei Convitti a corrispondere, in attesa della firma dei contratti tipo di lavoro, un anticipo sui futuri miglioramenti ».

RISPOSTA. — « Quanto prima sarà presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge che provveda al miglioramento economico del personale non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dei Convitti nazionali ed educandati governativi.

« In attesa dell'attuazione del provvedimento in parola, è stato disposto che le amministrazioni predette corrispondano, con decorrenza 1° novembre 1948, al personale dipendente il seguente trattamento:

professori incaricati presso le scuole annesse: trattamento analogo a quello praticato ai professori incaricati e supplenti delle scuole statali;

subalterni: trattamento analogo a quello praticato ai bidelli delle scuole statali;

assistenti: retribuzione mensile nella misura di lire 10.000 ai non laureati e di lire 15.000 ai laureati, oltre al vitto, all'alloggio e agli utili della vita interna;

segretari delle scuole annesse: trattamento analogo a quello praticato al personale di segreteria avventizio delle scuole medie inferiori.

« È stata inoltre disposta a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici la corresponsione della somma di lire 10.000 in favore degli insegnanti e dei subalterni e di lire 6000 in favore del personale assistente ».

Il Ministro
GONELLA.

PAGLIUCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intende provvedere d'urgenza ad assicurare il funzionamento della giustizia nella Corte di appello di Potenza, nell'interesse dello Stato, delle parti e della classe forense ».

RISPOSTA. — « La situazione della Corte di appello di Potenza ha formato oggetto, in questi ultimi tempi, di particolare attenzione da parte di questo Ministero, trattandosi di sede per la quale si incontrano molte difficoltà nei trasferimenti.

« In base ai risultati degli scrutini in corso sono stati nominati presidenti di sezione della Corte stessa, con decreti 31 dicembre 1948, i dottori Rossi Ulderico e Iodice Francesco. Il primo, non potendo trasferirsi a Potenza per asseriti motivi di famiglia, ha rinunciato alla promozione.

« In sua sostituzione, con decreto in corso, viene nominato presidente di sezione il dottor Solimene Ugo.

« Per il dottor Iodice è stata disposta l'anticipata assunzione in possesso il 24 gennaio ultimo scorso; ed altrettanto si farà per il Solimene non appena il decreto sarà stato firmato.

« Nell'intento poi di coprire al più presto i due posti vacanti di consigliere sono stati interpellati due giudici compresi in elenchi di promovibili per conoscere se erano disposti ad accettare le funzioni del grado superiore, con le indennità relative, ma entrambi hanno risposto negativamente.

« Non rimane perciò che la possibilità di provvedere con le prossime promozioni.

« Infine, anche i posti di sostituto procuratore generale e di sostituto procuratore del-

la Repubblica sono stati coperti rispettivamente con i magistrati dottor Capecelatro Enrico e Santarsiero Giuseppe ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se ritenga opportuno sollecitare dal Governo degli Stati Uniti d'America un provvedimento a favore degli italiani residenti in Patria, che perdettero la naturalizzazione per essere stati iscritti in Italia nelle liste elettorali politiche e amministrative e aver esercitato il diritto di voto nelle elezioni, soprattutto, se non esclusivamente, per l'incoraggiamento a lottare contro le forze antidemocratiche, venute da quella Repubblica ».

RISPOSTA. — « Già da parecchio tempo il mio Ministero si è preoccupato della situazione di tali categorie di connazionali.

« La questione si presenta molto complessa poiché implica norme generali di diritto vigenti sia in Italia sia negli Stati Uniti. Secondo la nostra legislazione le persone in causa sono esclusivamente cittadini italiani, poiché è irrilevante per la nostra legge sulla cittadinanza il fatto che un cittadino italiano sia considerato o meno da un terzo Stato come proprio cittadino. Queste norme danno naturalmente luogo ad inconvenienti nel campo internazionale, inconvenienti che si sono particolarmente intensificati dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale che fa obbligo a tutti i cittadini di recarsi alle urne.

« Il Ministero degli affari esteri non ha mancato di rilevare tali inconvenienti ed ha anche attirato su di essi l'attenzione delle altre Amministrazioni interessate affinché tutta la questione venga riesaminata, per quelle eventuali soluzioni che si potranno adottare *de jure condendo*. Si tratta di un problema di vasta portata, che merita, in altra sede, tutta l'attenzione del Parlamento.

« A tali difficoltà, derivanti dal nostro ordinamento giuridico interno, corrispondono altre difficoltà che provengono dalla legislazione nordamericana. Come è noto, con l'Atto di cittadinanza del 1940 è stato stabilito, fra l'altro, in modo tassativo che la cittadinanza nordamericana viene perduta da coloro che partecipano a elezioni in paesi stranieri.

« Superando le accennate considerazioni di principio, nonché ovvie considerazioni di carattere internazionale, il Governo ha cercato di risolvere il problema sul terreno pratico per mezzo di amichevoli intese col Go-

verno nordamericano. Quest'ultimo ha dimostrato al riguardo la migliore buona volontà ma si è visto nell'impossibilità di adottare misure in contrasto con la legislazione vigente. È risultato, pertanto, che una radicale soluzione può essere trovata, anche per quanto concerne gli Stati Uniti, soltanto sul terreno legislativo. Naturalmente anche a questo fine abbiamo compiuto tutti i passi possibili ed aspettiamo con fiducia il loro esito.

« Questi elementi sono stati già forniti all'onorevole Italo Greco che presentò nell'ottobre scorso un'interrogazione sullo stesso argomento. Dopo di allora si sono mantenuti i contatti col Governo nordamericano sia attraverso la nostra Ambasciata in Washington sia per mezzo dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Roma, e non si è tralasciato di insistere sulla questione. Pertanto, mentre la nostra azione al riguardo è tuttora in corso, ci auguriamo che sia possibile alle autorità nordamericane trovare una soluzione che tenga conto di quanto noi abbiamo prospettato a favore delle persone in questione, e, al tempo stesso, sia della prova di civismo e di patriottismo che esse hanno dato, sia dei gravi interessi che sono in giuoco.

« Sul terreno pratico abbiamo infine cercato di venire incontro alle giuste aspirazioni di queste persone in ogni modo possibile. Anzitutto è stato disposto che esse godano di una speciale preferenza per la concessione del visto nella « quota isolati ». Sono stati dati inoltre vari suggerimenti affinché, a seconda delle circostanze, le Autorità consolari nordamericane diano possibilmente tutte le facilitazioni del caso ».

Il Ministro

SPORZA.

PALLENZONA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se intenda promulgare una disposizione per la proroga alla scadenza della validità dei brevetti che per motivi di emergenza non poterono essere convenientemente sviluppati causa una disposizione governativa che vietava l'impiego di metalli per tutti gli articoli non attinenti alle forniture militari ».

RISPOSTA. — « Il problema del prolungamento della normale durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali (fissata, come è noto, dalle disposizioni vigenti, in 15 anni), per un periodo corrispondente a quello della durata delle ostilità, venne, a suo tempo, attentamente esaminato dai competenti organi dell'Amministrazione.

« A favore di un provvedimento legislativo inteso a promulgare, sia pure non indiscriminatamente, la durata di protezione dei brevetti, militavano evidenti motivi di equità, particolarmente per quei casi in cui lo sfruttamento industriale del brevetto era stato impedito da cause connesse con gli eventi bellici. Esaminato, peraltro, il problema in parola sotto il più vasto profilo dell'interesse generale, si convenne sulla inopportunità di provvedere alla emanazione di un provvedimento del genere, per le dannose ripercussioni che, da un prolungamento di durata dei brevetti, avrebbero potuto derivare, alle industrie italiane, nel delicato periodo della crisi di ricostruzione e di riconversione.

« È da tenere infatti presente che, per la clausola di equiparazione contenuta negli articoli 2 e 3 della Convenzione di unione per la protezione della proprietà industriale nel testo dell'Aja del 6 novembre 1925 (reso esecutivo, in Italia, con legge 29 dicembre 1927, n. 2701), qualsiasi beneficio concesso ai cittadini italiani in materia di proprietà industriale, si estende automaticamente ai cittadini degli altri Paesi unionisti.

« Nella considerazione pertanto che l'industria italiana, in fatto di brevetti, è largamente tributaria dall'estero, risultano evidenti le conseguenze economiche, specie di carattere valutario, che deriverebbero dalla emanazione di un provvedimento del genere.

« Quanto poi al caso particolare di prorogare la validità dei brevetti che per motivi di emergenza non poterono essere convenientemente sviluppati a causa delle disposizioni governative che vietavano durante la recente guerra l'impiego di metalli per tutti gli articoli non attinenti alle forniture militari, non sembra che possa essere risolto all'infuori del quadro generale delle ragioni e delle circostanze che sono state più sopra illustrate anche perché il divieto di impiegare determinate materie prime durante la guerra, non si è limitato al solo caso dei metalli ma anche ad altri casi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

PALLENZONA, BIASUTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere:

a) a quale trattamento sia assoggettato lo zucchero destinato alla fabbricazione del melittosio e delle marmellate, non risultando precisato nel decreto n. 1419, del 14 dicembre 1948;

b) se non ritiene opportuno che lo zucchero destinato alla produzione del melittosio

sia esente da ogni tributo fiscale, come avveniva prima che fosse emanato il decreto legislativo n. 1286, del 25 novembre 1947, e ciò per conseguire l'indispensabile incremento dell'apicoltura nazionale in rapporto al necessario sviluppo ed alla difesa delle attività ortofrutticole agrumarie ».

RISPOSTA. — « In merito ai quesiti prospettati si ritiene opportuno far presente che:

1°) lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate e del melittosio è assoggettato al pagamento della metà della imposta di fabbricazione, cioè lire 4000 e lire 3840 per quintale a seconda che trattisi di zucchero di prima oppure di seconda classe.

« Nessuna precisazione occorre fare in proposito col decreto legislativo 14 dicembre 1948, n. 419, poiché, non essendo stato diversamente stabilito, sono rimaste in vigore per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate e per lo zucchero utilizzato nella preparazione del melittosio, le disposizioni dell'articolo 2, allegato B, del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 223, e del secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286;

2°) in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, col quale fu istituita l'imposta addizionale sullo zucchero destinato ad usi diversi dal consumo diretto della popolazione, fu riesaminata la questione del trattamento fiscale dello zucchero impiegato nella fabbricazione del melittosio e non si ritenne più necessario di mantenere l'esenzione dal pagamento della imposta, tenuto anche conto che il prezzo del miele — libero da qualsiasi calmieramento — aveva raggiunto un elevato livello, quasi pari a quello dello zucchero di borsa nera in tutto il periodo di carenza di questo prodotto.

« Tuttavia, considerato che con detto decreto lo zucchero impiegato in usi industriali era colpito di più gravi oneri fiscali, si stabilì, con l'articolo 11 del decreto stesso, che allo zucchero destinato annualmente nella preparazione del melittosio fosse fatto il medesimo trattamento di favore accordato allo zucchero destinato alle marmellate ed al latte condensato, prodotti questi che, a differenza del miele, sono di più largo consumo popolare.

« Ora se si considera che il prezzo del miele è sempre elevato e che con il decreto legislativo 14 dicembre 1948, n. 1419, è stata abolita l'imposta addizionale, lo zucchero impiegato nella fabbricazione del melittosio sopporta un ben modesto carico fiscale, quale è

quello della metà della normale imposta di fabbricazione. Tenuto conto delle condizioni del bilancio dello Stato, non sembra opportuno accordare ulteriori agevolazioni fiscali ».

Il Ministro
VANONI.

PALLENZONA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e come intende provvedere a normalizzare il servizio telefonico tra Genova e Roma che, in certe ore del giorno, causa l'insufficienza di circuiti, risulta assai insufficiente al bisogno ».

RISPOSTA. — « Prima della guerra esistevano tra Genova e Roma 11 circuiti pienamente efficienti.

« In seguito alle distruzioni belliche, si sono potuti riattivare solo 6 circuiti, su ciascuno dei quali si svolge attualmente un traffico di circa 140 conversazioni giornaliere.

« Ciò naturalmente dà luogo a lunghe attese e alla necessità di gravare la corrispondenza della sopratassa urgente o urgentissima.

« Con la ricostruzione della rete, com'è noto in corso di attuazione, la situazione migliorerà anche rispetto all'anteguerra poiché, a parte gli altri numerosi circuiti che faranno capo a Genova, sono previsti tra questa città e Roma 15 circuiti.

« Secondo i contratti in corso tale sensibile miglioramento potrà ottenersi alla fine del corrente anno o nei primi mesi dell'anno prossimo.

« La situazione dei collegamenti di Genova diventerà poi perfetta se — come si spera — si otterranno i fondi per la posa dei nuovi cavi coassiali Roma-Genova-Ventimiglia, Genova-Milano e Torino-Milano-Venezia ».

Il Ministro
JERVOLINO.

PERA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della marina mercantile.* — « Per sapere quali provvedimenti di urgenza intendono prendere per provvedere alla difesa della spiaggia di Varazze, per una parte gravemente danneggiata e per l'altra parte minacciata di erosione in seguito alla distruzione di un molo che esisteva a levante della città ».

« Il pericolo si estende alla linea ferroviaria Savona-Genova che corre lungo il tratto ove il mare ha asportato la spiaggia.

« La difesa della spiaggia, mediante le opere necessarie di ricostruzione di un molo, si rende urgente ed indispensabile, tenuto

conto anche che l'economia della città di Varazze è essenzialmente basata sull'industria turistica e balneare, nella quale trovano mezzi di vita e di sostentamento larghissimi strati della popolazione, che sarebbe fortemente colpita se lo stato di cose attuali dovesse continuare ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha già provveduto da tempo alla costruzione di una scogliera radente di massi naturali in prossimità del molo a levante della città di Varazze, e ciò al fine di difendere dall'azione del mare la linea ferroviaria Savona-Genova, particolarmente minacciata nella zona sottoflutto rispetto al detto molo.

« Con il rafforzamento della scogliera anzidetta, recentemente eseguito, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha già provveduto a quanto era necessario per difendere il tratto di linea in questione e non ha alcun interesse al ripristino del molo di Varazze, della cui manutenzione, peraltro, si è sempre disinteressata.

« Il ripristino del molo anzidetto non rientra nella competenza del Ministero dei trasporti ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

PRETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed umano procedere all'abrogazione della norma sancita nel decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con la quale si prevede la non corresponsione della quota complementare della indennità di caro vita al dipendente dello Stato legalmente separato dalla moglie ed obbligato a corrispondere a questa gli assegni alimentari ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con l'istituzione delle quote complementari delle indennità di caro vita per i familiari a carico del dipendente statale, ha regolato *ex novo* il trattamento di famiglia seguendo tuttavia, nelle linee generali, i principi fondamentali dell'aggiunta di famiglia.

« Quest'ultima, ispirata a scopi eminentemente demografici, era corrisposta al dipendente statale, legalmente separato, solo nel caso che avesse prole minorenni, mentre nessun trattamento di famiglia spettava ove detta prole mancasse, anche se il dipendente era tenuto a corrispondere un assegno alimentare alla moglie.

« Il suddetto criterio è stato seguito anche nell'articolo 2 del citato decreto n. 722, del 1945, né si ravvisa opportuno modificare le disposizioni vigenti nei sensi proposti, soprattutto nella considerazione che la corresponsione degli alimenti alla moglie separata è un obbligo strettamente personale del dipendente, che non ha riflessi sociali per i quali lo Stato abbia interessi ad intervenire.

« E inoltre da tener presente che le cennate quote complementari della indennità di caro vita sono suscettibili trimestralmente di aumento o di riduzione, in relazione all'aumento o alla riduzione dell'indice del costo dell'alimentazione, tanto che, fissato nella base (100 per cento) di lire 900 per la prima persona a carico e di lire 300 per ciascuna delle altre, esse attualmente ammontano a lire 3070 per la prima persona a carico e lire 1520 per le altre. Al contrario, gli assegni alimentari stabiliti dal tribunale nella sentenza o dai coniugi stessi nell'atto di separazione consensuale, restano fissi fino a quando la parte che li riceve (nel caso la moglie separata) non ne chieda la revisione; il che, in pratica, si verifica molto raramente, di guisa che nella maggior parte dei casi i dipendenti separati verrebbero a percepire un trattamento di famiglia perfino superiore all'assegno che sono tenuti a versare a titolo di alimenti; il che non è ammissibile, dato che le quote complementari sono corrisposte in vista dei maggiori oneri familiari, oneri che nella specie verrebbero ridotti al modesto assegno alimentare, a suo tempo fissato dal magistrato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
MALVESTITI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di indire il concorso a posti per insegnante delle scuole medie nei ruoli speciali transitori istituiti con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, essendo stato ormai espletato il reperimento delle relative cattedre ».

RISPOSTA. — « Per l'istituzione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti medi, il Ministero ha da tempo predisposto il vasto e complesso lavoro necessario al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli ed il reperimento dei posti, per i relativi concorsi per titoli. Il Regolamento previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è in corso di pubblicazione; e non è stato pubblicato prima soltanto perché si sono volute considerare anche le richieste avanzate in me-

rito dagli organi sindacali (che hanno potuto essere accolte) e si è dovuto anche interpellare in proposito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Si dà assicurazione che, nonostante la complessità e la delicatezza del lavoro, nulla è stato omesso per portare a compimento la sistemazione in ruolo del personale insegnante fuori ruolo nel più breve tempo possibile; pertanto, subito dopo la pubblicazione del Regolamento sopra ricordato, saranno senz'altro pubblicati i bandi di relativi concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali siano state le ragioni che hanno determinato la diversità di trattamento agli effetti dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile tra i trebbiatori delle provincie meridionali e centrali, nei confronti dei quali è stato operato il passaggio dalla categoria B alla categoria C/1 e i trebbiatori delle provincie settentrionali, per i quali è rimasta in vigore la categoria B; e se, non ostando ragioni di carattere tecnico o altra valutazione, non sia il caso di estendere ai trebbiatori delle provincie settentrionali il medesimo trattamento usato a favore di quelli delle provincie meridionali e centrali ».

RISPOSTA. — « Non risulta che ai trebbiatori delle provincie meridionali e centrali sia stato concesso, e a quelli delle provincie settentrionali sia stato negato, il passaggio del reddito di ricchezza mobile dalla categoria B alla categoria C/1.

« Sta di fatto, invece, che i rappresentanti di tutta la categoria avanzarono tale richiesta di passaggio nella riunione tenuta a Roma dal 15 ottobre al 24 ottobre 1947 dagli Ispettori compartimentali delle imposte dirette e che la richiesta stessa fu respinta, non essendosi riscontrata nell'attività in parola la prevalenza della prestazione personale sul capitale impiegato, condizione essenziale per la concessione del beneficio invocato ai sensi delle norme in vigore.

« Recentemente, poi, in occasione della riunione dei predetti Ispettori, tenutasi dal 14 al 22 gennaio, il rappresentante dell'Unione nazionale trebbiatori e motoaratori, avvocato Candido Lissia, ha esposto altre richieste della categoria, senza insistere sulla richiesta in parola ».

Il Ministro
VANONI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre o precisare che agli insegnanti elementari di ruolo i quali, già idonei in precedenti concorsi della abolita prima categoria, hanno partecipato e superato il recente concorso per titoli B-4, allo scopo di conseguire una sede migliore, compete, nella assegnazione del 50 per cento dei posti messi a disposizione per i trasferimenti 1948-49, la precedenza assoluta nella scelta, anche qualitativa, della sede stessa ».

RISPOSTA. — « In merito si premette che il 50 per cento dei posti vacanti di insegnanti elementari nei capoluoghi di provincia riservati al movimento magistrale 1948-49 sono stati già conferiti ai maestri di ruolo che ne avevano diritto a norma delle disposizioni vigenti.

« Qualora, poi, si voglia far riferimento all'altro 50 per cento dei posti suddetti, che è appunto riservato ai vincitori dei concorsi magistrali in via di espletamento, si comunica che le norme vigenti, prevedono che la scelta della sede da parte dei vincitori dei concorsi in parola, compreso quindi anche il concorso riservato agli idonei di precedenti concorsi magistrali (B-0), va fatta seguendo l'ordine di merito in base alla graduatoria dei concorsi.

« A ciò si aggiunge che le norme sui detti concorsi prevedono un punteggio diverso a seconda della categoria del comune per il quale a suo tempo il maestro aveva concorso, riportando l'idoneità. Dando ora un nuovo beneficio, per effetto di una stessa circostanza, si avrebbe una duplicazione ingiustificata.

« Inoltre è da tenere presente che se un idoneo di concorso per scuole della cessata prima categoria è superato nell'odierno concorso B-4 da altro aspirante che non possieda quel requisito, ciò dimostra che oggi il primo dei detti maestri possiede titoli inferiori e quindi capacità minori rispetto all'altro.

« In dipendenza delle suesposte considerazioni, si ritiene che nessun provvedimento possa essere adottato per effetto della interrogazione in esame ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga giunto il momento di disporre che, da Napoli in giù, taluni treni non continuino ad essere costituiti da carri bestiame ».

RISPOSTA. — « L'impiego dei carri attrezzati con panche nei treni viaggiatori locali è una conseguenza della guerra.

« Attualmente si dispone del 48 per cento di carrozze efficienti in confronto all'anteguerra, con un traffico viaggiatori che è dell'85 per cento superiore a quello dell'esercizio 1938-39.

« Tutte le officine, sia private che dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, lavorano a pieno regime sia per la riparazione delle vetture danneggiate di guerra, sia per costruirne di nuove.

« Con le carrozze di cui si dispone attualmente vengono assicurate le composizioni di tutti i treni viaggiatori direttissimi e diretti, di tutti i servizi con l'estero nonché buona parte di quelli dei treni accelerati *omnibus* e misti.

« Il parziale impiego nei treni locali di carri attrezzati in sostituzione di carrozze, costituisce quindi una necessità.

« In particolare al 1° gennaio 1949 si avevano in circolazione con i treni viaggiatori locali circolanti nei Compartimenti dell'Italia Meridionale, i seguenti carri attrezzati per viaggiatori:

Compartimento di Napoli . . .	Carri	98
» » Bari	»	115
» » Reggio Cal.	»	100
» » Palermo	»	143
Totale		Carri 456

« Al 1° marzo 1949 detti quantitativi erano già così ridotti:

Compartimento di Napoli	Carri	40
» » Bari	»	20
» » Reggio Cal.	»	69
» » Palermo	»	52
Totale		Carri 181

« Da quanto sopra, risulta che dal 1° gennaio al 1° marzo 1949, i carri arredati in composizione ai treni locali nei Compartimenti dell'Italia Meridionale erano stati ridotti del 60 per cento.

« Al 1° marzo circolavano invece nei Compartimenti a Nord di quello di Napoli, complessivamente 878 carri arredati.

« Dai dati su esposti si deduce che i Compartimenti dell'Italia Meridionale, per quanto riguarda i carri arredati in composizione ai treni locali, godono di una situazione migliore in confronto ai Compartimenti del Nord.

« Coi programmi in atto per la costruzione e la riparazione delle carrozze si spera di poter eliminare gradualmente, ed in breve tempo, tutti i carri arredati circolanti coi treni viaggiatori locali ».

Il Ministro
CORBELLINI.

RICCIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga che l'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, sia in aperto contrasto con l'articolo 5 del precedente decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e violi i diritti quesiti di coloro che, in base alle disposizioni contenute in questo ultimo decreto, avevano chiesto il loro collocamento a riposo prima del 1° aprile 1948; e se non ritenga di sanare tale situazione che già ha dato luogo a contestazioni da parte degli interessati ».

RISPOSTA. — « La norma contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che esclude dall'aumento dell'indennità militare stabilito col decreto stesso il personale che cessa dal servizio per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre Forze armate, risponde agli scopi di:

non creare ulteriori disparità di trattamento fra le varie categorie del personale stesso collocato nella riserva o in ausiliaria in applicazione delle medesime disposizioni di legge ma in tempi diversi. Infatti, nella specie, si sarebbe verificato che dell'aumento dell'indennità militare avrebbero beneficiato coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio dopo l'applicazione del decreto n. 814, mentre il personale sfollato prima avrebbe continuato a percepire le vecchie misure;

mantenere tra il personale in servizio e quello non in servizio la differenza di trattamento dovuta ai compensi per lavoro straordinario soppressi con il provvedimento di aumento dell'indennità ed assorbiti dall'aumento stesso.

« La norma è ispirata, quindi, a criteri di equità comparativa e la sua abrogazione, invece di sanarle, creerebbe situazioni di grave sperequazione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere al personale di

ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, distaccato da diversi anni presso la Segreteria dei Licei, a norma della legge n. 1450, del 16 settembre 1940, gli stessi benefici di cui gode il personale del ruolo del Ministero della pubblica istruzione (vedi *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1948, n. 27; decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243) ».

RISPOSTA. — « Le nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media classica scientifica e magistrale, contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, non possono essere estese al personale comandato del Ministero dell'Africa Italiana, perché tale estensione non è prevista dal decreto legislativo stesso.

« Per poter provvedere quindi nel senso richiesto sarebbe necessario apposito provvedimento legislativo.

« D'altra parte, i benefici previsti del decreto legislativo su citato vanno applicati ai segretari in servizio al 1° gennaio 1948, purché essi siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ed abbiano superato un esame di idoneità prescritto dall'articolo 12.

« Si fa rilevare però che il personale dell'Africa Italiana, comandato a prestare servizio nelle segreterie degli Istituti medi, è costituito soltanto da tre applicati (Salvi Francesco, Lo Piccolo Ludovico, Palmieri Antonio), per i quali neppure risulta se essi siano forniti del titolo di studio prescritto ».

Il Ministro
GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) se è esatta la notizia trasmessa l'8 ottobre 1948, dalla R. A. I. nella rubrica *Notiziario siciliano*, riportata anche dalla stampa, secondo la quale il Governo nazionale aveva assegnato al Governo regionale 400 milioni di lire per l'istituzione di cantieri di rimboschimento, intesi a soddisfare, con le necessità di rimboschimento, quelle di ordine sociale come lotta alla disoccupazione;

2°) se è vero che a tutt'oggi sono stati finanziati:

a) rimboschimenti per il comune di Palermo per lire 12 milioni;

b) rimboschimenti per il comune di Messina per lire 9 milioni;

3°) se è vero quanto richiesto nel primo quesito, se non reputi opportuno indagare

come e perché i finanziamenti assorbenti l'intera cifra stanziata per lo scopo non sono stati attuati ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione della R. A. I., interpellata dal Ministero del lavoro, ha confermato che in data 8 ottobre 1948, nella rubrica *Notiziaria siciliano*, è stato trasmesso il testo di un ordine del giorno della Giunta regionale siciliana relativo ad opere pubbliche già eseguite o in corso di esecuzione nell'Isola, senza che risulti peraltro essere stato fatto, in tale sede, alcun cenno a cantieri di rimboschimento.

« Questo Ministero, per suo conto, non può comunque confermare la notizia cui si fa riferimento, in quanto nulla gli risulta circa la pretesa assegnazione di 400 milioni di lire che sarebbe stata fatta dal Governo nazionale a quello Regionale per l'istituzione di cantieri scuola di rimboschimento: assegnazione che sarebbe stata del resto impossibile, dal momento che non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati il necessario disegno di legge.

« Pur disponendo di un fondo limitato, residuo di altre disponibilità, questo Ministero ha tuttavia aperto, nelle provincie siciliane, numero 3 cantieri di rimboschimento a titolo sperimentale, e precisamente:

a) cantiere Monte Pellegrino, in provincia di Palermo, per 200 allievi e l'importo di 13 milioni di lire (durata 4 mesi);

b) cantiere Randazzo, in provincia di Catania, per numero 100 allievi e l'importo di 4 milioni di lire (durata 2 mesi);

c) cantiere Caltagirone, in provincia di Enna, per 25 allievi e l'importo di 1.200.000 lire (durata 2 mesi).

« A parte i suddetti cantieri, altri potranno esserne istituiti in base ai progetti da inviarsi al Ministero, ma soltanto dopo che sarà stata approvata la legge sull'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, in applicazione della quale potranno essere stanziati i fondi occorrenti ».

Il Ministro
FANFANI.

SAIJA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non reputi opportuno ed indilazionabile assegnare congrui contributi straordinari per l'ospedale di Mistretta (provincia di Messina), a simiglianza di quanto è stato fatto per altri ospedali della provincia di Messina ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissario non ha nel proprio bilancio fondi destinati allo scopo di sovvenzionare le istituzioni ospedaliere ».

« Rari e modesti interventi economici a favore degli ospedali si sono potuti effettuare per il passato destinando a tale scopo dei residui del capitolo 449 dal titolo « Servizi in dipendenza dello Stato di guerra ».

« I fondi concessi dal Ministero del tesoro per fronteggiare le necessità degli Istituti ospedalieri sono inseriti, come è noto, nel bilancio del Ministero dell'interno.

« Si precisa, infine, che non poteva essere concesso nessun contributo, anche modesto, all'ospedale di Mistretta, giacché quella Amministrazione non lo aveva mai richiesto.

« Si assicura, tuttavia, che, appena perverrà la domanda del detto ospedale, essa sarà esaminata con la maggiore benevolenza in relazione alle ristrettissime possibilità economiche di questo ufficio ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

SAIJA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

1°) se è vero che ulteriormente al concorso bandito per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1946, o, per la partecipazione al quale, i posti per i sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa sono stati ridotti, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 20 agosto 1947, n. 1136, da 100 a 50, sarà bandito altro concorso;

2°) se, nel caso affermativo, non reputi opportuno consentire il conseguimento delle nomine ad ufficiale ai 32 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dichiarati idonei per conseguire la nomina, mediante il concorso di cui sopra, ma non nominati, perché, in virtù del suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 50 posti sono stati riservati ad ufficiali provenienti da altre armi;

3°) se non reputi opportuno, non potendosi accedere alle tesi, di cui al numero 2, elevare, agli effetti del prossimo concorso, i limiti di età a favore di quei sottufficiali già dichiarati idonei, ma che, per le limitazioni dovute alla anzidetta riduzione, non sono entrati in graduatoria per conseguire la nomina alla quale aspirano dal 1943 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è già interessato della questione relativa ai 32 sot-

tufficiali dell'Arma dei carabinieri, che non hanno potuto conseguire la nomina ad ufficiali per effetto della riduzione dei posti riservati ai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa in occasione del concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1946.

« Infatti è stato disposto che detti sottufficiali possano beneficiare dei posti che rimarranno scoperti all'esito del prossimo concorso per 50 posti riservati ai subalterni di complemento dell'Arma provenienti dal precedente concorso indetto nel 1943 e successivamente annullato, posti che si prevede rimarranno in numero non inferiore a venti (il bando relativo è di prossima pubblicazione).

« Inoltre altri 15 posti, con limiti di età maggiorati (38 anni alla data del 31 dicembre 1947), sono stati espressamente riservati agli altri sottufficiali idonei, ma non vincitori (12), nel concorso integrativo per 200 subalterni dell'Arma, che sarà bandito dopo l'approvazione del relativo disegno di legge attualmente all'esame degli organi interessati ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere, premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con sua circolare del 1° agosto 1946, n. 77105/18431/53/1.1.2., diretta ai signori prefetti, ribadiva il concetto che le Amministrazioni comunali non possono vietare ai produttori ed ai grossisti di ortofrutticoli lo svolgimento della loro attività commerciale all'ingrosso nei propri depositi, e cioè anche fuori dei mercati comunali; che quanto sopra veniva sancito dalla circolare del Ministero dell'industria e commercio diretta ai signori prefetti, del 1° agosto 1946, n. 18.34.57/A.G.C.C. che l'argomento fu giuridicamente illuminato dalla seconda Sezione del consiglio di Stato nell'adunanza del 3 febbraio 1948, e reso noto ai signori prefetti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dell'11 maggio 1948, n. 11130/18431/53/1.1.2.; e tenuto conto, inoltre, che in molti comuni d'Italia si opera resistenza a tale chiara norma di legge, e specialmente nel comune di Roma, se non reputino opportuno intervenire ormai d'autorità, a revocare le norme contrarie tuttora tenute in vigore dai comuni, così come consigliava il Consiglio di Stato nell'adunanza sopra cennata, per la tutela del libero esercizio di una libera attività professionale, che ha a proprio presidio principi e norme del diritto comune ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, d'accordo con quello dell'interno e con la Presidenza del Consiglio, ha già da tempo invitato i prefetti a far promuovere da parte delle Amministrazioni comunali convenienti proposte di modifiche ai regolamenti sui mercati ortofrutticoli per armonizzarli con le disposizioni di legge ed alle necessità di lasciar libera l'attività dei produttori e dei grossisti per quanto riguarda la vendita dei rispettivi prodotti.

« Sono sorte effettivamente delle disparità di vedute sul valore delle disposizioni emanate da questo Ministero, e confermate dalla Presidenza del Consiglio, ma, dopo il parere emesso dal Consiglio di Stato, si spera di giungere in un ragionevole periodo di tempo, a tale armonizzazione.

« Infatti, allorché viene riscontrato o segnalato allo scrivente l'esistenza, in qualche comune, di norme regolamentari discordanti con quelle di legge, e con l'interpretazione data dal Consiglio di Stato, questo Ministero le prospetta a quello dell'interno, il quale provvede a diffidare le relative amministrazioni comunali perché entro un termine di tre o quattro mesi, provvedano a modificare le norme stesse.

« Passato detto periodo, senza che l'amministrazione interessata abbia ottemperato alla richiesta, il Ministero dell'interno, di concerto con questo ministero, provvede all'emanazione di apposito decreto di modifica del regolamento comunale avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 10 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1932.

« Sinora però non è scaduto nessuno dei termini perentori fissati dal Ministero dell'interno e perciò non sono stati emanati provvedimenti di sorta.

« Per quanto riguarda in particolare il comune di Roma si fa presente che, a seguito di diffida già effettuata, il termine stabilito, per apportare le necessarie modifiche al regolamento sui mercati ortofrutticoli, scadrà il 31 gennaio 1950; a quell'epoca qualora l'Amministrazione in parola non avesse ancora ottemperato ai propri obblighi, le Amministrazioni centrali competenti agiranno nel senso sopra spiegato.

« Nell'esporre quanto sopra si informa che si è inteso rispondere anche per conto del Presidente del Consiglio ».

Il Ministro
LOMBARDO.

SAIJA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non reputi opportuno, a tutela degli interessi dell'Erario e del contribuente,

onde evitare l'enorme carico di contenzioso che in atto grava sugli uffici finanziari periferici, rendere di pubblica ragione i coefficienti di utile che annualmente vengono determinati dal Ministero delle finanze per la formazione della materia imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ».

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno permettere che i coefficienti di utile fissati dagli Ispettori compartimentali delle Imposte dirette rappresentano soltanto una base di orientamento, per i funzionari degli Uffici delle imposte, nella determinazione dei redditi imponibili di categoria B soggetti al tributo mobiliare. Essi non hanno, quindi, carattere vincolativo, né per l'Amministrazione, né per i contribuenti, i quali sono tenuti, per legge, a dichiarare il loro reddito effettivo, che il funzionario controlla con accertamenti diretti e sulla scorta degli altri elementi di valutazione in suo possesso.

« Risulta pertanto evidente che tali coefficienti hanno carattere puramente orientativo interno per i funzionari, i quali ne possono sempre prescindere nella determinazione del reddito imponibile nei confronti delle aziende.

« A tale determinazione, infatti, concorrono elementi di giudizio desunti sia direttamente dalle condizioni proprie di ciascuna azienda, come pure da ogni altra notizia sull'andamento del mercato in possesso dell'Ufficio.

« I coefficienti in parola non hanno quindi una generale ed uniforme applicazione negli accertamenti dei redditi imponibili, il che esclude l'opportunità di renderli di pubblica ragione nel senso prospettato ».

Il Ministro
VANONI.

SAIJA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non reputi opportuno ripristinare le agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione di sciroppi di succhi naturali di agrumi, già contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, e decreto ministeriale 31 ottobre 1931 e ciò anche allo scopo di una maggiore diffusione dei prodotti medesimi e della più adeguata utilizzazione degli impianti industriali del ramo, comportanti una potenzialità produttiva attuale; e, inoltre, per sapere se non reputi opportuno ridurre almeno del 25 per cento l'imposta di fabbricazione sullo zucchero impiegato nella produzione, oltre che di marmellate, anche di gelatine, mostarde e

frutta sciroppate, che possono essere parificati alle marmellate, e, in genere, alle conserve di frutta; se non reputi ormai indilazionabile, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'emanazione di un provvedimento di legge che sanzioni l'abrogazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, che consente temporaneamente l'uso della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di bibite gassate e sciroppi di agrumi ».

RISPOSTA. — « Si fa presente:

1°) col decreto legislativo 14 dicembre 1948, n. 1419 — Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1948, n. 292, si è provveduto a ripristinare l'agevolazione fiscale per lo zucchero impiegato nella preparazione dei sughi concentrati di uva e di agrumi, stabilendosi, all'articolo 5, che allo zucchero come sopra utilizzato è concessa la riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e parificando, perciò, il trattamento dei sughi di uva e di agrumi a quello delle marmellate e del latte condensato;

2°) non si ravvisa l'opportunità, almeno per ora, di accordare, alcuna agevolazione per lo zucchero impiegato nella fabbricazione di gelatine, mostarde e frutta sciroppate, tenuto conto sia delle attuali condizioni del bilancio, sia del fatto che trattasi di prodotti che sono venduti a prezzi abbastanza elevati e che, a differenza delle marmellate, non sono di largo consumo;

3°) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica — ad iniziativa del quale fu emanato il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, che consentì temporaneamente l'impiego di saccarina e di dulcina nella preparazione di prodotti dolciari in genere e delle bibite analcoliche — ha predisposto fin dallo scorso novembre, di concerto con questo Ministero, con quello per l'industria e il commercio e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, uno schema di disegno di legge che abroga il sopraccennato decreto per quanto riguarda l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione dei prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche.

« Ma poiché il provvedimento deve essere adottato con la procedura ordinaria della preventiva approvazione delle due Camere, esso attende ancora di essere perfezionato.

« Questa Amministrazione, peraltro, avvalendosi della facoltà ad essa lasciata di met-

tere o non mettere a disposizione la saccarina secondo le effettive necessità, in relazione alla disponibilità dello zucchero, ha sospeso, fin dal mese di aprile dell'anno testè decorso, ed in pieno accordo con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, qualsiasi distribuzione di saccarina per usi diverso da quelli farmaceutici ».

Il Ministro
VANONI. °

SAIJA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se a tutela della grave e persistente crisi degli oli minerali combustibili ricavati dalla distillazione della roccia asphaltica di Ragusa, i cui costi impongono un maggior prezzo di vendita rispetto ai prodotti similari esteri, non ritenga opportuno, nell'ambito del potenziamento elettrico della Sicilia, e particolarmente con la prossima costruzione della grande centrale termoelettrica di Palermo, disporre che tale centrale venga progettata ed attuata in modo da utilizzare i sopracitati oli combustibili, ciò soprattutto a tutela del lavoro di numerose e valorose maestranze della provincia di Ragusa, addette a tale industria ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'A.B.C.D. è stata seguita con particolare cura dal Governo che, consapevole degli alti costi di produzione degli oli combustibili distillati dalle rocce asphaltiche di Ragusa, è intervenuto concedendo all'azienda una integrazione di prezzo di costo dei distillati delle rocce asphaltiche e quello di vendita degli altri distillati.

« Tale integrazione, concessa nel marzo dello scorso anno, e prorogata il 1° ottobre sino al 31 dicembre 1948, fu determinata dall'intendimento di offrire all'azienda un margine di respiro che le consentisse di porsi su un piano di gestione economica. Senonché gli auspicati risultati non sono stati ottenuti e nuove richieste di intervento statale, diretto, o, come quello proposto, indiretto, sono pervenute dall'azienda e dalle autorità locali.

« La situazione quindi, da un punto di vista strettamente economico, avrebbe consigliato di non procrastinare ulteriormente una soluzione definitiva del problema; allo scopo tuttavia di evitare una brusca interruzione di quella attività che avrebbe lasciato senza lavoro circa 750 operai (150 unità della A.B.C.D. e 600 delle Compagnie escavatrici) si è ritenuto opportuno, con provvedimento in corso, di concedere a favore della A.B.C.D. un contributo di lire 15 milioni da erogare in ragione

di 5 milioni per ognuno dei primi tre mesi del corrente anno.

« Si è in pari tempo provveduto ad interessare il Ministero del lavoro e quello dei lavori pubblici affinché frattanto, nella rispettiva competenza, studiassero la possibilità di provvedere all'assorbimento delle suddette 750 unità in opere di pubblico interesse sia nella provincia di Ragusa che in quelle viciniori.

« Quanto all'impiego nella costruenda centrale termoelettrica di Palermo degli oli combustibili distillati dalle rocce asphaltiche non vi sarebbero, dal punto di vista tecnico, ostacoli a tale impiego, giacché la centrale è progettata con possibilità di utilizzazione di carbone estero o nazionale polverizzato oltre che di oli minerali combustibili da caldaia.

« Non si ritiene però che si possa convenire nella proposta nel senso di imporre l'impiego nella Centrale di cui sopra degli oli combustibili prodotti dall'A.B.C.D., giacché un simile intervento sarebbe estremamente antieconomico e contribuirebbe ad aumentare ulteriormente l'elevato costo della energia termoelettrica in Sicilia ».

Il Ministro
LOMBARDO.

SAIJA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se è vero che i pagamenti, in lire italiane derivanti dallo sblocco dei crediti anteguerra, vantati da ditte italiane verso ditte britanniche, avvengono al tasso di lire italiane 90 per lira sterlina, pur tenendo conto che, all'atto dello sblocco dei crediti italiani in Inghilterra (1948), il Governo inglese ha messo a disposizione del Governo italiano le lire sterline congelate durante il periodo della guerra; se è vero che tale cambio di lire italiane 90 per sterlina viene adottato anche per quei crediti sbloccati in Inghilterra a causa della guerra e nascenti da fatture che, se anche stillate in lire italiane, furono dal Governo britannico stesso, dopo lo sblocco del 1948, pagate al Governo italiano in lire sterline ».

RISPOSTA. — « L'ammontare dei crediti italiani in Gran Bretagna, rimasti non saldati a causa della guerra, è versato agli aventi diritto nella misura originaria, solo nel caso che si tratti di crediti stillati in lire italiane.

« Ciò indipendentemente dal versamento, da parte dei debitori, al Custode dei beni nemici britannico, del controvalore in sterline delle lire italiane al cambio vigente all'epoca in cui maturò il credito, e, dal versamento ef-

fettuato, a sua volta, dal Custode al Governo italiano delle sterline a suo tempo bloccate.

« Quanto sopra è dovuto al fatto che, ai sensi del paragrafo 3 dell'Accordo italo-inglese 17 aprile 1947, il Governo italiano deve utilizzare le attività liquide ad esso trasferite dal Governo britannico, per il pagamento dei debiti nel Regno Unito e non per il pagamento dei creditori italiani verso persone del Regno Unito. È quindi di nessun rilievo l'esame delle varie poste che vengono a costituire l'ammontare complessivo dei versamenti di attività liquide trasferiti dal Governo britannico a quello italiano.

« Come è noto, poi, i debitori italiani verso persone del Regno Unito, o, comunque, dei Paesi con cui l'Italia era in guerra hanno versato, con potere liberatorio, ai sensi del regio decreto-legge 19 dicembre 1940, n. 1944, l'ammontare dei loro debiti all'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente all'epoca del versamento.

« In sostanza, come, da un lato, i debitori italiani si sono liberati col versamento allo Stato dell'ammontare del loro debito ai sensi del precitato decreto n. 1944, così i creditori italiani debbono ritenersi soddisfatti dal pagamento del controvalore in lire italiane delle sterline versate dai loro debitori, con potere liberatorio, al cambio dell'epoca in cui avvenne il versamento.

« Del resto, è ovvio che, come il tesoro deve assumersi l'onere della differenza dei debiti dei cittadini italiani derivante dalla differenza di cambio, così deve anche attribuirsi l'eventuale vantaggio derivante dal regolamento dei crediti dei cittadini stessi stilati in lire italiane.

« D'altro canto, nella materia, soccorre anche il principio nominalistico del potere liberatorio della moneta di conto, per cui un debito stilato in lire italiane deve intendersi saldato quando il creditore viene in possesso dell'ammontare delle lire stesse ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
MALVESTITI.*

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sono a conoscenza che il Consorzio costituitosi 32 anni or sono fra i comuni siciliani di Licata, Campobello di Licata, Palma Montechiaro, Grotte, Realmuto, Canicatti e Ravanusa, è affidato da due anni a un commissario prefettizio che è al

tempo stesso sindaco di Ravanusa, che non rende edotto del proprio operato né le popolazioni dei detti comuni, né i loro rappresentanti, lasciando assolutamente privi di acqua potabile i comuni di Licata e di Campobello e in condizioni d'insufficiente approvvigionamento gli altri, con grave pregiudizio per la sanità pubblica e vivo risentimento fra quelle popolazioni, e se, in considerazione di tale stato di fatto, intendano intervenire affinché il Consorzio sia richiamato al sollecito adempimento della sua funzione ed all'espletamento dei lavori necessari per il rifornimento idrico di tutti i comuni consorziati ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione non è in grado di precisare se il Presidente del Consorzio per l'acquedotto delle Tre Sorgenti renda edotte o meno del suo operato le popolazioni dei comuni consorziati, e comunque non avrebbe facoltà di intervenire al riguardo.

« Sta però di fatto che i lavori per la costruzione dell'acquedotto di che trattasi sono stati e vengono eseguiti dall'Ufficio del Genio civile di Agrigento in base alla delega che il Consorzio ha fatto a suo tempo al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

« Il Consorzio, pertanto, in atto non esplica alcuna funzione inerente alla esecuzione delle opere, che vengono eseguite da quell'Istituto, in base alla disponibilità di fondi. I lavori procedono regolarmente ed entro l'anno, se non sorgeranno ostacoli, imprevedibili al momento, si presume di poter approvvigionare di acqua i comuni di Licata, Grotte, Realmuto, Canicatti, Ravanusa e Campobello che si trovano nelle peggiori condizioni, mentre per il comune di Palma Montechiaro, che dispone già di un acquedotto, per quanto insufficiente, si potrà provvedere in un secondo tempo con nuove assegnazioni di fondi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere in base a quali disposizioni dalle autorità preposte al carcere giudiziario di Agrigento sia stata vietata la introduzione e la lettura non soltanto di classici del marxismo, ma anche e persino romanzi e novelle di Pratolini, di Retif de la Bretonne, di Pojokorov e di novellieri russi contemporanei; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere per vietare questa ingiusta discriminazione e per far revocare l'ingiustificabile divieto ».

RISPOSTA. — « L'articolo 140, capoverso secondo del regolamento carcerario dispone:

« Il direttore può permettere che i detenuti leggano altri libri (oltre quelli esistenti nella biblioteca del carcere) e giornali. Per gli imputati occorre il permesso dell'autorità giudiziaria ».

« La portata giuridica di tale disposizione è stata chiarita dal Ministero della giustizia fin dal 1931 con circolare n. 106645 del 25 settembre 1931 nei seguenti termini: « Appare indispensabile richiamare l'attenzione dei direttori sulla vera finalità che si propone di raggiungere la maggior larghezza alla quale è ispirato il nuovo regolamento, finalità ben messa in evidenza nella relazione, ove è detto che il direttore, usando della facoltà discrezionale concessagli, può tener conto dei bisogni spirituali ed intellettuali dei singoli detenuti, secondandoli nei limiti segnati dalla finalità dell'esecuzione della pena. »

« Come vedesi, non regole uniformi per tutti i detenuti debbono applicarsi in questa delicata materia, ma, ispirandosi a criteri di individuazione della esecuzione, le maggiori concessioni vanno fatte a chi, per le sue condizioni spirituali ed intellettuali, se ne mostri bisognevole e meritevole.

« Discende da ciò che la scelta dei libri e dei giornali deve essere fatta in modo da non turbare la vita interna dello stabilimento ».

« Pertanto, l'autorizzazione per la lettura dei libri, che non siano in dotazione alla biblioteca di ciascun istituto, rientra nella discrezionalità di ogni singola direzione.

« Comunque al fine di venire incontro — nei limiti del possibile — alla richiesta dell'onorevole Sala il Ministero della giustizia ha richiesto precisazioni alla Direzione delle carceri giudiziarie di Agrigento circa i motivi che hanno indotto la Direzione stessa a vietare l'introduzione e la lettura dei libri segnalati ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— « Per sapere se, in seguito alla presentazione di una precedente interrogazione con la quale furono denunciati i gravi inconvenienti e gli abusi perpetrati nelle carceri della Sicilia ed in particolare in quelle di Agrigento a danno della salute dei detenuti e in affronto alle leggi sui limiti dello stato di detenzione in attesa di giudizio, abbia emanato quelle disposizioni che, se immediatamente attuate,

avrebbero evitato la morte del detenuto Cassaro Giuseppe, avvenuta la sera di Natale nel carcere di San Vito ad Agrigento.

« L'interrogante, nel denunciare il peggioramento della situazione alimentare e igienico-sanitaria in cui languiscono i carcerati che da anni sono in attesa di giudizio, insiste affinché sia eseguita una rigorosa inchiesta per accertare i fatti lamentati e le evidenti responsabilità sulla morte del detenuto Cassaro ».

RISPOSTA. — « In merito al decesso del detenuto Cassano Giuseppe, la direzione delle carceri giudiziarie di Agrigento ha comunicato il seguente certificato, rilasciato dal sanitario dello stabilimento dottor Vadalà Giovanni.

« Nel mese di dicembre 1948 si è verificato in queste carceri una epidemia d'influenza. Dato che in un primo momento esso interessò solo i detenuti ristretti in una sola sezione, nella speranza sia pure illusoria che si potessero impedire la diffusione in altre sezioni, si dispose l'isolamento di tutta la sezione vietando ogni contatto anche nei servizi con il resto del carcere e sospendendo anche i colloqui.

« Essendosi però già dopo due o tre giorni manifestati casi in altre sezioni tale misura restrittiva fu tolta e, dato il grande numero dei colpiti dalla malattia che non consentiva il ricovero di tutti nella infermeria, si dispose che tutte le celle del secondo braccio della seconda sezione fossero impiegate come infermeria supplementare. Si sono scelte tali celle sia perché vicine alla infermeria, sia perché, per la loro ubicazione, sono ben soleggiate ed illuminate.

« Il detenuto Cassaro Giuseppe fu tra i colpiti ed il 20 dicembre appena accusati i primi segni del male, fu trasferito dalla cella n. 14 della terza sezione nella infermeria supplementare e precisamente nella cella numero 16 della seconda sezione. Gli venne assegnato il vitto dei detenuti ricoverati in infermeria e fu istituito il trattamento medico con preparati sulfamidici oltre che con cardiotonici ed analettici.

« Le sue condizioni migliorarono dapprima rapidamente tanto che il 24 era già appetitivo. In tale giorno egli fu visitato dai familiari nella cella dove era ricoverato.

« Il 25 improvvisamente si manifestò un focolaio broncopneumonico con segni di insufficienza miocardica. Fu iniettata allora penicillina oleosa nella dose di 300.000 u. somministrate per os e per iniezioni cardiocinetiche ed analettiche in dosi opportune.

« Nella notte stessa tra il 25 e il 26 però il malato decedette a seguito dell'accentuarsi della insufficienza miocardica sino all'asi-stolia ».

« Dalla relazione medica suddetta risulta chiaramente che le misure profilattiche adottate per impedire la diffusione della epidemia di influenza nelle carceri di Agrigento furono adeguate e che al detenuto Cassaro Giuseppe furono apprestate tutte le necessarie cure mediche e dietetiche, come gli stessi famigliari ebbero modo di constatare.

« Per quanto riguarda la situazione alimentare ed igienico-sanitaria delle carceri della Sicilia ed in particolare di quelle di Agrigento si osserva che essa deve ritenersi soddisfacente tanto per la parte alimentare a seguito delle nuove tabelle vittuarie attuate dal 1° gennaio 1949 che hanno sensibilmente aumentato il vitto per tutte le categorie di internati, che per quella igienico-sanitaria poiché è accertato che negli istituti carcerari vengono osservate tutte le regole, secondo le prescrizioni del medico, senza alcuna restrizione ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— « Per sapere quali provvedimenti radicali ed urgenti intenda adottare per risolvere la gravissima situazione esistente nelle carceri giudiziarie di Agrigento, nelle quali ha personalmente rilevato:

1°) che nelle celle destinate a due soli detenuti ve ne sono ammassati fino a otto, in condizioni di spazio e di igiene assolutamente avvilenti, nonché privi di scarpe, di indumenti e nel più completo abbandono;

2°) che buona parte dei detenuti sono in attesa di giudizio da due, tre, quattro e perfino cinque anni, contrariamente ad ogni senso di umanità e principio di giustizia, a causa della insufficienza degli organi di istruzione e di definizione dei giudizi penali.

« Situazione pressoché simile esiste nelle carceri giudiziarie di Caltanissetta e di Siracusa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha sempre esercitato particolare vigilanza sulla situazione delle carceri di Agrigento ed ha escogitato tutti i possibili rimedi per evitare l'affollamento dei detenuti.

« Al riguardo si fa però considerare che gran parte di questi sono giudicabili e non possono quindi essere allontanati dalla sede.

« Al 1° dicembre 1948 erano, difatti, presenti nelle carceri di Agrigento 736 detenuti, di cui ben 645 giudicabili, in confronto di una capienza prevista per 310.

« I condannati definitivi o ricorrenti sono stati sempre sollecitamente trasferiti alle case penali in attesa di definitiva assegnazione. Sono stati anche trasferiti in altre carceri giudiziarie quei detenuti giudicabili la cui presenza nelle carceri di Agrigento non era ritenuta assolutamente necessaria dalla competente autorità giudiziaria.

« Nei mesi di novembre e dicembre 1948 è stato disposto il trasferimento dalle carceri di Agrigento di 122 detenuti. Prossimamente sarà rimesso in efficienza il carcere succursale a Porto Empedocle, già requisito dall'autorità militare, capace di ospitare un buon centinaio di detenuti, ciò che contribuirà ad attenuare gli inconvenienti lamentati.

« Meno grave è la situazione delle carceri di Caltanissetta; ove erano presenti alla suddetta data, 788 detenuti in confronto a 494 posti, o di quelle di Siracusa, ove erano presenti 339 detenuti con 261 posti. Anche per dette carceri l'affollamento è determinato dalla presenza dei detenuti giudicabili.

« Circa il casermaggio, le carceri giudiziarie di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa sono state rifornite nel dicembre scorso di calzature e di oggetti di vestiario, nella quantità consentita dalle scorte di magazzino esistenti in quella data.

« Nel corrente mese si è potuto disporre, tuttavia, un ulteriore rifornimento di 150 vestiti completi alle carceri giudiziarie di Agrigento, 300 alle carceri giudiziarie di Caltanissetta e 100 a quello di Siracusa.

« Per quanto riguarda le piante organiche del Tribunale di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa, si informa che attualmente presso i Tribunali di Agrigento e di Caltanissetta risulta un solo posto vacante, di giudice per il primo e di presidente di sezione per il secondo, rispetto ai diciotto e sedici magistrati previsti sulle rispettive piante organiche, mentre al Tribunale di Caltanissetta, che prevede nella pianta 18 posti di presidente, procuratori, giudice e sostituto, ne risultano due soli vacanti.

« Le piante organiche dei detti tribunali risultano perciò ormai quasi al completo, comunque si dà assicurazione che è stata presa nota della segnalazione per tenerla presente in occasione del conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori e all'esito del concorso e dello scrutinio per le promozioni al grado quinto.

« Circa le lungaggini delle istruttorie e dei giudizi lamentati si può assicurare che urgenti sollecitazioni sono state rivolte ai procuratori generali di Palermo, Caltanissetta e Catania ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

SALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza del disperato appello di 210 lavoratori siciliani, che sin dal mese di ottobre dello scorso anno attendono inutilmente di essere inclusi nei convogli degli emigranti per il Belgio, sebbene sia stata resa nota la loro tragica situazione, dovuta agli effetti di una lunga ed estenuante disoccupazione; e per sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché quei lavoratori siciliani possano usufruire della partenza dei prossimi convogli e non si ripeta per l'avvenire l'ingiusta discriminazione a danno degli emigranti della Sicilia ».

RISPOSTA. — « Il mancato espatrio in Belgio di 210 minatori siciliani reclutati per tale destinazione, è conseguenza della sospensione, decisa dalle Società carbonifere belghe, della emigrazione di ulteriori contingenti di nostri minatori in quello Stato, dopo l'assorbimento già avvenuto di un numero molto superiore a quello di 50.000 unità, fissato nell'accordo italo-belga di emigrazione.

« Questo Ministero, di concerto con quello degli affari esteri, aveva promosso il vivo interessamento dell'Ambasciata italiana a Bruxelles presso il Governo belga per ottenere che almeno i contingenti già reclutati fossero autorizzati a partire.

« Senonché il Governo belga ha segnalato a quella nostra Ambasciata la difficoltà notevole di accogliere tale richiesta anche parzialmente, facendo presente che la disoccupazione in Belgio va aumentando con ritmo preoccupante ed ha già raggiunto 200.000 unità.

« Comunque, mentre continua l'interessamento per la ripresa, appena possibile, del movimento emigratorio verso il Belgio, si fa presente che la sospensione non riguarda anche gli espatri delle famiglie dei lavoratori già colà emigrati. Ed infatti è prevista per il 9 febbraio prossimo venturo la partenza da Milano di un contingente di dette famiglie.

« Si ritiene infine opportuno segnalare che a tutto il 31 dicembre ultimo scorso risultano emigrati in Belgio 8333 lavoratori di miniera delle provincie siciliane.

« La Sicilia occupa il terzo posto nell'ordine degli espatri in Belgio, in confronto con le altre regioni d'Italia che hanno alimentato gli espatri di cui trattasi, ed è preceduta dal Veneto (26.268 espatriati) e dall'Abruzzo (2829 espatriati), con una percentuale del 10,3 per cento sul complesso degli emigrati in Belgio (80.908).

Il Ministro
FANFANI.

SCHIRATTI, BIASUTTI, CARRON. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* — « Circa gli immediati provvedimenti che intendono prendere per acclarare tutte le responsabilità di persone ed eventualmente di organismi circa il tentativo di contrabbandare attraverso il valico di Tarvisio, in piena evasione degli oneri tributari, ingenti quantitativi di zucchero e caffè sotto la forma di quarantamila pacchi dono, che viceversa erano stati collocati all'interno a lire 2.500 l'uno contro un costo della merce libera da oneri fiscali, di circa lire 800, e quindi con un utile di lire 1.700 per ogni pacco e cioè di lire 68 milioni se la truffa riusciva.

« Gli interroganti chiedono di sapere l'esito delle indagini ed i provvedimenti a carico dei responsabili ».

RISPOSTA. — « In merito alla tentata importazione in franchigia doganale di pacchi di zucchero e di caffè, provenienti dalla Svizzera, allo scopo di commettere una ingente frode, le autorità doganali, avutone immediatamente sentore, bloccavano in data 17 gennaio scorso, con disposizioni telegrafiche al valico di Tarvisio tutti i pacchi. Il comando generale dei carabinieri inviò a sua volta a questo Ministero circostanziato rapporto in data 23 gennaio corrente anno.

« Il tempestivo fermo e le rigorose indagini che la polizia tributaria italiana ha esperito e sta esperendo ai fini dell'accertamento delle singole responsabilità danno ampia assicurazione della vigilanza delle Amministrazioni interessate e la sicurezza della piena punizione della tentata truffa.

« Le disposizioni di vigilanza e di blocco sono state in pari tempo estese anche alla circoscrizione doganale di Bolzano ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per al-

leviare la fortissima crisi del riso dovuta in modo essenziale al ristagno di merce in magazzino presso i produttori per mancanza di esportazione ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di venire incontro ai produttori di riso, è intenzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste destinare all'esportazione, d'intesa con quello del commercio estero e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, i quantitativi di tale cereale non indispensabili per l'approvvigionamento del Paese.

« Si precisa, a questo riguardo, che il predetto Alto Commissariato ha già messo a disposizione, dall'ottobre scorso, per l'esportazione, 500.000 quintali di riso, e ritiene di poterne mettere a disposizione, entro l'agosto del corrente anno, ancora 300.000 quintali. Altri quantitativi provenienti dalla lavorazione del risone ammassato dai produttori in aggiunta ai quantitativi vincolati per conto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, verranno pure avviati all'esportazione.

« Nel quadro delle assegnazioni dell'I.E.F.C. (International Emergency Food Committee), sono attualmente in corso di esecuzione contratti per fornitura di quintali 200.000 di riso alle colonie inglesi dell'Asia, nonché contratti con la Svizzera, la Svezia, la Spagna, il Portogallo e altri Paesi europei, per un totale di 100.000 quintali.

« Trattative sono pure in corso con la Svizzera, per una esportazione di 100.000 quintali, e con la Cecoslovacchia, per un quantitativo di 66.000 quintali.

« Si comunica infine che, secondo le segnalazioni del Ministero del commercio estero, gli accordi commerciali con Paesi europei prevedono per il 1949, l'esportazione di riso in quantità complessiva di un minimo di 650.000 quintali a un massimo di 1.000.000 di quintali ».

Il Ministro
SEgni.

SCOTTI FRANCESCO, LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso che tutti i candidati del concorso B-6 — unico concorso con prova scritta e orale — i quali siano idonei con almeno punti 105 su 175, abbiano ad acquisire lo stesso diritto all'assunzione in ruolo degli idonei del concorso magistrale B-4 e B-5, e che, in tal senso siano da modificarsi gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 ».

RISPOSTA. — La ripartizione dei posti tra i vari tipi di concorso non si è effettuata con criteri discrezionali, ma in base alle percentuali stabilite negli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Non sarebbe quindi possibile aumentare il numero dei posti in misura tale da farvi rientrare tutti gli idonei del concorso B-6 o quanto meno raddoppiare il numero dei posti messi a concorso.

« L'aumento del decimo, disposto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fonda sulle norme contenute nello stato giuridico degli impiegati dello Stato (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

« Sulle possibilità di un aumento di posti non è il caso di far riferimento alla disposizione che trasforma ad esaurimento, in ragione di un quinto di posti annualmente vacanti, le graduatorie dei concorsi B-4 e B-5, il primo riservato agli idonei di precedenti concorsi, il secondo riservato ai maestri con almeno tre anni di lodevole servizio come provvisorio. Per quanto concerne tale provvedimento, si tratta di concorsi speciali, mentre il B-6 è concorso generale e l'Amministrazione ha avuto interesse che gli insegnanti che si trovano in speciali condizioni, per cui la legge concede loro particolari preferenze, vengano sollecitamente sistemati in ruolo in modo da non gravare sui posti che si renderanno vacanti successivamente e che potranno in gran parte essere lasciati a disposizione dei partecipanti a concorsi generali.

« D'altra parte, come si è detto, per criteri di buona amministrazione, è necessario limitare a casi del tutto eccezionali l'assunzione in ruolo ad esaurimento degli idonei dei concorsi magistrali. Le graduatorie ad esaurimento compromettono la possibilità di assunzione dei migliori, fra gli elementi più giovani, mentre la copertura graduale dei posti vacanti attraverso concorsi che si succedono periodicamente assicura la scelta dei più meritevoli.

« Non sembra pertanto opportuno che gli idonei del concorso generale B-6 abbiano ad acquistare gli stessi diritti degli idonei dei concorsi speciali B-4 e B-5. Naturalmente, i primi, nei futuri concorsi, potranno vantare, rispetto a coloro che per la prima volta si cimentarono nel concorso, il maggior punteggio che viene attribuito appunto per il favorevole esito delle prove d'esame di concorso ora sostenute ».

Il Ministro
GONELLA.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per sapere per quali motivi al personale di custodia delle carceri non viene corrisposta la indennità militare ed i viveri in natura, così come vengono concessi a tutte le forze armate ed ai corpi di polizia, in base al decreto legislativo del maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « Il Ministro di grazia e giustizia, ha da tempo, predisposto due disegni di legge riguardanti gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

« Di essi il primo prevede la corresponsione della razione viveri in natura e tabacchi, concessa ai carabinieri col decreto regio 3 gennaio 1944, n. 6, e successivamente estesa alle altre forze di polizia col decreto legislativo 4 dicembre 1944, n. 400; il secondo, invece, prevede l'aumento dell'indennità militare nella stessa misura concessa ai carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza coi decreti legislativi 5 e 7 maggio 1948, n. 814 e 823.

« Siffatti provvedimenti, pur avendo ricevuta l'adesione del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), non hanno potuto sinora avere ulteriore corso per la mancanza di fondi necessari alla loro attuazione.

« Si ha però, fondato motivo di ritenere che la questione relativa alla ricerca dei fondi sia stata risolta favorevolmente, il che darà la possibilità di rendere al più presto definitivi i due disegni di legge ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

STORCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo in merito al problema delle disdette in agricoltura, il cui estendersi è motivo di serie preoccupazioni fra le categorie lavoratrici giustamente allarmate dalle difficoltà della loro sistemazione.

« Nella considerazione del grave perturbamento d'ordine produttivo e sociale che tale problema costituisce, si prospetta al Governo l'opportunità di confermare per l'annata 1949-50 la legge 4 agosto 1948, n. 1094, sulla tregua mezzadrile, con la proroga pertanto di tutti i contratti scritti e verbali di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, nonché di quelli di affitto dei fondi rustici, in modo da realizzare in un clima di maggiore comprensione e di tranquillità la riforma agraria ed avviare

così alle rappresaglie e alle perplessità, che nell'attesa della riforma stessa potessero verificarsi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già formulato un progetto di legge che provvede a disciplinare le disdette mezzadrili, in maniera che siano garantiti, nel modo più efficace, i diritti dei lavoratori e le necessità della produzione.

« Tale progetto è in corso di esame da parte delle Commissioni parlamentari, ma non si può dire se esso sarà sottoposto all'esame delle Camere prima ancora che cessi l'azione prorogativa della precedente legge 4 agosto 1948, n. 1094.

« In quest'ultimo caso questo Ministero non è contrario alla emanazione di un provvedimento che confermi anche per l'annata agraria 1949-50 la legge suindicata ».

Il Ministro

SEGNI.

STORCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga urgente disporre per l'aumento delle sovvenzioni previste dalle vigenti tabelle a favore dei familiari dei lavoratori deceduti per perniciosa malarica (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), il cui ammontare è essenzialmente inadeguato essendo rimasto invariato a quello stabilito per gli infortuni mortali agricoli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla legge 20 marzo 1921, n. 297, e dal regio decreto 11 febbraio 1923, n. 432, e che va da un indennizzo minimo di lire 2250 ad un indennizzo massimo di lire 7500 ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale della legislazione la malaria non è compresa tra i casi di infortunio sul lavoro; nei soli casi di morte per febbre perniciosa sono concesse agli aventi diritto le sovvenzioni di cui alla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la quale però non fa che riprodurre le medesime indennità previste, per i casi di infortuni mortali sul lavoro in agricoltura, dalle norme vigenti in materia all'epoca di emanazione del testo unico stesso.

« Come vedesi, a stretto rigore, la materia è di competenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica; ma la esiguità delle sovvenzioni e la parificazione di queste a quanto in atto nel settore infortunistico agricolo hanno da lungo tempo indotto questo Ministero a prendere l'iniziativa di un prov-

vedimento diretto ad estendere anche agli aventi diritto dei deceduti per febbre perniziosa malarica i miglioramenti che sono stati concessi agli assicurati del predetto settore con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e con il decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 928.

« Si è pertanto in un primo tempo interessato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica alla emanazione di detto provvedimento, e in un secondo tempo, data la accennata affinità di materia con quella di competenza di questo Ministero, si è creduto opportuno predisporre lo schema stesso, che è stato trasmesso al predetto Commissariato per la sua formale emanazione ».

Il Ministro
SCELBA.

TAROZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende emanare nei confronti della Società che gestisce l'esercizio della tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo, la quale, d'improvviso, notifica la sospensione del servizio, a partire dal 7 marzo, adducendo a motivo la passività del bilancio.

« Il provvedimento comporta gravi conseguenze sia per i 130 lavoratori gettati sul lastrico, sia per quelle categorie operaie ed impiegate che per ragioni di lavoro non dispongono di altri mezzi di collegamento con Bologna.

« Si ricorda, inoltre, che la Società per oltre 20 anni ebbe ad accumulare utili notevoli che non giustificano, allo stato odierno delle cose, l'improvviso e drastico provvedimento motivato da una transitoria passività della linea ».

RISPOSTA. — « La tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo presenta attualmente una situazione deficitaria di circa 20 milioni annuali: causa questa che indurrebbe la Società ad abbandonare l'esercizio.

« Allo scopo di diminuire tale disavanzo il Ministero ha autorizzato un richiesto aumento di tariffe ed anche è stato disposto, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio, il pagamento di un primo acconto di 3 milioni sul sussidio integrativo di 10 milioni già deliberato in relazione al disavanzo dello scorso anno.

« Nell'eventualità, tuttavia, che la Società, la quale è soltanto subconcessionaria della provincia di Bologna, sospenda ugualmente l'esercizio, è stato rivolto formale invito a detta provincia, pure interessandone il pre-

fetto, perché provveda essa direttamente ad assicurare il pubblico servizio.

« Si ha notizia che trattative sono in corso presso la prefettura di Bologna nel senso che la provincia provvederebbe, ad assicurare l'esercizio assumendo l'impegno di rifondere il deficit per altri due mesi; in questo frattempo si spera di addivenire ad una qualche soluzione che assicuri comunque la continuità del servizio pubblico ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TONENGO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quando saranno emanate le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prevede la costituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« In conseguenza della mancata emanazione di tali norme, il succitato decreto, pur stabilendo dei diritti acquisiti da parte del personale interessato, non ha trovato ancora pratica attuazione.

« Stante il tempo ormai trascorso (quasi nove mesi) ed i termini prossimi entro i quali il personale può invocare — tra l'altro — un trattamento di liquidazione (articolo 11), si rende indispensabile l'emanazione delle norme esecutive ».

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono state poste soltanto alcune norme fondamentali per la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo in speciali ruoli transitori. Infatti l'articolo 8, comma secondo, dello stesso decreto ha rinviato ad una legge successiva la emanazione delle norme integrative (e non soltanto esecutive) indispensabili per completare la disciplina della materia.

« In realtà, non poche sono le questioni particolari che occorre esaminare e risolvere, per concretare nei particolari il disegno di legge integrativo. Al riguardo questa Presidenza ha promosse le intese necessarie fra i competenti Dicasteri e spera di poter sottoporre prossimamente all'approvazione del Consiglio dei Ministri lo schema da rimettere poi al Parlamento.

« Va intanto rilevato che coloro i quali potranno essere sistemati nei suddetti ruoli non risentiranno alcun pregiudizio dal ritardo della legge integrativa, giacché la decorrenza degli effetti giuridici del collocamento in ruolo

è già stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 262, in questione.

« Si può comunque dare formale assicurazione che il Governo intende completare al più presto la disciplina legislativa inerente alla sistemazione del personale non di ruolo, conformemente agli impegni già assunti ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

TURNATURI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere quale sia il costo giornaliero per persona che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde alle varie ditte appaltatrici dei servizi per i freni e per lo smistamento delle merci nelle stazioni è quale sia la somma complessiva pagata alle ditte predette, specificando il numero delle unità che ogni ditta impiega per i servizi di cui sopra e per ciascun Compartimento.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il Ministro possa precisare il compenso mensile, distinto per categoria, corrisposto dalle ditte medesime al proprio personale e se non ritenga opportuno di affrettare l'espletamento del concorso a 1500 posti di frenatore scaduto fin dal 18 aprile 1948 ».

RISPOSTA. — « I servizi di cui sopra, eseguiti a cottimo e compensati con prezzi a misura, vengono concessi in appalto mediante regolari gare, nelle quali le ditte offrono i loro ribassi.

« Conseguentemente, il costo dei singoli appalti, che risulta dai ribassi ottenuti nelle gare, è in funzione dell'organizzazione che ogni impresa sa darsi e del rendimento che sa ottenere dai propri dipendenti a mezzo di opportune provvidenze, nonché del margine di utile che l'impresa ritiene necessario di riservarsi.

« Pertanto, sia la determinazione delle giornate lavorative impiegate dalle ditte, sia la valutazione del costo reale giornaliero di ogni unità di personale impiegata dalle ditte stesse, richiederebbe un particolare esame per ogni appalto.

« A puro scopo indicativo, tuttavia, si può considerare che l'impegno teorico di personale per i servizi in parola si aggira su numero 861.000 giornate lavorative annue con una spesa effettiva di lire 1.336.000.000 circa ed un costo medio teorico di lire 1550 per giornata lavorativa.

« Per quanto riguarda il concorso indetto per 1500 posti di frenatore, si significa che sarà provveduto al suo espletamento non ap-

pena ultimati gli accertamenti sanitari — in corso — ai quali debbono essere sottoposti i singoli aspiranti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se stimi conveniente e possibile estendere a tutti gli insegnanti elementari in pensione (e quindi anche a coloro che divennero pensionati prima del 1942) la concessione di numero 4 biglietti annuali di riduzione del 50 per cento sulle ferrovie dello Stato e ciò come prova di particolare stima e di doveroso omaggio verso coloro che dettero alla scuola la parte migliore di se stessi, e trascorrono gli ultimi anni della loro generosa vita in una dignitosa, ma troppo anara povertà ».

RISPOSTA. — « I maestri elementari, in quanto impiegati dello Stato, all'atto del loro collocamento in quiescenza hanno titolo a fruire dei quattro scontrini annuali di corsa semplice a tariffa ridotta, concessi a tutti i pensionati statali.

« La questione dei maestri elementari collocati a riposo antecedentemente al 1° ottobre 1942 è stata esaminata più volte con ogni migliore disposizione, ma non si è potuta risolvere nel senso desiderato dagli interessati, in quanto i suddetti insegnanti non sono mai stati impiegati dello Stato.

« Manca pertanto uno dei requisiti indispensabili per potere beneficiare della concessione speciale C, che riguarda, come è noto, gli impiegati e i pensionati dello Stato e il cui testo è stato recentemente riordinato col decreto ministeriale n. 2795, del 4 febbraio 1949.

« D'altra parte un'estensione delle facilitazioni attualmente previste dalla detta concessione, oltre ad aggravare di per sé il bilancio già notevolmente deficitario delle ferrovie dello Stato verrebbe a costituire un precedente facilmente e sicuramente invocabile da altre numerose categorie di persone (segretari comunali, ricevitori del lotto, ecc.), la cui posizione presenta strette analogie con quella dei maestri di cui si tratta, sia per quanto attiene ai loro rapporti con l'Amministrazione statale, sia in relazione alle facilitazioni ferroviarie di cui fruiscono.

« Per tutte le suesposte ragioni spiace dover confermare che la richiesta non può essere accolta ».

Il Ministro
CORBELLINI.

VIALE. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere i motivi per i quali non hanno avuto attuazione le disposizioni impartite nel settembre scorso all'Ente approvvigionamento carboni di Genova, perché venisse inviato, con carattere periodico, in ragione di 2000 tonnellate mensili, un piroscampo carico di carbone da gas con destinazione ad Oneglia.

« L'interrogante chiede se l'onorevole Ministro intende osservare, ed in qual modo, le disposizioni come sopra impartite (delle quali fu data notizia a suo tempo al Ministero della marina mercantile e da questi alle autorità ed alle organizzazioni interessate al fine precipuo di alleviare il grave disagio di quei lavoratori portuali costretti a lunghi periodi di disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Le ragioni per le quali è stato, in sostanza, frustrato l'interessamento che il Ministero dell'industria e commercio aveva a suo tempo posto per andare incontro alle necessità dei lavoratori portuali di Oneglia, vanno ricercate nel fatto che a partire dal mese di ottobre 1948, sono sorte difficoltà nel reperire naviglio per il trasporto del carbone sia in America che in Europa e ciò principalmente a causa della restituzione di numerose navi che armatori americani avevano avuto in affitto dal Governo statunitense (navi così dette bare-boats).

« Successivamente la situazione è andata ancora aggravandosi per il ritiro in America di forti quantitativi di carbone da parte del Giappone, per i rinforzati ritiri di carbone dalla Francia e di grani dal Nord America e dal Plata.

« A ciò aggiungasi che, sempre in dipendenza della scarsità di naviglio, è stato necessario ricercare piroscampi di grande tonnellaggio per trasportare la maggiore quantità possibile di carbone, e di conseguenza i carichi si sono dovuti destinare nei porti di maggior ritiro, con conseguente sacrificio dei porti minori cui non si è potuto inviare quantità che risultavano notevolmente superiori ai fabbisogni degli *hinterland* e in dipendenza di cui si sarebbe dovuto o trasferire il carbone in località distanti e quindi con notevoli spese di trasporto a carico dei ricevitori, o mettere il combustibile in deposito il che, in un periodo di crisi di disponibilità quale è quella che il Paese attraversa da circa un semestre, era inopportuno fare.

« Si assicura, tuttavia, che il competente Comitato carboni, in una delle ultime riunioni della « Commissione per la destinazione delle carbonavi » ha ripreso in esame la questione ed ha insistito presso l'Ente approvvigionamento carboni perché, non appena la situazione generale lo consentirà, si noleggi carbonavi di piccola portata tali cioè da poter essere destinate al porto di Oneglia ».

Il Ministro
LOMBARDO.

ZACCAGNINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritenga opportuno indire una sessione straordinaria d'esami per infermieri, onde rendere possibile la selezione ed eventualmente la sistemazione in organico di numeroso personale, che attualmente presta servizio presso ospedali senza il regolare diploma ».

RISPOSTA. — « 1°) L'assistenza infermieristica è imperniata essenzialmente sul concetto che tale attività è compito proprio della donna e deve essere sostanzialmente professionale ed a tale fine furono istituite sin dal 1925 le scuole-convitto professionali per infermiere;

2°) benché sin dal 1939 il Ministero dell'interno, dal quale allora dipendeva la sanità pubblica, fosse venuta nella determinazione di non autorizzare nuove sessioni di esami per infermieri generici, tuttavia questo Alto Commissariato, per ragioni contingenti e derogando dagli accennati principi di elevare l'attività infermieristica, dandole carattere professionale, indisse nel 1946 una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;

3°) gli infermieri che, a seguito di detti esami, hanno conseguito l'idoneità, risultano sufficienti al fabbisogno dagli enti ospedalieri;

4°) comunque, attualmente è in corso la revisione delle vigenti norme che disciplinano l'assistenza infermieristica e, pertanto sino a quando tali norme non saranno emanate, si ritiene opportuno soprassedere ad indire nuove sessioni di esami.

L'Alto Commissario
COTELLESA.